

**COMUNE DI OPPEANO**

PROVINCIA DI VERONA

CONFERENZA DI SERVIZI – 22.12.2015

L'anno 2015, il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre, alle ore 10,00, presso gli Uffici della Sezione Urbanistica, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Oppeano, avente per oggetto:

**Approvazione Piano di Assetto del Territorio
ed esame osservazioni pervenute.**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Oppeano	Rag. Pietro Luigi Giaretta	Sindaco - giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.04.2014
Regione Veneto	Arch. Ignazio Operti	Vicario del Direttore della Sezione Urbanistica in attuazione della DGRV n. 3090 del 03.10.2006

Sono inoltre presenti:

Arch. Lucia Scuderi	Regione Veneto – Dipartimento Territorio
Geom. Bruno Fanton	Tecnico comunale
Arch. Nicola Grazioli	Tecnico incaricato

RICHIAMATO E PREMESSO

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004;
- che in data 20.01.2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Sindaco del comune di Oppeano e l'Assessore alle politiche per il territorio della Regione Veneto;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 09.04.2014 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso

le sedi municipali a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet del Comune e su quotidiani locali e quotidiani nazionali;

- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 67 del 23.04.2015 di cui alla DGRV n. 3262 del 24.10.2006;
- che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 03.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale in data 16.12.2015;
- L'Amministrazione provinciale di Verona ha espresso il proprio parere in merito al Piano con deliberazione n. 181 del 23.10.2015, in base all'accordo siglato il 30.04.2015 tra la Provincia di Verona e la Regione Veneto, per la gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
- Che con documento in data 18.12.2015 prot. Reg. N. 516625 è stata indetta, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute e convocata la Conferenza stessa per il giorno 22.12.2015 alle ore 10,00 presso la Sezione Urbanistica

TUTTO CIO' PREMESSO

II Sindaco del comune di Oppeano, Rag. Pietro Luigi Giaretta assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario il Geom. Bruno Fanton, tecnico del Comune di Oppeano.

Gli elaborati oggetto di esame sono da ritenersi integrati dai pareri acquisiti e di seguito elencati:

- Consorzio di Bonifica Veronese prot. 4590 del 13.03.2014;
- Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona, prot. 133092 del 27.03.2014;
- Ufficio Regionale per la Geologia, prot. 137885 del 01.04.2014;
- Commissione Regionale VAS, n. 67 del 23.04.2015;
- Validazione del quadro conoscitivo, con decreto del Direttore Regionale della Sezione Urbanistica, n. 74 del 09.09.2015;
- Sezione Agroambiente, prot. 394349 del 01.10.2015;
- Parere dell'Amministrazione Provinciale di Verona con deliberazione n. 181 del 23.10.2015;
- Valutazione Tecnica Regionale, n. 75 del 16.12.2015.

Gli Enti presenti alla Conferenza, danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto, ne modificano parzialmente gli elaborati, e decidono di allegarli al presente verbale quale parte integrante.

Gli enti presenti in conferenza prendono atto del documento inviato dal comune di Oppeano, prot. reg n. 519324 del 21.12.2015, come richiesto in sede di VTR n. 75 del 16.12.2015 e che si allega, come parte integrante, al presente verbale.

Inoltre gli enti presenti in conferenza, concordano nell'inserire nelle NTA del PAT, all'Art. 3 - Disposizioni transitorie e di salvaguardia", dopo l'ultimo comma, il seguente nuovo comma: "Fatti salvi i contenuti della pianificazione comunale vigente al momento dell'adozione del PTCP avvenuta con D.C.P. n. 52 del 27.06.2013, si richiama quanto previsto all'artt. 12, comma 5 della L.R. 11/2004."

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale.

Quindi, la conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21 novembre 2006;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09.04.2014;
- VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Veronese prot. 4590 del 13.03.2014;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso, ai sensi della DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006, Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona, prot. 133092 del 27.03.2014;
- Ufficio Regionale per la Geologia, prot. 137885 del 01.04.2014;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 67 del 23.04.2015;
- VISTA Validazione del quadro conoscitivo, con decreto del Direttore Regionale della Sezione Urbanistica, n. 74 del 09.09.2015;
- VISTO il Parere dell'Amministrazione Provinciale di Verona espresso con deliberazione n. n. 181 del 23.10.2015;
- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 75 del 16.12.2015.

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 32 del 09.04.2014 con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n° 75 del 16.12.2015 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopracitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento, delle osservazioni pervenute, costituenti il piano di assetto del territorio del Comune di Oppeano.

b) ricordano che in fase di adeguamento finale, il comune dovrà aggiornare ed integrare gli elaborati che compongono lo studio della VAS, a seguito delle prescrizioni introdotte dal parere VAS ed esprimono consenso unanime all'approvazione del PAT composto dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA
- RELAZIONE DI PROGETTO
- RELAZIONE SINTETICA
- NORME TECNICHE
- Tav. 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, in scala 1:10.000

- Tav. 2 CARTA DELLE INVARIANTI, in scala 1:10.000
- Tav. 3 CARTA DELLE FRAGILITA', in scala 1:10.000
- Tav. 4.a CARTA DELLA TRASFORMABILITA', in scala 1:10.000
- Tav. 4.b CARTA DELLA TRASFORMABILITA'

 c) **allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:**

- ALL. A: Valutazione Tecnica Regionale n. 75 del 16.12.2015;
- ALL. B: Nota integrativa del comune prot. reg. n. 519324 del 21.12.2015;
- ALL. C: Parere della Commissione Regionale VAS n. 67 del 23.04.2015.


d) **danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale e demanda al Comune l'onere di aggiornare gli elaborati alle decisioni assunte dalla presente Conferenza di Servizi di cui al medesimo verbale.**

Il segretario verbalizzante




Geom. Bruno Fanton


Venezia li, 22.12.2015

 La conferenza si chiude alle ore .

Per il Comune di Oppeano
il Sindaco


Rag. Pietro Luigi Giaretta

Per la Regione Veneto
Il Vicario del Direttore della
Sezione Urbanistica


Arch. Vincenzo Operti

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. 75 del 16 dicembre 2015

OGGETTO: Comune di Oppeano (VR)
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15, L.R. 11/2004

Premesso che:

- il Comitato previsto dall'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 16 dicembre 2015 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole al PAT del comune di Oppeano, ai sensi dell'articolo 15, L.R. 11/2004 e della delibera della Giunta regionale 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la provincia di Verona sono state invitate con nota del 11 dicembre 2015 prot. 504697/71.03.01 e il Comune ha partecipato alla seduta del Comitato del 16 dicembre 2015, mentre la Provincia non ha partecipato, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il direttore della Sezione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
- Vista la delibera della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
- Vista la delibera della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090;
- Vista la delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 24;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'articolo 27, L.R. 11/2004, nel parere n. 75 del 16 dicembre 2015 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al progetto di PAT del comune di Oppeano, descritto in premessa, ai sensi dell'articolo 15, L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere 75/2015.

f.to arch. Vincenzo Fabris



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

PARERE

Argomento n. 75 del 16.12.2015

OGGETTO: Comune di Oppeano (VR)
Piano di Assetto del Territorio.
Art. 15 LR 11/2004

PREMESSE

Con Deliberazione di Giunta n. 142 in data 06/06/2008 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato, per la formazione del Piano di Assetto Territoriale ai sensi dell'art. 15 della LR. 11/04, il Documento preliminare con allegato Schema di accordo di pianificazione con la Regione Veneto, la Relazione Ambientale e l'Elenco degli Enti ed Associazioni da invitare alla Concertazione.

Con Parere n. 143 del 2 dicembre 2008 la Commissione Regionale VAS, ha espresso il proprio parere in merito alla Relazione ambientale allegata al Documento Preliminare per la redazione del PAT, disponendo nel merito alcune prescrizioni da ottemperare in sede di stesura del Rapporto Ambientale finale.

Con Deliberazione di Giunta n. 1 in data 12/01/2009 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha recepito il parere della Commissione Regionale VAS e riadottato lo Schema di accordo di pianificazione con la Regione Veneto modificato come da richieste della Direzione Urbanistica regionale, nonché dato avvio ufficiale al procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ordine agli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e alla procedura di Concertazione di cui agli artt. 5 e 15 della L.R. 11/2004.

Con nota n. 21834/57.09 in data 15/01/2009 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 20/01/2009 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra Comune e la Regione del Veneto.

Con l'anno 2010 l'attività di progettazione del PAT ha subito una pausa di arresto dovuta sia ai nuovi contenuti strategici portati a sviluppo per Oppeano dalla Variante n.4 al PAQE – la cui stesura era già stata prevista dal Documento Preliminare adottato – sia per l'esigenza di sviluppare una nutrita serie di varianti urbanistiche al PRG.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Con l'anno 2013, a seguito della conclusione della fase di redazione delle Varianti urbanistiche di riassetto del PRG e nell'obiettivo di arrivare alla chiusura del Piano di Assetto del Territorio, la Giunta Comunale con sua delibera n. 177 del 14/10/2013 a titolo "*Documento Preliminare di PAT – Presa d'atto della conclusione della fase di concertazione sul Documento Preliminare art. 5 LR. N° 11/04*" ha preso atto dell'espletamento della fase di concertazione e, sulla base delle risultanze emerse nella "*Relazione conclusiva della fase di Concertazione/Partecipazione, Coinvolgimento e Consultazione sul Documento Preliminare e sulla Relazione Ambientale*" ha valutato la non necessità di interventi di modifiche al testo del Documento Preliminare adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 06/06/2008 in ordine alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di carattere generale in esso già contenute, e ha dato l'avvio alla fase progettuale vera e propria in copianificazione con la Regione Veneto.

Con nota n. 4590 del 13/03/2014 il Consorzio di Bonifica Veronese ha espresso il proprio parere favorevole con alcune prescrizioni.

Con nota n. 13092 del 27/03/2014 il Genio Civile, Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste Sezione bacino idrografico Adige Po Sezione di Verona, ha espresso il proprio parere con alcune prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

Con referto in data 01/04/2014 prot. n. 137885 la Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto ha espresso le proprie Osservazioni geologiche alla documentazione del PAT.

Con verbale redatto a Venezia in data 03/04/2014 si è proceduto alla sottoscrizione degli elaborati del PAT del Comune di Oppeano da parte della Regione Veneto e del Comune.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 09/04/2014 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 17 osservazioni (di cui 2 da autorità ambientali) entro i termini e n. 10 osservazioni (di cui 2 da autorità ambientali) fuori termini, come emerge dalle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 230 dell'11/11/2014 ad oggetto "*Conclusione della fase di concertazione/consultazione sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del comune di Oppeano ai sensi della Dgr n. 791 del 31 marzo 2009*" e n. 10 del 29/01/2015 ad oggetto "*Conclusione della fase di concertazione/consultazione sulla proposta di Rapporto Ambientale del PAT – integrazione DGC n. 230/2014*" contenenti una proposta di determinazione di accoglimento o meno delle istanze pervenute. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione e il deposito e la pubblicità del PAT, si prende atto di quanto prodotto dal Comune di Oppeano, che ha provveduto a pubblicare il PAT all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune nonché:

- presso gli Uffici della Provincia di Verona;
- sul BUR n. 45 del 24/04/2014;
- su quotidiani a diffusione nazionale e locale:
 - "L'Arena" edizione del 24/04/2014;
 - "Corriere di Verona" edizione del 24/04/2014.

SEZIONE URBANISTICA

Pagina 2 di 74



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) tramite Parere espresso dalla Commissione regionale VAS con provvedimento n. 67 del 23/04/2015 ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 15 del DLGS 152/2006 contenute anche le prescrizioni relative alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) date dalla Commissione sulla base del principio di precauzione e ai fini della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 1992/43/Cee e 2009/147/Ce

Il Direttore regionale della Sezione Urbanistica con decreto n. 74 del 09/09/2015 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12/12/2006.

IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO *(estratto dalle relazioni di Piano)*

1. Premessa

Il Comune di Oppeano presenta una superficie territoriale complessiva di 47 kmq e una densità abitativa di circa 204 ab/kmq. Il Comune di Oppeano si colloca ad un'altimetria media di 26 m s.l.m a circa 22 km a sudest di Verona ed è situato nella media pianura veronese.

In relazione ai comuni contermini, Oppeano confina con Buttapietra, San Giovanni Lupatoto, Zevio e Palù, a nord; Ronco all'Adige ad est; Isola Rizza e Bovolone a sud; Isola della Scala ad ovest.

Il Comune appartiene al sistema geografico della Bassa Pianura. L'area si colloca infatti in un'area di estesa pianura caratterizzata da un'articolata rete idrografica con presenza di risaie; sono altresì individuabili un ambito di alta pianura asciutta con presenza di vigneti, nonché l'ambito fluviale depresso caratterizzato da un'articolata rete idrografica con presenza di risaie visibile nella parte nordorientale del territorio.

Il Comune di Oppeano è interessato dal passaggio della strada statale SS434 – Transpolesana, che attraversa tutto il territorio da nord-ovest a sud-est; sono altresì presenti numerose strade provinciali, tra cui la SP2, la SP20, la SP21, la SP 22, la SP51, la SP44, SP44a che collegano il territorio al resto della pianura veronese

Le trasformazioni interne ai territori comunali del Veneto degli ultimi anni, la necessità di sviluppare interazioni tra le realtà comunali di contesti ambientali comuni, l'evoluzione delle normative sulle tematiche territoriali, paesaggistiche e ambientali e la necessità di sviluppare le tematiche di lettura del territorio in modo sempre più interdisciplinare, hanno richiesto la riformulazione complessiva non solo della "disciplina" delle trasformazioni del territorio ma anche della struttura dello strumento di pianificazione che riunisce le realtà territoriali facenti parte dello stesso contesto ambientale, insediativo, relazionale, sulla base delle disposizioni della L.R.V. 11/04 e smi.

Le problematiche connesse alla qualità ambientale degli spazi urbani e degli spazi aperti, alla sostenibilità delle scelte in un quadro di bilanciamento generale delle risorse consumate/prodotte, sono diventate temi centrali nella pianificazione urbanistica e richiedono oggi nuovi modelli di piano.

Alla luce della crescente consapevolezza della necessità di prevedere interventi legati alla qualità ambientale e all'uso appropriato delle risorse irriproducibili, il PAT del Comune di Oppeano ha come base delle riflessioni progettuali la necessità di perseguire la vivibilità dei luoghi e degli spazi.

SEZIONE URBANISTICA

Pagina 3 di 74



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il PAT traccia le scelte che portano a far incontrare la volontà “politica” di competenza degli organi rappresentativi e quella “tecnica” legata allo sviluppo e alla declinazione locale della disciplina urbanistica, per arrivare a un insieme di regole di riferimento condivise, capaci di legare le prospettive di vivibilità derivanti dalle riflessioni urbanistiche del PAT alla concretezza degli interventi edilizi e alla fase di operatività del Piano degli Interventi, nel seguito chiamato semplicemente PI.

Per la formazione del PAT il Comune di Oppeano ha scelto di attivare, ai sensi dell'art. 15 della LRV. N. 11/04, una procedura concertata con la Regione Veneto, previa sottoscrizione di un Accordo di Copianificazione.

Le direttive di carattere urbanistico definite nel PAT e le specifiche scelte progettuali vengono accompagnate e integrate da una serie di interventi complementari ispirati ad una gestione sostenibile del territorio, per favorire i quali, in parte, il PAT fornisce indirizzi anche al PI.

Si indicano i principali contenuti progettuali del PAT suddivisi in base alle tematiche analizzate, così come sviluppate nelle tavole grafiche di progetto e all'interno della normativa del Piano.

In particolare il PAT è articolato in quattro tavole tematiche, che contengono le indicazioni progettuali, e in tavole specialistiche che analizzano e sviluppano i temi inerenti all'agronomia e alla geologia, riportati nel Quadro Conoscitivo.

Le quattro tavole principali sono:

Tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Tav. 2 – Carta delle Invarianti

Tav. 3 – Carta delle Fragilità

Tav. 4 – Carta della Trasformabilità suddivisa in Tav. 4.a, contenente le Azioni strategiche, Valori e Tutele e il Sistema Relazionale e Tav. 4.b, contenente l'individuazione delle azioni di piano.

2. Il Quadro Conoscitivo

La Legge Regionale 11/2004, artt. 10-11, introduce nuove impostazioni metodologiche nella formazione ed acquisizione di elementi conoscitivi necessari all'elaborazione delle scelte in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.

In particolare prevede rispetto alla fase specificamente progettuale la propedeutica elaborazione delle basi informative le quali, in rapporto allo strumento di pianificazione, vengono opportunamente organizzate e sistematizzate determinando così il “Quadro Conoscitivo” necessario ad una corretta definizione delle scelte dello strumento di pianificazione.

In sostanza per “Quadro Conoscitivo” si intende il complesso delle informazioni necessarie a consentire una organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano.

La redazione completa e aggiornata di questo vero e proprio “strumento di lavoro” costituisce il riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di piano per la valutazione di sostenibilità degli interventi.

Le informazioni associate a ciascun livello della pianificazione vengono rappresentate coerentemente, attraverso la descrizione dello stato del territorio e delle sue dinamiche evolutive, la valutazione delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Le basi informative territoriali vengono opportunamente organizzate e sistematizzate attraverso l'organizzazione coordinata di:

- dati ed informazioni già in possesso delle amministrazioni precedenti;
- nuovi dati ed informazioni acquisite ed elaborate nella fase di formazione del Piano;
- dati ed informazioni in possesso di altri enti.

La redazione del quadro conoscitivo ha quindi il compito di raccogliere in modo esaustivo tutte le informazioni disponibili in merito alle condizioni naturali ed ambientali del territorio, del sistema insediativo ed infrastrutturale, delle valenze storico-culturali e paesaggistiche e delle problematiche economiche e sociali.

Il progetto del PAT ha tenuto conto in modo coerente e completo delle informazioni raccolte in occasione della compilazione del Quadro Conoscitivo, utilizzando ciascun dato e informazione in funzione degli obiettivi progettuali perseguiti.

Il quadro conoscitivo è stato elaborato nel 2014, con l'applicazione degli atti di indirizzo, Lettera A e Lettera F, pubblicati nel BUR e nel portale della Regione Veneto.

La struttura dei temi e dei dati è funzionale al suo scopo ed è gestibile per il successivo aggiornamento per la elaborazione del Piano degli Interventi.

3. Il progetto del territorio

Le scelte strategiche del PAT del Comune di Oppeano sono maturate ai livelli delle diverse fasi della progettazione territoriale, implementando le scelte generali già presenti nella strumentazione urbanistica comunale e sovra comunale vigente sul territorio, la riflessione sulle problematiche emergenti e sulle risorse disponibili individuate dal lavoro di analisi.

La definizione di un quadro conoscitivo completo e il coinvolgimento della cittadinanza e di tutti i soggetti aventi interessi e competenze sul territorio "a monte" dell'iter progettuale ha portato alla verifica delle tematiche progettuali da inserire all'interno del PAT, sia a livello ambientale, che socioeconomico, che storico o relazionale, in attuazione e in coerenza degli obiettivi espressi dal Documento Preliminare.

Il Comune ha una serie di interessi e di relazioni che sono stati ordinati a livello progettuale negli elaborati del PAT, sulla base della conferma (e approfondimento) degli obiettivi generali definiti in sede di redazione del Documento Preliminare sottoscritto in copianificazione con la Regione Veneto, cioè:

- individuare le invarianti di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico – monumentale e architettonica;
- individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- determinare il limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;
- dettare la disciplina di carattere generale dei Centri Storici, delle zone di tutela e delle zone agricole;
- individuare le dotazioni minime di servizi;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

-
- definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo, le aree di urbanizzazione consolidata, le aree di riqualificazione e conversione;
 - individuare i contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi;
 - dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, ampliamento, dismissione delle attività produttive in zona impropria;
 - indicare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica.
- I principali obiettivi perseguiti dal progetto del territorio del PAT riguardano le seguenti tematiche generali:
- ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
 - compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
 - miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti;
 - riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
 - miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio anche come necessaria compensazione a fronte dell'utilizzo di nuovo territorio per funzioni urbane;
 - consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione;
 - miglioramento del bilancio energetico del territorio e del suo patrimonio edilizio;
- e le seguenti tematiche strategiche:
- difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la disciplina per la loro salvaguardia, e approfondendo le tematiche a livello normativo;
 - tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio", rispetto alle quali è valutata la "sostenibilità ambientale" delle principali trasformazioni previste;
 - individuazione e disciplina delle aree di valore naturale ed ambientale con l'obiettivo di valorizzarle e definire le condizioni per il loro utilizzo, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata;
 - valorizzazione e integrazione delle risorse ambientali presenti nel territorio, attuata attraverso l'individuazione degli ambiti naturalistici più significativi utili alla conservazione della biodiversità, con l'ottica generale di promuovere la fruizione turistico-ricreativa-sportiva del territorio e, in particolare, con l'obiettivo di perseguire la realizzazione di parchi rurali in simbiosi con le Frazioni, costituendo una forte energia tra l'abitato ed il Territorio aperto;
 - previsione di sviluppo di attività economiche, nell'ottica della salvaguardia del territorio agricolo e delle attività ad esso connesse, nonché del loro potenziamento con parallele attività collaterali (attività Agrituristiche, promozione dei prodotti locali, ecc.);
 - recupero e valorizzazione dei beni ed elementi significativi di interesse storico-culturale;
 - promozione di azioni di miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all'interno delle aree urbane;
 - definizione degli standard abitativi e funzionali che determinano condizioni di vita decorose e coerenti con l'evoluzione storica degli insediamenti, favorendo la permanenza delle popolazioni locali;
 - individuazione dei principali servizi a scala territoriale.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Sulla base delle scelte relative all'impostazione del Piano, l'obiettivo generale del PAT è il seguente:

Sviluppo del territorio e indicazioni per un progresso sostenibile e durevole.

L'obiettivo generale è articolato in Obiettivi Specifici all'interno dei sistemi territoriali utilizzati per la lettura del territorio e la progettazione, come meglio specificato all'interno della Relazione Sintetica. Il perseguimento degli obiettivi di progetto avviene attraverso la definizione di azioni progettuali legate alle specificità del territorio del PAT, suddiviso in Ambiti Territoriali Omogenei, come di seguito specificato.

3.1 I vincoli e le invarianti

La Tavola n° 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (scala 1:10.000) contiene la ricognizione di tutti i vincoli gravanti sul territorio derivanti dalla legislazione vigente a livello nazionale, regionale e provinciale.

La finalità della tavola è di rappresentare il quadro di riferimento unitario della vincolistica vigente all'interno del territorio del PAT.

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale ha una rilevanza prioritaria e rappresenta la base per qualsiasi scelta di pianificazione.

È una tavola ricognitiva di tutti i vincoli gravanti sul territorio.

L'analisi di questa tavola si è basata sulla definizione delle diverse categorie di vincolo, distinguendo tra le tipologie elencate nel seguito e sviluppate dettagliatamente nella Relazione di Progetto del PAT:

Vincoli

- Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua
- Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zone Boscate
- Vincolo archeologico D.Lgs. 42/2004
- Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004
- Vincolo Sismico O.P.C.M. 3519/2006 e s.m.i.

Pianificazione di livello superiore

- Rete Natura 2000 – SIC e ZPS IT3210014
- Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturale ed archeologiche ed a tutela paesaggistica
- Piani d'Area "Pianure e Valli Grandi Veronesi" e "Quadrante Europa"
- Obiettivi, sistemi, luoghi dei Piani d'Area
- Grande struttura di vendita (art. 65-66-67 NTA PTCP)
- Zone umide
- Centri Storici
- Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI

Altri elementi di vincolo

- Idrografia/fasce di rispetto
- Viabilità/fasce di rispetto



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- Elettrodotti/fasce di rispetto
- Gasdotti/Fasce di rispetto - DM 24.11.1984
- Depuratori/Fasce di rispetto
- Cimiteri/fasce di rispetto
- Aree a rischio di incidente rilevante/Fasce di rispetto
- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico/Fasce di rispetto
- Allevamenti zootecnici intensivi
- Cava estinta

Il PAT individua le invarianti di natura geologica, quelle di natura paesaggistica, di natura ambientale, di natura storico-monumentale e infine di natura agricolo-produttiva.

Nella tavola delle invarianti sono riportati quegli elementi che possono essere definiti strategici in un'ottica di attenzione alla qualità ambientale e paesaggistica, alle peculiarità di un determinato territorio ed alle testimonianze storiche e culturali. Tali aree non devono essere considerate immodificabili, ma piuttosto devono essere gestite secondo una serie di interventi tesi ad esaltarne i valori positivi ed a mitigarne gli elementi incongrui o che si presentano come criticità.

Le invarianti presenti nel territorio comunale sono state distinte nelle seguenti categorie, sviluppate dettagliatamente nella Relazione di Progetto del PAT:

Invarianti di natura geologica

- Risorgive
- Orli significativi di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo

Invarianti di natura paesaggistica

- Ambiti di natura paesaggistica
- Iconema del paesaggio: Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallesè
- Filari alberati e siepi campestri
- Giardini e parchi storici
- Grandi alberi significativi

Invarianti di natura ambientale

- Ambiti di natura ambientale
- Corsi e specchi d'acqua principali

Invarianti di natura storico-monumentale

- Ambiti di natura storico-monumentale
- Elementi puntuali di natura storico-monumentale
- Pile e manufatti idraulici significativi

Invarianti di natura agricolo-produttiva

- Aree ad elevata utilizzazione agricola e di agricoltura consolidata
- Aree di produzione fiori e piante ornamentali
- Aree di produzione a frutteti



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

3.2 Le Fragilità

La tavola delle fragilità contiene gli elementi che possono costituire un potenziale punto di crisi nei confronti della stabilità dell'ambiente e quindi condizionare in misura anche sensibile le direzioni dello sviluppo. Gli elementi di fragilità del territorio devono essere sostenuti da adeguati strumenti progettuali e normativi, in grado di indirizzare correttamente l'attività antropica e di moderare il livello di criticità ambientale ad essi connesso.

Le fragilità riscontrate nell'ambito del territorio sono state raggruppate nelle seguenti categorie sviluppate dettagliatamente nella Relazione di Progetto del PAT:

Compatibilità geologica

- Area idonea
- Area idonea a condizione per deflusso difficoltoso e/o per presenza di lenti di materiali a scarse caratteristiche geotecniche
- Area idonea a condizione per soggiacenza della falda tra 1-4 metri
- Area idonea a condizione per scarse caratteristiche geotecniche e talora per soggiacenza compresa tra 1-2 metri e/o per deflusso difficoltoso
- Area idonea a condizione per tutela secondaria di risorgiva
- Area idonea a condizione per cava o riporto
- Area non idonea

Ambiti ed elementi di fragilità di origine naturale

Aree soggette a dissesto idrogeologico

- Aree a deflusso difficoltoso
- Aree esondabili o a periodico ristagno idrico

Altre componenti di fragilità ambientale

- Corsi e specchi d'acqua
- Aree umide
- Idrografia/Zone di tutela
- Fascia delle risorgive
- Rete irrigua: condotta irrigua superficiale o interrata in cls e centrali di pompaggio
- Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna
- Area a rischio archeologico
- Sito potenzialmente inquinato

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

3.3 Le scelte strutturali

La valutazione dei caratteri del territorio comunale, dal punto di vista geografico, storico, paesaggistico e insediativo, ha permesso di individuare la possibile articolazione delle linee strategiche e progettuali per le sue diverse parti.

Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il PAT suddivide il territorio comunale in ambiti geografici definiti sulla base dei caratteri ambientali, insediativi e funzionali, denominati Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), tenuto conto



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

dei caratteri costitutivi, fisico-morfologici, e delle linee progettuali strategiche emerse durante la redazione del PAT.

La disciplina di ciascun ATO fa riferimento alle risorse culturali, naturali, paesaggistiche, agricole, insediative, funzionali e produttive del territorio.

Il PAT di Oppeano individua 3 ATO; essi corrispondono a grandi linee: ai centri urbani residenziali (n. 1), alle zone a destinazione prevalentemente produttiva (n. 2) ed alle zone prettamente agricole (n. 3), nel dettaglio:

ato	Nome Ambito	TIPO
1	Oppeano-Vallese	a: misto a dominante residenziale
2	Cà degli Oppi	b: misto a dominante produttiva
3	Villafontana-Mazzantica	c: agricolo

Nelle Norme Tecniche del PAT all'Allegato 2 "Schede direttive degli ATO e Tabelle riepilogative", sono riportati in forma tabellare i parametri teorici di dimensionamento per singolo ATO.

Le Schede direttive degli ATO individuano gli elementi essenziali e caratterizzanti dei diversi Ambiti Territoriali Omogenei e sono articolate in:

- 1 - Identificazione, contenente la descrizione morfologica e insediativa sintetica e l'analisi delle accessibilità;
- 2 - Dimensionamento del carico insediativo aggiuntivo Residenziale, Industriale e artigianale, Commerciale, con calcolo/verifica degli standard.

In specifiche Tabelle riepilogative, i dati delle schede relativi al carico aggiuntivo residenziale e produttivo ed agli standard sono riportati in forma riassuntiva.

Nel medesimo Allegato è inoltre riportato il repertorio di alcune Azioni di piano, contenenti le indicazioni assegnate per particolari tipi di azioni, intendendo le direttive ivi riportate quali di massima, da puntualizzare in sede di PI sulla base di analisi e valutazioni maggiormente dettagliate in coerenza con dette direttive e con le norme del PAT.

Tutte le Azioni di piano sono identificate da un codice identificativo univoco: la loro localizzazione grafica, come riportata nella Tavola 4.b "Carta della Trasformabilità - Azioni di Piano", ha carattere meramente indicativo, rimandandosi per la definizione puntuale delle stesse a una lettura cognitiva della Tavola 4.a - Carta della Trasformabilità pesata alla luce delle indicazioni normative contenute nelle Norme Tecniche.

Le azioni strategiche

La tavola della trasformabilità rappresenta il momento conclusivo del progetto. Sulla scorta delle analisi sviluppate e delle indicazioni contenute nelle tavole precedenti, individua e localizza le possibili azioni di trasformazione del territorio, inoltre stabilisce gli interventi destinati alla conservazione ed alla valorizzazione delle risorse presenti.

Le azioni di piano stabilite nell'ambito del territorio sono state raggruppate nelle seguenti categorie, a seguito sviluppate nel dettaglio:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Azioni strategiche del sistema insediativo

- Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale
- Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale
- Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale
- Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva
- Aree e interventi di riqualificazione e riconversione
- Opere incongrue
- Limiti fisici alla nuova edificazione
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo per servizi di interesse comune
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso, suddivise in:
 - P - specifica destinazione d'uso "Produttivo" (comprendente destinazioni d'uso produttive e artigianali, nel rispetto della legislazione di settore, oltre ai servizi e standard);
 - C - specifica destinazione d'uso "Commerciale" (comprendente destinazioni d'uso commerciali, fino alla Grande struttura di vendita e parchi commerciali, nel rispetto della legislazione di settore, oltre ai servizi e standard)
- Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti o di programmazione
- Ambiti di programmi complessi, suddivisi in:
 - ambiti a prevalenza produttiva;
 - ambiti a prevalenza commerciale;
 - ambiti misti a prevalenza produttiva e a servizi;
 - ambiti a prevalenza servizi;
- Grande struttura di vendita

Valori e tutele

- Centri Storici
- Corti rurali
- Complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale esterni ad ambiti tutelati
- Edifici a valore monumentale, testimoniale, architettonico-culturale
- Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale delle Ville Venete
- Pertinenze scoperte da tutelare
- Contesti figurativi dei complessi monumentali
- Coni visuali
- Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale: Palude del Feniletto
- Ambito di tutela agricola: la campagna di Oppeano
- Aree nucleo
- Isole ad elevata naturalità (Stepping stone)
- Aree di connessione naturalistica (Buffer zone)
- Corridoi ecologici principali
- Corridoi ecologici secondari
- Barriere infrastrutturali



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Sistema relazionale

- Viabilità di connessione principale e secondaria
- Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza principali
- Corridoi per infrastrutture di maggior rilevanza secondarie
- Diretrici principali per l'organizzazione e il potenziamento delle connessioni urbane
- Tratti viari sovraccarichi o da potenziare
- Connessioni viabilistiche da riorganizzare
- Percorsi pedonali/ciclopedonali: rete locale
- Percorsi pedonali/ciclopedonali: rete intercomunale

Per quanto riguarda agli **Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale** il PAT ha individuato aree quasi completamente edificate, collocate in zona agricola o comunque fuori dalle aree più propriamente urbanizzate, con destinazioni d'uso principalmente residenziali e per servizi; gli ambiti riportati derivano prevalentemente dalle zone E4 - nuclei rurali e residenziali del PRG vigente, integrate con ulteriori congrui ambiti rilevati dal PAT. Gli **Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva** sono derivanti da zone D1 - completamento produttivo del PRG vigente nelle quali non sono prevedibili particolari sviluppi strategici, data la loro collocazione non a ridosso della Rete viaria principale esistente o di programmazione, integrate con ulteriori congrui ambiti rilevati dal PAT in cui è riscontrata la presenza di attività produttive esistenti, le più individuate dal PRG vigente quali Attività produttiva da confermare o schedate quali Attività fuori zona: per gli ambiti classificati dal PRG vigente come ZTO produttive sono comunque ammessi interventi di nuova edificazione nel rispetto degli indici originali dello stesso PRG.

Per quanto riguarda alle **Aree di trasformazione**, il PAT ha individuato, rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata, le Linee preferenziali di sviluppo insediativo **residenziali** o **produttive** ritenute ammissibili, che si configurano quindi come gli unici ambiti all'interno dei quali sono confermate le potenzialità edificatorie previgenti di PRG soggette a PUA o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal PAT. Le Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale definite dal progetto del PAT danno una risposta ai significativi fattori di crescita della domanda di tali aree manifestatasi nel territorio, prevedendo – dove si è riscontrato necessario – un organico completamento del disegno urbanistico sia del capoluogo che delle principali frazioni abitate.

Le Linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo definite dal progetto del PAT attengono sostanzialmente alla revisione delle aree di espansione di PRG ancora da attuarsi, non avendo il PAT previsto alcuna nuova area di espansione, anche alla luce della recente Variante al PRG di adeguamento al PAQE che ha portato all'inserimento di una considerevole quantità di aree, ancora in buona parte da attuare. Altresì il PAT ha **invece ritenuto necessario ridimensionare alcune previsioni di nuove aree di espansione di PRG**, sia residenziali che - in prevalenza - produttive, o tramite esclusione di porzioni significative di aree non più appetibili, ovvero tramite piccole risagomature in funzione di un migliore disegno urbano.

Altresì il PAT ha previsto il potenziamento generale dell'attuale **sistema dei servizi** individuando sia gli ambiti dei Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti o di programmazione, previsti dal PRG o da pianificazioni sovra comunali (quali i bacini di laminazione previsti con il Consorzio di Bonifica), sia specifiche Linee preferenziali di sviluppo insediativo per servizi di interesse comune inserite ex novo dal PAT, ossia le direttrici di crescita per i servizi ritenute più opportune, e quindi da preferire rispetto altre.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Altre direttrici di crescita per servizi di interesse comune sono da ritenersi comunque ammesse e non costituiscono variante al PAT, fatto salvo che assicurino il rispetto e la compatibilità dei nuovi processi di trasformazione del suolo con quanto previsto dalle Norme Tecniche del PAT.

In ogni caso, la simbologia adottata negli elaborati grafici del PAT per individuare le Linee preferenziali di sviluppo insediativo indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica, assolvendo la funzione di localizzare all'interno delle aree di trasformazione individuate dal PAT il punto "preferenziale" – ma non unico – di avvio dello sviluppo edificatorio in quell'ambito.

Per quanto riguarda agli **Ambiti di programmi complessi** Il PAT individua i contesti territoriali che, ai fini dell'attuazione dei progetti strategici indicati all'Art. 7.4 "Obiettivi, sistemi, luoghi dei Piani d'Area" del PAT e per la complessità delle questioni urbanistiche ad esse riferibili, richiedono per il completamento dell'edificazione la predisposizione e concertazione di più piani e/o programmi nonché il raggiungimento di specifici Accordi ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04, se non già raggiunti in sede di Variante di PRG di adeguamento al PAQE.

Si tratta di aree diversificate che – a seconda delle indicazioni ricevute dai Piani urbanistici superiori che le hanno previste, del livello di recepimento nel PRG vigente e/o del livello di attuazione degli obiettivi posti – possono risultare già in parte edificate e provviste delle principali opere di urbanizzazione ovvero totalmente soggette ad azioni di trasformazione come previste dal PAT e, in parte, dallo stesso PRG vigente. Gli Ambiti di programmi complessi individuati nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità, in relazione alle azioni strategiche previste dal PAT, riguardano nel dettaglio:

ambiti a prevalenza produttiva quali:

- A.1 Polo siderurgico di Vallese
- A.2 Centro tessile
- A.3 Ambiti produttivi ad elevata specializzazione
- A.4 Cittadella dell'artigianato e dei servizi

in cui il PAT prevede azioni strategiche di cui all'Art. 11.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale e all'Art. 11.8 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso: Produttivo delle Norme Tecniche del PAT;

ambiti a prevalenza commerciale quali:

- A.5 Centro del commercio

in cui il PAT prevede azioni strategiche di cui all'Art. 11.8 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso: Commerciale, delle Norme Tecniche del PAT;

ambiti misti a prevalenza produttiva e a servizi quali:

- A.8 Centro logistico Feniletto
- A.9 Centro dell'ospitalità e delle relazioni di Oppeano
- A.10 Galleria di Villafontana

in cui il PAT prevede azioni strategiche di cui all'Art. 11.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata, e all'Art. 11.8 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso: Produttivo delle Norme Tecniche del PAT;

ambiti a prevalenza servizi, quali:

- A.11 Scuola dell'agricoltura
- A.13 Fattoria sociale
- A.14 Centro ippoterapia di Oppeano

SEZIONE URBANISTICA

Pagina 13 di 74



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

in cui il PAT prevede azioni strategiche di cui all'Art. 11.7 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo per servizi di interesse comune e all'Art. 11.9 - Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti o di programmazione delle Norme Tecniche del PAT.

Nel merito si rileva che quasi tutte le previsioni indicate nel PAT derivano dalla vigente Variante di PRG di adeguamento al PAQE: per un quadro completo delle previsioni del PAT attinenti a tali ambiti, si richiama il contenuto dei seguenti articoli delle Norme Tecniche del PAT, pertinenti in forma diretta o indiretta agli ambiti dei programmi complessi:

- Art. 7.4 Obiettivi, sistemi, luoghi dei Piani d'Area
- Art. 7.5 Grande struttura di vendita (art. 65-66-67 PTCP)
- Art. 11.8 Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso, in particolare i commi 1, 4 e 5
- Art. 11.10 Ambiti di programmi complessi
- Art. 11.11 Grande struttura di vendita
- Art. 20.1 Pianificazione del territorio e destinazioni d'uso principali o compatibili, in particolare il comma 3 lett. b), c) e d), e il comma 6 tabella "destinazioni compatibili"
- Art. 30 Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione e potenziamento delle grandi strutture di vendita

Gli Ambiti di programmi complessi individuati nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità sono riconducibili all'elenco più ampio dei **Obiettivi, sistemi, luoghi dei Piani d'Area** individuati dal PAT all'omonimo Art. 7.4 in relazione ai principali progetti strategici riconosciuti dal Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi (PAVG) e dal Piano d'Area Quadrante Europa - Variante n. 4 (PAQE).

Nel dettaglio, con riferimento all'Art. 7.4 ed alla Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, all'interno del territorio comunale il PAT ha rilevato i seguenti **Obiettivi, sistemi, luoghi dei Piani d'Area**, solo alcuni dei quali sono poi stati individuati nella Tavola 4 del PAT quali Ambiti di programmi complessi:

- | | | |
|------|--|---------------|
| A.1 | Polo siderurgico di Vallese | (PAQE) |
| A.2 | Centro tessile | (PAQE) |
| A.3 | Ambiti produttivi ad elevata specializzazione | (PAQE) |
| A.4 | Cittadella dell'artigianato e dei servizi | (PAQE) |
| A.5 | Centro del commercio | (PAQE) |
| A.6 | Centro tabacchi | (PAQE - PAVG) |
| A.7 | Centro prodotti biologici di Oppeano | (PAQE - PAVG) |
| A.8 | Centro logistico Feniletto | (PAQE - PAVG) |
| A.9 | Centro dell'ospitalità e delle relazioni di Oppeano | (PAQE) |
| A.10 | Galleria di Villafontana | (PAQE) |
| A.11 | Scuola dell'agricoltura | (PAQE - PAVG) |
| A.12 | Centro della salute, del tempo libero e del divertimento | (PAQE) |
| A.13 | Fattoria sociale | (PAQE) |
| A.14 | Centro ippoterapia di Oppeano | (PAVG) |

Per quanto riguarda la **Grande struttura di vendita** le tavole del PAT individuano la Grande struttura di vendita riconosciuta nella Tavola 4 – Sistema insediativo-infrastrutturale del Piano Territoriale di



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato con DCP n. 52 del 27 giugno 2013 e confermato dalla DGRV 236/2015 di approvazione definitiva, come data dal Centro Commerciale "TuttoGalvan" posto nella zona artigianale-commerciale di Cà degli Oppi.

Per quanto riguarda ai **Valori e tutele culturali**, il PAT ha individuato particolari ambiti di tutela in cui ha prescritto che le trasformazioni edilizie e urbanistiche debbano conseguire gli obiettivi della conservazione, della tutela, del recupero integrato e della valorizzazione dell'insieme, con attenzione alle peculiarità delle parti, delle testimonianze storico archeologiche, degli edifici, degli spazi aperti e delle reti infrastrutturali di interesse storico, artistico o documentario, nel rispetto delle specifiche componenti edilizie e di arredo che lo differenziano. Per tali ambiti il PAT persegue l'obiettivo di coniugare la tutela del patrimonio edilizio storico con le necessità di non "congelare" totalmente l'edificato estromettendolo dalle dinamiche sociali e territoriali, anche nello spirito di incentivare attraverso la crescita "controllata" dei nuclei esistenti la tutela del territorio agricolo aperto: quindi in taluni di questi ambiti sono ammessi in sede di PI eventuali interventi di completamento o integrazione del sistema insediativo esistente, previa individuazione di nuove volumetrie calibrate o l'attivazione di interventi di ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione d'uso.

I **Centri storici** e le **Corti Rurali** individuati sono stati determinati sulla base dell'individuazione e codifica originaria effettuata dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi della LRV 80/1980 e della LRV 61/1985 e s.m.i., aggiornati ed integrati dal PAT approfondendo l'analisi dell'edificato, integrando l'individuazione con porzioni di edificato o ambiti scoperti di immediata pertinenza. Si segnala in particolare che tutte le corti rurali di antica origine esistenti erano state dal PRG impropriamente classificate quali "Zona A1 – centri storici minori", pur trattandosi a tutti gli effetti di aggregati rurali in area agricola privi di caratteristiche di aggregato urbano, risultando peraltro non individuate nell'Atlante provinciale dei Centri Storici; con il PAT, alla luce dell'analisi dell'edificato condotta, tali ambiti sono stati più propriamente ricatalogati quali "Corti Rurali".

Quali **Complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale esterni ad ambiti tutelati** il PAT ha individuato in modo ricognitivo i beni culturali sparsi nel territorio, costituiti da singoli elementi puntuali privi di particolari pertinenze scoperte quali capitelli, singoli fabbricati di pregio, piccoli manufatti storico-testimoniali o edifici dell'archeologia industriale quali Pile, manufatti idraulici significativi. Tali elementi sono generalmente frutto della ricognizione condotta dal PAT provvedendo ad individuare manufatti altrimenti non tutelati o, in taluni casi, a sostituire con tale classificazione ambiti di PRG che – con esclusione del manufatto individuato – hanno perso ogni caratteristica di ambiti di interesse storico-testimoniale.

Gli **Edifici a valore monumentale, testimoniale, architettonico-culturale**, presenti negli ambiti dei Centri storici o delle Corti rurali, sono tratti principalmente dal PRG, frutto della scrematura degli elementi sottoposti ai maggiori livelli di tutela emersi dall'analisi delle schedature del patrimonio storico architettonico vigenti nel Comune, ed integrati da una lettura ricognitiva estesa agli edifici sottoposti a vincolo monumentale ex Legge 1089/39 e alle segnalazioni delle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete e relativi contesti figurativi.

Per le **Ville Venete** sono stati riportati i nove nuclei schedati dall'Istituto Regionale delle Ville Venete di Venezia, per i quali il PAT ha comunque verificato la correttezza delle indicazioni grafiche riportate nel Quadro Conoscitivo regionale, provvedendo all'eventuale correzione delle individuazioni se erroneamente effettuate sulla CTR dalla fonte regionale: in alcuni casi si è dovuto provvedere ad individuare tali ambiti come Centri Storici essendo assente ogni forma di tutela nel PRG.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Le **Pertinenze scoperte da tutelare** sono relative a complessi di interesse storico-monumentale, quali in generale parchi, giardini, spazi scoperti, disciplinate secondo criteri atti allo sviluppo degli obiettivi della conservazione, della tutela, del recupero integrato e della valorizzazione dell'insieme.

I **Contesti figurativi dei complessi monumentali** attengono a particolari sub-aree di tutela prospicienti aggregati storici o insiemi di edifici di interesse testimoniale di grande valore paesaggistico - monumentale, dei percorsi che vi sono connessi e dell'organizzazione agraria e del paesaggio che questa ha generato; il PAT ha disciplinato tali contesti secondo criteri atti al mantenimento della fruizione prospettica e dell'integrità paesaggistica in quanto parte necessaria alla comprensione degli stessi aggregati e monumenti storici.

I **Coni visuali** attengono a contesti ritenuti parte integrante della visione di ambiti ad alta valenza paesaggistica, individuati dal PAT quali particolari contesti da disciplinare in maniera specifica, secondo criteri atti al mantenimento della fruizione prospettica e panoramica.

Infine il PAT nelle Norme Tecniche provvede a dare una serie di Direttive norme e criteri generali per la formazione dei PI, per la qualità edilizia e urbanistico-ambientale, per il territorio agricolo, prevedendo anche delle specifiche Azioni di Mitigazione e Compensazione del sistema insediativo, ambientale e paesaggistico.

In particolare il PAT prevede le seguenti **Azioni di Mitigazione** relative agli effetti diretti che le varie azioni del Piano provocano sull'ambiente:

- mitigazione e Tutela idraulica;
- mitigazione ambientale delle strutture;
- mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti;
- mitigazione degli effetti dell'illuminazione diffusa;
- mitigazione per le acque reflue di scarico;
- mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima;

mentre, per quanto attiene alle opere di **Compensazione ambientale** previste per gli interventi di trasformazione più significativi, queste sono definite in riferimento ai criteri di sostenibilità individuati nel Rapporto Ambientale sviluppato per la VAS del PAT. In particolare per la compensazione della CO2 emessa dall'aumento dell'antropizzazione, il PAT stabilisce che in sede di PI si dovranno attivare delle azioni di compensazione ambientale contestuali alla trasformazione di suolo agricolo miranti alla realizzazione di aree boscate planiziali della dimensione complessiva non inferiore complessivamente a **60.000 mq**, come desunto dalle tabelle di valutazione del Rapporto Ambientale della VAS.

4. Dimensionamento del PAT

Il PAT è dimensionato considerando le esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2014 – 2024, facendo riferimento ai dati demografici forniti dal Comune integrati con i dati ISTAT ufficiali forniti dalla Regione Veneto.

Il PAT di Oppeano è dimensionato considerando le seguenti esigenze:

- Residenza;
- Attività compatibili con la residenza;
- Industriale e artigianale;
- Commerciale
- Standard e Nuove aree a servizi.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il FABBISOGNO COMPLESSIVO COMUNALE si traduce in un CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO valutato per singolo ATO come riportato nelle Norme Tecniche del PAT all'Allegato 2 "Schede direttive degli ATO e Tabelle riepilogative", assieme agli Standard urbanistici previsti per le diverse possibili destinazioni nonché alla loro verifica per la residenza e le attività compatibili con la stessa.

4.1 Dimensionamento settore residenziale

La valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale dipende da fattori socio-economici non determinati esclusivamente dalle dinamiche leggibili a livello comunale, quindi la definizione del quantitativo di volume residenziale ha tenuto conto anche di fattori strettamente economici legati a scelte di politiche abitative dettate dall'attuale crescente costo della casa, dalla poca flessibilità del mercato degli affitti, dalle politiche abitative di comuni contermini e dallo stato della rete infrastrutturale che rende più o meno appetibili zone al momento ancora decentrate rispetto a realtà comunali più consistenti.

La volumetria residenziale dimensionata è determinata:

- dalle volumetrie residue del PRG vigente.
- dalle volumetrie introdotte dal PAT: il volume ancora realizzabile, viene distribuito negli ATO soprattutto all'interno delle aree in trasformazione.

Il PAT viene dimensionato prevedendo nell'analisi demografica le esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2014 – 2024 valutando che i nuovi abitanti da analisi demografica siano dati:

- dalla variazione demografica;
- dall'articolazione delle famiglie;
- dall'evoluzione degli standards abitativi;
- dai fenomeni immigrativi (famiglie straniere).

ammontanti nel dettaglio a:

	ABITANTI TEORICI	NUOVE FAMIGLIE TEORICHE
Incremento abitanti:		
per Variazione demografica	1.188	463
per articolazione delle famiglie	36	14
per evoluzione degli standards abitativi	363	142
per Incremento della popolazione straniera	292	114
Totale	1.879	734

Tali considerazioni permettono di prevedere per il Comune un incremento di popolazione al 2024, calcolato in ABITANTI TEORICI DI PROGETTO pari a 1.879 abitanti dimensionati, pari a circa 734 FAMIGLIE TEORICHE; il Comune passerebbe quindi dai 9.725 abitanti totali al 2013 a un totale teorico complessivo di 11.604 abitanti, per un incremento previsto di circa il 19,3 %.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il Dimensionamento del volume residenziale potenzialmente realizzabile in ciascun ATO, prevede il passaggio dagli abitanti teorici al volume residenziale con un calcolo legato al numero delle famiglie insediabili, per ciascuna delle quali corrisponde un nuovo alloggio.

Il valore del parametro volumetrico utilizzato per abitante si ottiene dall'analisi del sistema residenza nel territorio del PAT, che – secondo i dati ISTAT distribuiti dalla Regione Veneto – vede alloggi con una superficie media pari a 134 mq (404,25 mc) superiore alla media regionale (mq 105,8 è l'alloggio medio regionale di riferimento, calcolato al 2001), dato riferito alla tipologia insediativa che vede la prevalenza di abitazioni monofamiliari rispetto ad altri modelli tipologici e insediativi, e la presenza di abitazioni rurali legate al fondo agricolo caratterizzate da dimensioni molto ampie.

Utilizzando una procedura standard (che al fine di calcolare i volumi accessori, prevede un incremento della superficie netta ISTAT del 30 % per avere la superficie lorda, ed un'altezza media di 4 m) il VOLUME MEDIO ALLOGGIO risulta di circa 404,25 mc, dato questo utilizzato assieme al suddetto numero di nuove famiglie teoriche come base per il dimensionamento del VOLUME RESIDENZIALE PER NUOVI NUCLEI FAMILIARI del PAT, pari quindi a $404,25 \text{ mc} \times 734 \text{ fam} = 296.720 \text{ mc}$.

A questo volume va poi aggiunto il FABBISOGNO VOLUME PER ATTIVITÀ COMPATIBILI CON LA RESIDENZA calcolato come il 20% volume residenziale, pari quindi a 20% di 296.720 mc = 59.344 mc, per un TOT VOLUME RESIDENZIALE COMPLESSIVO INTEGRATO pari a $296.720 \text{ mc} + 59.345 \text{ mc} = 356.065 \text{ mc}$.

Si fa presente che, come da Art. 28 - Dimensionamento insediativo delle Norme Tecniche sono escluse dal CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO:

- l'edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, ovvero approvati e convenzionati;
- l'edificabilità legata ad ambiti di urbanizzazione consolidata e edificazione diffusa residenziale, se non soggetta a PUA.

Il CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO è comprensivo per la residenza, dell'edificabilità residua prevista dal PRG vigente, e andrà articolato dal PI in:

- crediti edilizi: è la volumetria realizzabile a seguito della formazione di crediti edilizi all'interno dell'ATO: può essere trasferita su altri ATO;
- riqualificazione: è la volumetria realizzabile a seguito degli interventi di riconversione/riqualificazione: può essere trasferita su altri ATO;
- nuova edificazione: è la nuova volumetria realizzabile, al netto degli interventi di completamento già previsti nel previgente PRG; non può essere trasferita su altri ATO se non nei limiti previsti dalle Norme Tecniche.

Il CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO previsto dal PAT è stato suddiviso nei singoli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) in considerazione:

- delle aree di espansione di PRG ancora da attuarsi;
- delle aree di trasformazione teoriche previste dal PAT.

Si riportano nel seguito:

TAB. 1 - Fabbisogno complessivo comunale di edilizia residenziale

SEZIONE URBANISTICA

Pagina 18 di 74



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

TAB. 2 - Riepilogo carico insediativo aggiuntivo residenza e attività compatibili con la stessa contenute nelle Norme Tecniche del PAT all'Allegato 2 "Schede direttive degli ATO e Tabelle riepilogative", che evidenziano la quantità di volume residenziale prevista dal PAT per ciascun ATO.

TAB. 1 - FABBISOGNO COMPLESSIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE

	nuovi alloggi totali	con volume medio per alloggio pari a	tot fabbisogno volume residenziale per nuovi nuclei familiari	tot fabbisogno volume per attività compatibili con la residenza	tot fabbisogno volume residenziale complessivo integrato
	da analisi demografica	da elaborazione dati ISTAT		20% volume residenziale	
Comune	1	2	3=1x2	4	5=3+4
OPPEANO	734 all	404 mc	296.720 mc	59.344 mc	356.063 mc

TAB. 2 - RIEPILOGO CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO RESIDENZA E ATTIVITÀ COMPATIBILI CON LA STESSA suddiviso per ATO

	Abitanti esistenti	Abitanti teorici aggiunti	Totale abitanti teorici	Volume residenziale insediativo	Volume attività compatibili con la residenza	Totale volume complessivo integrato
	ab.	ab.	ab.	mc	mc	mc
Ato Ambito	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
1 Oppeano-Vallese	6.628	1.219	7.847	192.473	38.495	230.968
2 Cà degli Oppi	1.893	431	2.324	68.109	13.622	81.731
3 Villafontana-Mazzantica	1.204	229	1.433	36.138	7.228	43.366
totali	9.725	1.879	11.604	296.720	59.345	356.065

4.2 Dimensionamento settore produttivo

Il PAT per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) determina i parametri teorici di dimensionamento, dati sostanzialmente dai limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti produttivi definiti in sede di progetto, come sostanzialmente stabiliti da una revisione delle aree di espansione di PRG ancora da attuarsi non avendo il PAT previsto alcuna nuova area di espansione, ma provveduto anzi a ridimensionare alcune previsioni di PRG o tramite esclusione – concorde alle richieste dei proprietari – di porzioni significative di aree di PRG non più appetibili, ovvero tramite piccole risagomature in funzione di un migliore disegno urbano.

Le aree produttive nel Comune di Oppeano sono distinte in 1.154.767 mq di aree a destinazione "Industriale e artigianale", suddivise tra le 3 diverse ATO, e di 124.066 mq di area a destinazione "Commerciale",



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

localizzate nelle ATO 1 e 2, così come riportato dalla seguente TAB. 3 contenuta nelle Norme Tecniche del PAT all' Allegato 2 "Schede direttive degli ATO e Tabelle riepilogative" che evidenzia la divisione per ATO dei suddetti carichi:

TAB. 3 - RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

		Aree di trasformazione produttive mq 1	Aree di trasformazione commerciale mq 2
ato	Ambito		
1	Oppeano-Vallese	282.095	76.385
2	Cà degli Oppi	737.705	47.680
3	Villafontana-Mazzantica	134.966	
totali		1.154.767 mq	124.066 mq

Si fa presente che, come da Art. 28 - Dimensionamento insediativo delle Norme Tecniche sono escluse dal CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO:

- l'edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, ovvero approvati e convenzionati;
- l'edificabilità legata ad ambiti di urbanizzazione consolidata e edificazione diffusa produttiva, se non soggetta a PUA.
- gli eventuali ampliamenti di attività produttive esistenti di cui all'Art. 31 "Interventi di miglioramento, di ampliamento o dismissione delle attività produttive in zona impropria" delle NT del PAT;
- gli eventuali insediamenti di medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati dal carico insediativo aggiuntivo "Commerciale".

Inoltre il CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO è comprensivo per le attività produttive della superficie residua previste dal PRG vigente.

**VOLUMI RESIDENZIALI E SUPERFICI PRODUTTIVE RESIDUE DI PRG
DA CONSIDERARE NEL CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO DEL PAT DI OPPEANO,
ai sensi Art. 28 "Dimensionamento insediativo" delle Norme Tecniche del PAT**

VOLUMI RESIDENZIALI RESIDUI

C2 - Espansione residenziale ancora da attuare

119.000 mc

aree di espansione di PRG ancora da attuarsi confermate dal PAT



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI RESIDUE

<i>D2 - Espansione produttiva da attuare</i>	1.010.000 mq	<i>aree di espansione di PRG ancora da attuarsi confermate dal PAT</i>
<i>CP - piani particolareggiati ancora da attuare</i>	145.000 mq	<i>aree di espansione di PRG ancora da attuarsi confermate dal PAT</i>
totale produttive	1.155.000 mq	
<i>D2 - Espansione produttiva da attuare – Aree commerciali</i>	122.000 mq	<i>di espansione di PRG ancora da attuarsi confermate dal PAT</i>

**ALTRI VOLUMI RESIDENZIALI E SUPERFICI PRODUTTIVE RESIDUE DI PRG
DA NON CONSIDERARE NEL CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO DEL PAT DI OPPEANO,
ai sensi Art. 28 “Dimensionamento insediativo” delle Norme Tecniche del PAT**

ALTRI VOLUMI RESIDENZIALI RESIDUI

<i>lotti liberi inedificati in zona B - Completamento residenziale</i>	57.000 mc
<i>PR - piani attuativi residenziali in corso (solo residuo da edificare)</i>	143.000 mc
<i>C2 Espansione residenziale attuate non ancora individuate dal PRG come PR (solo residuo da edificare)</i>	55.000 mc
totale	255.000 mc
<i>aree non confermate dal PAT</i>	
<i>C2 - Espansione residenziale non attuate e non confermate</i>	173.000 mc

ALTRE AREE PRODUTTIVE RESIDUE

<i>stima lotti non edificati in zto D1</i>	291.000 mq
<i>PS - piani attuativi produttivi in corso</i>	178.000 mq
<i>D2 - Espansione produttiva attuate, non ancora individuate dal PRG come PS (solo residuo da edificare)</i>	80.000 mq
totale produttive	549.000 mq
aree non confermate dal PAT	
<i>CP - piani particolareggiati non attuati e non confermati dal PAT</i>	192.000 mq



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

4.3 Verifica dotazione aree a standard

Per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, il PAT prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, ai sensi dell'art. 31 della L.R.V. 11/04.

Le dotazioni minime previste relativamente alle aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso sono come da disposizioni della L.R. 11/04.

Ai sensi dell'Art. 32, L.R.V. 11/04, il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei piani urbanistici attuativi (PUA) è assicurato mediante la cessione di aree o con vincoli di destinazione d'uso pubblico.

Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità a quanto previsto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), L.R.V. 11/04. Qualora all'interno di un PUA tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell'articolo 37, L.R.V. 11/04.

Per il dimensionamento complessivo degli standard residenziali sono stati analizzati alcuni fattori che hanno portato alla definizione di un parametro di riferimento volumetrico per abitante teorico che risulta confermare i 150 mc/abitante della legge regionale, e tale parametro è stato desunto dai calcoli effettuati sull'alloggio medio del comune confrontato con l'alloggio medio regionale, come precedentemente descritto.

Tale parametro viene quindi utilizzato per dimensionare gli standard comunali necessari.

Tenuto conto del fatto che il calcolo sul parametro dei mc. desunti dalla volumetria dell'alloggio porterebbe a delle sproporzioni in termini di pianificazione reale, si è ritenuto quindi corretto utilizzare nel dimensionamento degli standard il parametro dei 150 mc/abitante, in modo da permettere un dimensionamento equilibrato e realistico.

Il PAT non va a sottrarre aree standard di previsione, facendo una lettura degli ambiti già attuati e ponendoli sia all'interno dell'urbanizzazione consolidata, sia evidenziandoli come servizi di maggiore rilevanza esistenti e di progetto in Tav. 4 – Carta della Trasformabilità. La previsione delle aree a standard da PRG (come definito dall'aggiornamento delle tavole della variante approvata) viene ampliata sulla base dei nuovi abitanti teorici previsti dal PAT.

Si riporta la Tab. 4 - Verifica standard urbanistici sul carico insediativo aggiuntivo per residenza e attività compatibili con la stessa, contenuta nelle Norme Tecniche del PAT all'Allegato 2 "Schede direttive degli ATO e Tabelle riepilogative", che evidenzia la verifica degli standard urbanistici sul carico aggiuntivo per residenza e attività compatibili con la stessa. In queste il passaggio dal fabbisogno del volume residenziale agli standard di progetto avviene considerando i 30 mq/ab indicati dalla Regione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

TAB. 4 - VERIFICA STANDARD URBANISTICI SUL CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO PER RESIDENZA E ATTIVITÀ COMPATIBILI CON LA STESSA

	Volume residenziale insediativo	Volume attività compatibili con la residenza	Totale volume complessivo integrato	Abitanti esistenti	Abitanti teorici aggiunti
	mc	mc	mc	ab.	ab.
ato Ambito	1	2	3=1+2	4	5
1 Oppeano-Vallese	192.473	38.495	230.968	6.628	1.219
2 Cà degli Oppi	68.109	13.622	81.731	1.893	431
3 Villafontana-Mazzantica	36.138	7.228	43.366	1.204	229
totali	296.720	59.345	356.065	9.725	1.879

	Totale abitanti teorici	Standard urbanistici abitanti esistenti	Standard urbanistici abitanti aggiunti	Totale Standard urbanistici abitanti teorici	Standard urbanistici attività comp.li con la residenza
	ab.	mq	mq	mq	mq
ato Ambito	6=4+5	7	8	9=7+8	10
1 Oppeano-Vallese	7.847	198.840	36.570	235.410	9.624
2 Cà degli Oppi	2.324	56.790	12.930	69.720	3.406
3 Villafontana-Mazzantica	1.433	36.120	6.870	42.990	1.807
totali	11.604	291.750	56.370	348.120	14.837

	Totale Standard urbanistici richiesti	Servizi esistenti o già programmati	Nuove aree a servizi previste dal PAT	Totale standard urbanistici previsti	Differenza standard richiesti / previsti
	mq	mq	mq	mq	mq
ato Ambito	11=9+10	12	13	14=12+13	15=14-11
1 Oppeano-Vallese	245.034	236.194	175.246	411.440	166.406
2 Cà degli Oppi	73.126	41.889	67.203	109.092	35.966
3 Villafontana-Mazzantica	44.797	81.050	54.443	135.493	90.696
totali	362.957	359.132	296.893	656.025	293.068

5. La SAU

In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un Registro Fondiario e della Produzione Edilizia con la specificazione della superficie sottratta alla SAU e del nuovo volume assentito e realizzato.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) rilevata da foto aeree 2011= kmq 36,652728
 - Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.) = kmq 46,807
 - Rapporto S.A.U. / S.T.C.= $36,65/46,807 = 78,3\% > 61,3\%$
 - Zona Agricola Utilizzata Trasformabile (S.A.U.T.)= S.A.U. x 1,3% = mq 476.485
- Il PAT ammette la possibilità, in sede di PI, di usufruire dell'incremento massimo del 10%, ammesso dallo specifico atto di indirizzo di cui alla DGRV n. 3178/2004 e s.m.i. per motivate esigenze legate all'attuazione degli obiettivi strategici delineati dal PAT, e pertanto fino al limite di:
- Zona Agricola Utilizzata Trasformabile Incrementata (S.A.U.T.I.)=
= S.A.U.T. x 1,10 = mq 524.133

6. La VAS

Il Rapporto Ambientale è stato redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CE sulla VAS e seguendo la procedura indicata nell'allegato C alla DGR n. 3262 del 24.10.2006.

Si riporta a seguire una sintesi dei dati emersi come tratti dal fascicolo Rapporto Ambientale (RA) adottato contenuto tra gli elaborati di progetto del PAT di Oppeano.

• Criticità ambientali emerse

Dalla lettura critica degli indicatori quantitativi di stato/impatto è stato possibile delineare le seguenti criticità che a livello generale caratterizzano il territorio di Oppeano. Le macro-criticità significative per il Comune in esame sono di seguito elencate:

SISTEMA ARIA e CLIMA

- Emissioni di ammoniaca di origine agricola per l'ATO 01 – Oppeano_Vallese
- Valore significativo della concentrazione massima oraria di biossido di azoto per la SS434

SISTEMA SUOLO

- Presenza di aree esondabile

FLORA E FAUNA

- Assenza di aree a ricostruzione ambientale;

PAESAGGIO E TERRITORIO

- Assenza di aree di riqualificazione urbana

Altre problematiche rilevate da considerare sono:

SISTEMA ARIA e CLIMA

- Emissioni significative di metano per l'ATO01 – Oppeano_Vallese
- Emissioni significative di protossido di azoto

SISTEMA ACQUA

- Carichi trofici potenziali di azoto e fosforo, derivanti da attività agricola

FLORA E FAUNA

- Scarsa biodiversità territoriale e elevati livelli di pianificazione urbana del territorio;
- Mancanza di superfici a parco

PAESAGGIO E TERRITORIO

- Elevati livelli di pianificazione del territorio;
- Elevata densità di allevamenti vicino a centri urbani

SEZIONE URBANISTICA

Pagina 24 di 74



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

- Livello sonoro della SS434 con picchi nelle ore di punta
- Inquinamento luminoso

BENI MATERIALI E RISORSE

- Elevati consumi elettrici

• Obiettivi e Azioni del Piano

Vengono indicate in seguito gli obiettivi generali del processo di redazione del Piano e della VAS per uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio:

- evitare il consumo di risorse rinnovabili (ad esempio acqua e energia) a ritmi superiori alla capacità del sistema naturale di ricostruirle;
- limitare nel corretto rapporto tra sviluppo e tutela il consumo di risorse non rinnovabili (tra cui il suolo);
- evitare di emettere inquinanti in quantità tale da eccedere le capacità di assorbimento e trasformazione di aria, ed in particolare acqua e suolo;
- mantenere la qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo a livelli sufficienti per sostenere la vita ed il benessere dell'uomo, nonché la vita animale e vegetale;
- mantenere e, ove possibile, aumentare la biomassa e la biodiversità.
- favorire un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
- garantire la compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
- garantire un miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti;
- garantire la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali e agricoli diffusi, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
- favorire il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la sua riqualificazione;
- dare priorità alla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione e accedere al consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti.

In base alle dinamiche di trasformazione e delle problematiche presenti sul territorio è possibile valutare verso quali obiettivi indirizzare la pianificazione urbanistica per perseguire la sostenibilità dello sviluppo futuro.

Le componenti messe in gioco dal PAT sono di tipo strategico e strutturale dove:

- strategica è la componente di prevalente natura programmatica, che indica lo scenario di assetto e sviluppo, e che, in riferimento alla situazione presente, sviluppa obiettivi e strategie;
- strutturale è la componente che definisce l'organizzazione e l'assetto del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti e che conforma stabilmente il territorio nel medio/lungo periodo; tale componente costituisce quadro di riferimento per realizzare gli obiettivi strategici del piano o del programma.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

• **Coerenza interna**

Dall'analisi svolta dal valutatore nel Rapporto Ambientale emerge che nell'ambito della procedura VAS risulta dimostrata la coerenza interna del Piano: ossia le azioni di piano rispettano gli obiettivi di sostenibilità assunti.

Vengono inoltre riconosciute le criticità rilevate in sede di Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e/o Approfondimento del Quadro Conoscitivo condotto in sede di Rapporto Ambientale, le quali vengono ovviamente considerate anche nelle scelte progettuali.

Sinteticamente può essere espressa una coerenza interna alta in quanto solo alcune delle azioni correttive alle criticità rilevate dipendono da dinamiche economiche che non sono direttamente connesse alla pianificazione urbanistica, ma dipendono da situazioni di "debolezza" economica di livello nazionale. Gli altri fattori direttamente o indirettamente connessi alla pianificazione urbanistica mostrano una coerenza Alta.

• **Coerenza esterna**

Il Valutatore nel Rapporto Ambientale afferma che l'esame della coerenza esterna è stato condotto mediante specifico approfondimento per i temi di rilevante interesse. Le tabelle evidenziano le finalità dello strumento di pianificazione e l'esame di coerenza dimostra la conformità con le azioni di progetto espresse nelle NTA riportate con i seguenti strumenti di pianificazione posti in esame.

- P.T.R.C. 2009
- P.T.R.C. – Variante parziale con valenza paesaggistica
- PAQE – Piano d'Area Quadrante Europa (vedi nota sotto)
- Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi
- PTCP della Provincia di Verona (adottato)
- Rete Natura 2000
- Programma regionale di sviluppo (P.R.S.)
- Piano Regionale dei Trasporti (PRT)
- Piano Regionale per le Attività di cava (PRAC)
- Piano generale di Bonifica (PGBTTR) e P.A.I.
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA)
- Piano di tutela delle Acque (P.T.A.)
- Piano regionale di risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)

• **Scenari alternativi**

In considerazione del fatto che il territorio del Comune di Oppeano presenta una struttura insediativa composta da un'urbanizzazione consolidata localizzata principalmente in n.4 nuclei abitati, ovvero Oppeano, Vallese, Ca' degli Oppi e Villafontana, e che la sua vocazione primaria è quella agricola, con coltivazioni estese a seminativo, che contraddistinguono fortemente il suo paesaggio, ma nel contempo lo strumento di pianificazione vigente (PRG) presenta ancora forti capacità di programmazione urbanistica, si è scelto di prevedere nuove espansioni unicamente in adiacenza all'urbanizzazione esistente. Si è voluto evitare la frammentazione del territorio aperto, anche in prospettiva dello sviluppo della rete ecologica. In sede di consultazione non sono emerse perciò ipotesi alternative significative, rispetto a quella formulata dal progetto di PAT.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Alla luce di quanto indicato sopra, l'unica ipotesi alternativa considerata è l'ipotesi zero, cioè l'ipotesi di prosecuzione della pianificazione fino all'esaurimento dell'attuale strumento urbanistico vigente, ossia il P.R.G. vigente.

• **Metodologia di valutazione**

L'analisi comparativa tra lo stato di progetto e lo scenario alternativo da una parte, e lo stato attuale e l'ipotesi zero dall'altra forniscono dei punteggi significativamente diversi, per quanto riguarda il territorio del PAT.

L'applicazione del Piano, comporta un significativo miglioramento rispetto alla situazione attuale e ad una ipotesi di prosecuzione dell'attuale PRG vigente, fino al suo completamento (Ipotesi Zero).

Infatti il progetto di PAT tende all'individuazione ed alla formazione di ambiti comunali ben distinti la cui gestione comporta una maggiore sistematicità nello sviluppo e nell'occupazione di suolo e individua delle misure di mitigazione e/o compensazione che rivestono una certa importanza soprattutto nella fase di realizzazione del piano nonché è in grado di affrontare molte delle fragilità e criticità del territorio.

• **Mitigazioni e compensazioni**

Il piano include tutte quelle misure (sia di mitigazione che compensazione) atte a garantire la sostenibilità degli interventi di trasformazione, che sono state quantificate dagli indicatori del Rapporto Ambientale.

Le azioni di mitigazione previste nelle Norme sono:

- Art. 16.1.1 - Mitigazione e Tutela idraulica
- Art. 16.1.2 - Mitigazione ambientale delle strutture
- Art. 16.1.3 - Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti
- Art. 16.1.4 - Mitigazione degli effetti dell'illuminazione diffusa
- Art. 16.1.5 - Mitigazione per le acque reflue di scarico
- Art. 16.1.6 - Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima
- Art. 16.2 - Compensazione ambientale

Gli interventi di Compensazione ambientale previsti nelle Norme sono:

- creazione di aree fasce boscate;
- creazione di filari;
- fasce di mitigazione lungo la viabilità di progetto e fasce di riqualificazione dei coni visuali.

• **Piano di Monitoraggio**

Il piano di monitoraggio, come contenuto all'Art. 38 "Previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS" delle Norme Tecniche del PAT, è stato calibrato secondo i principi standard degli indicatori e la scelta di questi ultimi è stata finalizzata a monitorare le criticità rilevate ed in particolare quelle connesse a:

ARIA	Inquinamento atmosferico: NO _x
	Inquinamento atmosferico: N ₂ O medio
	Inquinamento atmosferico: PM ₁₀
ACQUA	Acque sotterranee: n. pozzi
	Residenti collegati alle fognature
	Acque sotterranee: concentrazione media Nitrati
	Acque sotterranee: concentrazione media cloruri
	Acque sotterranee: concentrazione media Ammoniaca



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

SUOLO	Acque sotterranee: n. pozzi privati
	Acque potabili: consumi idrici pro capite
	Acque superficiali: IBE
	Rifiuti: Raccolta differenziata media
	Superficie urbanizzata/superficie ATO
ECONOMIA E SOCIETA'	Sviluppo dei percorsi ciclabili
	Popolazione: Abitanti
	Popolazione: Saldo migratorio
	Popolazione: Saldo naturale
	Popolazione: Rapporto abitazioni/residenti
PAESAGGIO E TERRITORIO	Turismo: Arrivi turistici
	Zootecnia: n. allevamenti intensivi
	Energia: Consumi medi procapite di energia elettrica
	Inquinamento luminoso: Potenza energetica impiegata per la nuova illuminazione pubblica
	Salvaguardia dei con visuali
	Consumo di suolo naturale/seminaturale negli ambiti ad edificazione diffusa
	Aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO

- **Integrazioni tecnico-amministrative**

7. La VINCA

In riferimento alla D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006 si fa presente che nel territorio comunale e nelle immediate adiacenze ricade il seguente Sito Natura 2000: IT3210014 "Palude del Feniletto – Sguazzo del Vallese".

Il Comune in sede di adozione ha prodotto una Valutazione di screening ai sensi della D.G.R.V. 3173/2006 dalla quale emerge che "si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell'area di studio ed in particolare sul Sito Natura 2000 IT3210014 denominato "Palude del Feniletto – Sguazzo del Vallese".

Come per la VAS, anche per la VINCA occorre richiamare una serie di integrazioni tecnico-amministrative o volontarie prodotte dall'Autorità procedente inviate alla struttura U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con le seguenti note, coincidenti con le sopra richiamate integrazioni inviate alla VAS:

- prot. n. 19335 del 24.11.2014;
- prot. n. 4284 del 17.03.2015;
- prot. n. 5711 del 10.04.2015.

In particolare, quale integrazione volontaria, con il prot. n. 5711 del 10.04.2015 è stata prodotta una Relazione di screening finale denominata **VAS-AII.R3** a titolo "V.Inc.A Integrazioni ed adeguamento alla D.G.R. n° 3173/2006" datata "Aprile 2015", nonché due tavole denominate **VIncA C-1A** e **VIncA C-1B** a scala 1:10.000 a titolo "Rete Natura 2000 e aree di analisi assunte in base alla pressioni individuate nel PAT – Selezione preliminare di Screening ai sensi della D.G.R.V. 3173/2006" datate "Marzo 2015" e contenenti l'indicazione tematica delle azioni di piano in relazione al Sito Natura 2000 e mappatura dei buffer di



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

interesse delle stesse azioni di piano, relazione e tavole **completamente sostitutive** sia degli elaborati adottati con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09/04/2014 sia di analoghi elaborati trasmessi con precedenti integrazioni tecnico-amministrative o volontarie.

Nella Relazione di screening finale, allo schema di CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI SCREENING, voce "Valutazione della significatività degli effetti", il Responsabile della verifica rileva che "Il rispetto e la tutela dei sistemi ambientali ed in particolare quelli naturali ai quali appartengono "specie della direttiva Habitat ed Uccelli" è garantito dal fatto che le azioni previste dal P.A.T. risultano sostenibili e gli effetti non significativi." rilevando in particolare che "Si ritiene che gli interventi previsti dal Piano **non generino** effetti significativi", non ritenendo quindi necessario il Valutatore l'applicazione di ulteriori prescrizioni.

8. Elaborati di progetto e indagini specialistiche

Il Piano adottato è dotato della seguente serie di elaborazioni che di fatto compongono la parte progettuale:

Relazioni

- REL TE - RELAZIONE TECNICA contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
- REL PR - RELAZIONE DI PROGETTO con i principali contenuti progettuali e il dimensionamento;
- REL SI - RELAZIONE SINTETICA per l'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PAT.

Norme Tecniche

- NT - Norme Tecniche.

Elaborati grafici progettuali

- Tav. 1 - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, in scala 1:10.000
- Tav. 2 - CARTA DELLE INVARIANTI, in scala 1:10.000
- Tav. 3 - CARTA DELLE FRAGILITA', in scala 1:10.000
- Tav. 4.a - CARTA DELLA TRASFORMABILITA', in scala 1:10.000 contenente le Azioni strategiche, Valori e Tutele e il Sistema Relazionale
- Tav. 4.b - CARTA DELLA TRASFORMABILITA' - Azioni di Piano, in scala 1:10.000 contenente l'individuazione delle azioni di piano.

Elaborati VAS Valutazione Ambientale Strategica

- VAS-All. R1 - RAPPORTO AMBIENTALE
- VAS-All. R2 - SINTESI NON TECNICA
- VAS-All. R3 - VinCA - Valutazione di screening -D.G.R.V. 3173/2006
- VAS-All. 04 - VinCA - Azioni di Piano e Rete Natura 2000- D.G.R.V. 3173/2009

Elaborati grafici:

- Tav. C 1 - Estratto P.T.C.P
- Tav. C 2 - Estratto P.T.R.C
- Tav. C 3 - Estratto P.A.Q.E.
- Tav. C 4 - Copertura Suolo Agricolo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- Tav. C 5 – Superficie Agricola Utilizzata
- Tav. C 6 – Ambiti Urbanizzati e di potenziale trasformazione
- Tav. C 7a – Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – monossido di carbonio
- Tav. C 7b – Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – biossido di azoto
- Tav. C 7c – Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – polveri sottili
- Tav. C 7d – Emissioni sonore dovute a traffico veicolare
- Tav. C 8 – Sovrapposizione Azioni di Piano con Compatibilità Idraulica (estratto)

Quadro conoscitivo

- DVD QC - BANCA DATI alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10 della LR 11/2004 nonché la specifica REL QC - RELAZIONE QUADRO CONOSCITIVO;

Inoltre il Piano è dotato della seguente serie di elaborazioni, frutto di specifiche indagini specialistiche, elaborati non sottoscritti con la Regione Veneto ma inseriti nella parte "d_RelazioniElaborati" del Quadro Conoscitivo e nella D.C.C. n. 32 del 9-04-2014 di adozione del PAT:

Elaborati Valutazione di compatibilità idraulica

- VCI - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
- VCI.01 - Tavola delle criticità idrauliche in scala 1:10.000

Studio Geologico

- Rel Geo – Relazione geologica
- Rel Geo All – Relazione geologica: Allegati
- Tavola – Carta Geolitologica, tavola in scala 1:10.000
- Tavola – Carta Geomorfologica, tavola in scala 1:10.000
- Tavola – Carta Idrogeologica, tavola in scala 1:10.000

Studio Agronomico

- Rel. A.A.R1 – Relazione di commento alle analisi agronomiche e ambientali
- Tav. A.A.C1 – Copertura suolo agricolo, tavola in scala 1:10.000
- Tav. A.A.C2 – Superficie agricola utilizzata, tavola in scala 1:10.000
- Tav. A.A.C3 – Rete ecologica, tavola in scala 1:10.000
- Tav. A.A.C4 – Invarianti di natura paesaggistica, ambientale e agricolo-produttiva, tavola in scala 1:10.000
- Tav. A.A.C5 – Allevamenti zootecnici intensivi, tavola in scala 1:10.000

PARERI

Si rileva che, nel presente parere, si è reso necessario coordinare i pareri formulati dalle diverse strutture regionali, rendendoli coerenti con le prescrizioni di legge, al fine di eliminarne le eventuali incongruenze, che potrebbero derivarne.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Parere del Consorzio di Bonifica Veronese

Il Consorzio di Bonifica Veronese con nota prot. n. 4590 del 13/03/2014 ha espresso, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, parere favorevole con prescrizioni.

Parere del Genio Civile di Verona

Il Genio Civile di Verona, con nota prot. n. 13092 del 27/03/2014, ha espresso, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, parere favorevole con prescrizioni.

Sezione Geologia - Osservazioni geologiche

La Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto con proprio referto prot. n. 137885 in data 01/04/2014 ha evidenziato quanto segue:

“(omissis)

Si evidenzia la necessità di verificare l'esistenza di pregresse attività di escavazione, oltre a quelle segnalate nella carta geomorfologica, e la possibile presenza di materiali di riporto in tali siti.

Per quanto riguarda la documentazione di Progetto del PAT, datata febbraio 2014, si evidenzia quanto segue.

Nella tavola n. 1 Carta dei Vincoli, tra i vincoli di interesse della scrivente Struttura regionale, sono indicati quelli attinenti a:

- Zona sismica di appartenenza (il Comune di Oppeano é inserito in Zona sismica 3 in base all'OPCM 3274/2003, con accelerazione attesa al suolo compresa tra 0,100 e 0,150 g in considerazione dell'OPCM 3519/2006). La specifica norma tecnica é all'art. 6.5 delle NTA.
- Idrografia/fasce di rispetto con norma tecnica all'art. 8.1.
- Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI, con norma tecnica all'art. 7.8. Si riferiscono a due aree lungo il Fiume Menago classificate a pericolosità P1.
- Cava estinta; si tratta di una cava estinta localizzata nel settore nord occidentale del comune, con norma tecnica all'art. 8.10. A tal proposito si fa presente che le cave non costituiscono vincolo.

La tavola n. 2 Carta delle Invarianti individua quelle di natura geologica; si riferiscono alle risorgive che si trovano nei settori occidentale e nord occidentale del comune, con norma tecnica all'art. 9.1.1 e agli orli significativi di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo lungo il canale Peccana (bassura del Bussé) con norma tecnica all'art. 9.1.2.

La tavola n. 3 Carta delle Fragilità classifica il territorio in base alla compatibilità geologica, distinguendo aree "idonee", aree "non idonee" o aree "idonee a condizione". Le norme di riferimento sono all'art. 10.1.1 delle NTA.

La carta segnala, inoltre, quali aree a dissesto idrogeologico quelle a deflusso difficoltoso con normativa di riferimento all'art. 10.3.1 e quelle esondabili o a periodico ristagno idrico con norma all'art. 10.3.2.

Le aree idonee a condizione sono ulteriormente suddivise in base a particolari caratteristiche geotecniche e idrogeologiche:

- per deflusso difficoltoso e/o per presenza di lenti di materiali di scarse caratteristiche geotecniche
- per soggiacenza della falda tra 1 e 4 m
- per scarse caratteristiche geotecniche e talora per soggiacenza compresa tra 1 e 2 m e/o per deflusso difficoltoso
- per tutela secondaria di risorgiva



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- per cava o riporto

All'area idonea appartiene il settore occidentale del territorio comunale in cui ricade l'intero abitato di Vallese.

Le aree non idonee sono quelle poste all'interno del bacino del Bussè, quelle interessate ad attività estrattiva, le risorgive e gli ambiti classificati a pericolosità idraulica dal PAI all'interno del bacino del Menago.

Si rileva che tutti i bacini lacustri, riportati nella carta idrogeologica, sono stati classificati come aree non idonee tranne quello localizzato nella parte nord occidentale di Vallese che è stato classificato come area idonea a condizione per cava o riporto. Tale discordanza deve essere adeguatamente spiegata e giustificata e la tavola deve essere eventualmente modificata.

La carta delle fragilità dovrà essere riconsiderata in relazione alla verifica degli ambiti già soggetti a pregressa escavazione (che appaiono anche nelle cartografie storiche) e talora riempiti con materiale di riporto, come in precedenza suggerito.

Per quanto riguarda la tavola n. 4 Carta della Trasformabilità, si rileva che quasi tutte le previsioni urbanistiche (aree di urbanizzazione consolidata e programmata) ricadono su aree classificate come idonee a condizione.

Ricadono invece su terreni classificati idonei le aree di urbanizzazione consolidata residenziale e produttiva/commerciale, gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo della maggior parte del settore ovest del comune che comprende Vallese, Villafontana, Mazzantica e Due Ponti.

Si evidenzia che le linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e per servizi, indicate nella parte nord di Vallese (località La Bassa), insistono su un ambito già interessato da escavazione ricolmata nel settore sud e in presenza di specchio d'acqua in quello a nord. L'ambito è inserito tra i terreni idonei a condizione, ma tale classificazione va eventualmente rivista in relazione a quanto già sopra detto in merito ai bacini lacustri.

Inoltre, si rileva che la zona F per servizi di interesse comune a sud dell'area produttiva di Due Ponti ricade su terreni classificati non idonei perché interessati da un bacino lacustre.

La parte settentrionale del capoluogo, nella quale sono previste aree a servizi e a sviluppo residenziale, ricade in area a dissesto idrogeologico per deflusso difficoltoso, lo stesso capoluogo è interessato da una fascia di area soggetta a dissesto per esondazione/periodico ristagno idrico in corrispondenza dello scolo Dugal.

Si ricorda che ogni intervento, in particolare nelle aree classificate come "idonee a condizione", è subordinato alle prescrizioni dettate dalla specifica normativa tecnica, in particolare gli artt. 10.1, 10.2 e 10.3 riguardanti la compatibilità geologica e le aree a dissesto, ai fini del miglioramento delle condizioni geologiche e idrauliche in funzione delle opere previste.

Per ciò che riguarda le Norme Tecniche (in data 25 febbraio 2014) si evidenzia quanto di seguito esposto.

Art. 6.5 - Vincolo sismico

Nei riferimenti normativi va sostituito quello della DGR 3308/2008 con DCR 1572/2013 e va aggiunto quello del DM 14/1/2008.

Art. 7.8 - Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI

Al primo e secondo paragrafo va sostituito il riferimento del Bacino dell'Adige con Bacino del Fissero-Tartaro-Canal Bianco.

Al primo comma delle "prescrizioni" dopo le parole "si richiamano" vanno aggiunte le parole "le NTA del PAI e".



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Art. 8.1 - Idrografia/Fasce di rispetto

Va stralciato il secondo alinea e nel secondo comma delle "prescrizioni" alla prima riga si ritiene opportuno sostituire il verbo "sono" con "possono essere".

Al primo comma delle "direttive e compiti del PT" vanno stralciate le parole "nelle aree urbane".

Art. 8.10 - Cava estinta

Va stralciato il primo alinea in quanto trattasi di cava estinta e quindi non più soggetta alla LR 44/1982.

Al secondo alinea va stralciata la frase "e dell' Autorità delegata alle funzioni di polizia di cave e torbiere".

Al quarto alinea va stralciato "La simbologia adottata negli elaborati del PAT indica azioni riferite al territorio e non é da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica".

Art. 10.1 - Compatibilità geologica

Vanno eliminati i riferimenti a fenomeni non presenti sul territorio (es. stabilità di versante, carsismo, ecc.).

Art. 10.1.1 - Aree idonee, idonee a condizione e non idonee

Va stralciato il riferimento alla C.R. 9/2000. Va inoltre corretto il riferimento al DM sulle norme tecniche per le costruzioni con DM 14/1/2008.

Il secondo alinea del secondo paragrafo della lettera C "Aree non idonee" va riscritto in modo più comprensibile in quanto non risulta chiaro.

Si riportano di seguito le osservazioni al PAT predisposte dal Settore Tutela Acque.

Si segnala, per una maggiore chiarezza, che il comune di Oppeano si trova:

- in zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (allegato D al Piano di tutela delle acque-PTA), perciò occorre rispettare quanto disposto all'art. 13 del Piano di tutela delle acque. Nella carta di vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta, carta anch'essa inclusa nel Piano di tutela delle acque, il territorio del Comune di Oppeano ricade prevalentemente in zona a vulnerabilità elevata (colore arancio), e in alcune parti - parzialmente sovrapponibili con le zone in cui ricadono i centri abitati - in zona a vulnerabilità estremamente elevata (colore rosso);
- in zona di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (allegato E al Piano di tutela delle acque), perciò, relativamente alle derivazioni idriche, occorre rispettare quanto disposto all'art. 40, comma 1 del Piano di tutela delle acque (se ne tenga conto, per esempio, nelle previsioni di derivazioni per usi produttivi, vedasi lett. i) del comma 1 dell'art. 40).

A questo proposito si segnalano due simili imprecisioni: nelle Norme Tecniche, art. 10.4.9 (Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi) pag. 64, e art. 24.4 (Allevamenti), pag. 145, prescrizioni punto 6, il comune di Oppeano (come specificato qui sopra) in realtà rientra tra i Comuni compresi nelle aree di primaria tutela "quantitativa" degli acquiferi (allegato E del Piano di tutela delle acque-PTA) (non "qualitativa" come è scritto).

Si raccomanda inoltre di distinguere, per una maggiore chiarezza, la tutela quantitativa della risorsa idrica (artt. 40 e seguenti del PTA), da quella qualitativa, in particolare, in questo caso, dalla vulnerabilità delle falde all'inquinamento.

Si rammenta la necessità del rispetto dell'art. 39 comma 10 del Piano di tutela delle acque:

10. E' vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 mq. Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 mq impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 mq deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti in recepimento del presente comma.”

Sezione Agroambiente - Osservazioni agronomiche

La Sezione Agroambiente, con riferimento all'attività di copianificazione, da svolgersi in forma collegiale e di concerto con le altre Sezioni competenti in materia, con parere prot. 394349 del 01/12/2015, ha evidenziato, come di seguito riportato, le valutazioni istruttorie, compiute sulla documentazione progettuale relativa al PAT di Oppeano in provincia di Verona.

“Quadro conoscitivo – Studio Agronomico

Ai fini della valutazione del Quadro conoscitivo del PAT in oggetto, con particolare riferimento alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale, si fa riferimento a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR. n. 3811 del 09/12/2009, in particolare l'Allegato B2, che forniscono le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali.

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici del territorio del Comune in oggetto (studio agronomico), nella relazione specialistica intitolata “*Relazione di commento alle analisi agronomiche e ambientali*” (2014) redatta dal professionista incaricato sono stati illustrati vari aspetti conoscitivi.

Le analisi agronomiche hanno trovato, inoltre, trasposizione nei seguenti elaborati cartografici che, unitamente alla relazione agronomica, individuano e rappresentano graficamente gli elementi considerati a fondamento delle scelte pianificatorie comunali, specificatamente per quanto attiene al settore agro-ambientale del territorio comunale:

- AA C 1 - Copertura del suolo agricolo;
- AA C 2 - Superficie agricola utilizzata;
- AA C 3 - Rete ecologica;
- AA C 4 - Invarianti;
- AA C 5 - Allevamenti.

Per quanto riguarda gli elaborati dello studio agronomico, si illustrano di seguito alcune sintetiche considerazioni sulla verifica dei contenuti essenziali del suddetto Quadro Conoscitivo e, nonostante l'accuratezza con la quale sono stati sviluppati alcuni elementi informativi e valutativi, si formulano alcune osservazioni al fine di consentire alcune integrazioni e perfezionamenti.

Suolo-sottosuolo

Copertura del suolo agricolo

Nell'elaborato *C1-Copertura del suolo agricolo* (classe c0506031) si riscontra l'individuazione e la rappresentazione delle tipologie di uso del suolo del territorio, come da legenda Corine Land Cover, compreso l'ambiente coltivato e gli ambienti seminaturali.

Nella relazione agronomica (cap. 4) viene analizzata e schematizzata la tipologia delle colture e viene dichiarato che le colture agricole complessivamente occupano circa l'85% dell'intero territorio comunale;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

inoltre, che i seminativi hanno una copertura totale di circa il 50% della superficie agricola utilizzata. Viene altresì specificato e sottolineata la scarsa presenza di aree boschive (3%).

Dall'elab. C1 non si evince la presenza nel territorio comunale delle risaie (come invece rilevata in relazione agronomica a pag. 36) che, per quanto limitate per estensione, sono potenzialmente riconducibili alla produzione dell'IGP "Riso nano vialone veronese".

Si rileva poi la presenza di piccole aree sparse nel territorio comunale investite a "sistemi particellari complessi" (24200). Si ricorda che, come specificato nell'All. B2 alla DGR n. 3811/2009, si tratta di "aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di spazi naturali importanti; le colture agrarie occupano più del 25% e meno del 75% della superficie totale dell'elemento cartografato".

Classificazione agronomica dei suoli

Non si rileva la *Carta della classificazione agronomica dei suoli* (classe c051001), con la classificazione dei territori coltivati in base al metodo della Land Capability Classification, che generalmente fa parte integrante, anche in formato cartaceo, dello studio agronomico e del QC.

Sistema idraulico minore e irrigazione

Dai dati consultabili presso il sito dell'Unione Veneta Bonifiche emerge che il 100% del territorio comunale ricade nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Veronese.

La relazione agronomica a pagina riporta: *"la forma che assume il territorio è frutto, in larga misura, dell'azione antropica: nel corso del tempo l'uomo ha dato nuova forma all'ambiente attraverso la modificazione della copertura vegetale, la regimazione idraulica, la modellazione della morfologia superficiale allo scopo di rendere l'ambiente stesso più adatto ad ospitare le funzioni connesse all'insediamento ed alla produzione"*.

Biodiversità

Reti ecologiche

L'elaborato C3-Rete Ecologica e il capitolo 4.2 della relazione agronomica illustrano gli elementi costituenti la rete ecologica considerati: l'area nucleo è identificata con il SIC IT3210014 "Palude del Feniletto – Sguazzo del Vallese"; vi son poi due corridoi ecologici principali rappresentati dal Menago e il Bussè, nonché alcuni corridoi secondari, come la Fossa Peccana, Rionda, Vertua e fosso Storto. I territori limitrofi alle zone umide e quelli lungo i corsi d'acqua, per la ridotta presenza di insediamenti umani e la maggior presenza di superfici semi-naturali sono classificate aree di connessione naturalistica. In proposito si rileva che sia i corridoi ecologici principali e che le aree di connessione naturalistica ricomprendono superfici agricole investite prevalentemente a seminativi. Si richiama altresì il punto 20.4 del parere VAS, che riporta: *"nell'attuazione di qualsiasi articolo delle NT del presente PAT ricadente all'interno degli ambiti della rete ecologica (artt: 12.10 – aree nucleo, 12.11 – isole a elevata naturalità (stepping stones), 12.12 aree di connessione naturalistica (buffer zone), 12.13 – Corridoi ecologici), eventuali interventi di semina e messa a dimora di piante arboree e arbustive dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche"*; si ritiene che la prescrizione citata vada riferita esclusivamente alla messa a dimora di piante arboree e arbustive non dirette alla produzione agricola specializzata (quali ad esempio vigneti e frutteti).

E' stata inoltre individuata un'isola ad elevata naturalità, *stepping stone*, che ha la funzione di completare gli



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

elementi di discontinuità della rete ecologica attraverso aree naturali minori poste in maniera strategica, e in grado di offrire rifugio e nutrimento per gli organismi mobili.

In relazione agronomica è presente un'analisi della Rete ecologica provinciale e regionale raffrontata con quella comunale.

Paesaggio

Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo

La Relazione agronomica dedica un breve capitolo (4.3) alle invarianti paesaggistiche e di natura agricolo-produttiva, che fanno riferimento alle vocazioni produttive del territorio ("... ambiti altamente specializzati nelle zone ad Ovest ed Est del territorio comunale, rispettivamente orientati verso le piante ornamentali e dei fiori da una parte e alla produzione di frutteti, in particolare melo, pero e pesco, dall'altra"), e alla presenza di importanti elementi dal punto di vista paesaggistico e ambientale ("ambiti limitrofi ai corsi d'acqua principali che assumono un ruolo ecologico e ambientale ... i filari alberati che attraversano il territorio agricolo soprattutto a margine dei corsi d'acqua").

La tavola C4 "definisce le unità di paesaggio in relazione ai fattori che uniformano l'assetto del territorio e che interagiscono fra di loro e che sono essenzialmente rappresentate dai caratteri morfologici, litologici e di copertura del suolo, proponendo invarianti di natura paesaggistica (ambiti di natura paesaggistica; l'Iconema del paesaggio: Palude dl Feniletto – Sguazzo del Vallesè; siepi e filari alberati; giardini e parchi storici; grandi alberi), di natura ambientale (ambiti di natura ambientale; corsi e specchi d'acqua principali) e di natura agricolo-produttiva (ambiti ad elevata utilizzazione agricola e agricoltura consolidata; ambiti di produzione dei fiori e delle piante ornamentali; ambiti di produzione dei frutteti)".

Si rileva inoltre che i diversi ambiti individuati nella tav. C4 (di natura paesaggistica, di natura ambientale, di natura agricolo-produttiva) per ampie porzioni di territorio si sovrappongono tra loro e coincidono.

Tuttavia, il Quadro Conoscitivo nelle sue Banche dati ha completamente omesso l'analisi paesaggistica del territorio agricolo, in quanto la matrice 07 Paesaggio del Quadro Conoscitivo risulta assente.

Non si rileva, in particolare, la Carta dell'analisi storica del paesaggio rurale (classi c0701011-c0701012) prevista dagli Atti di Indirizzo, di cui all'All. B2 alla DGR n. 3811/2009. Tale carta, individuando le testimonianze materiali con valore storico del paesaggio rurale (edifici, manufatti, ecc.) consente di valutare con dettaglio l'analisi paesaggistica del territorio comunale. Non si rinviene altresì la carta relativa alla Classificazione degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio agrario (classe c0702011), propedeutica al completamento dell'analisi paesaggistica del territorio rurale esaminato.

Economia e società – Agricoltura

Superficie agricola utilizzata

Nella tav. C2-Superficie agricola utilizzata viene rappresentata la SAU comunale che, in base a quanto dichiarato in relazione agronomica ammonta a 36,653 kmq, che corrisponde a quanto dichiarato all'art. 25 delle NT.

Da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS, emerge che la SAU, come da shapefile_SAU c1016151, ammonta 36,653 kmq, mentre come sommatoria delle categorie di uso del suolo aventi le caratteristiche specificate nell'All. B2 alla DGR n. 3811/2009, estratte dal fileshape_CopSuoloAgricolo, ammonta a 37,440 kmq. Vista la discordanza tra i valori dichiarati e quelli riscontrati nelle verifiche come sommatoria delle classi di uso del suolo, si chiede di effettuare le opportune verifiche e di rendere omogeneo il dato della SAU in tutti gli elaborati del PAT interessati dall'argomento.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Elementi produttivi strutturali

Nella tavola C5 - *Allevamenti zootecnici intensivi* vengono individuati gli allevamenti intensivi e rappresentate le relative fasce di rispetto. Inoltre, nella tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale sono stati individuati anche gli allevamenti nei comuni limitrofi la cui fascia di rispetto potrebbe interessare i terreni del comune di Oppeano.

Il cap. 5.2 della relazione agronomica fornisce una sintetica descrizione e rappresentazione cartografica degli orientamenti colturali delle aziende agricole presenti sul territorio, con l'individuazione anche delle colture di pregio.

In conclusione, si ritiene che il quadro conoscitivo del PAT in oggetto, come sopra articolato per quanto attiene al settore agro-ambientale, corrisponda parzialmente a quanto previsto dagli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009.

Si rileva, infine, la necessità di rendere omogeneo il dato della SAU, sulla base dei rilievi precedentemente formulati, nonché i relativi elaborati del PAT interessati.

Scelte Progettuali

Si fa presente che, per quanto attiene specificatamente al PAT del Comune in oggetto, oltre alla Relazione di progetto e alle Norme tecniche, volte rispettivamente a verificare e valutare la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte progettuali, nonché a definirne le direttive, le prescrizioni ed i vincoli, sono stati esaminati, in quanto costituenti le scelte progettuali, i seguenti elaborati grafici:

- Elab. 1 - *Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale*;
- Elab. 2 - *Carta delle Invarianti*;
- Elab. 3 - *Carta delle Fragilità*;
- Elab. 4 - *Carta della Trasformabilità*.
-

Si è proceduto a verificare la rispondenza alle specifiche tecniche degli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009.

Con riferimento alla *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*, si riscontra che sono stati individuati in quanto elementi generatori di vincoli gli allevamenti zootecnici intensivi (cfr. DGR n. 3178/2004 e s.m.i.). Si nota che nella tavola non sono state riportate le fasce di rispetto (classe b0105021/07-facoltativa) generate dall'allevamento intensivo nei confronti della nuova edificazione, sebbene esse debbano intendersi come vincolo dinamico, non cogente ma ricognitivo.

Ai sensi della DGR n. 856/2012, lett. d), punto 5), comma 9 bis, rimane comunque facoltà del Comune individuare nella tav. 1 - *Carta dei vincoli* del PAT, esclusivamente gli allevamenti in quanto elementi generatori di "vincolo" e non le fasce di rispetto, nonostante già in fase di redazione di PAT siano state rappresentate nella C5- *allevamenti zootecnici intensivi* in relazione alla loro classe dimensionale.

In proposito, si ricorda che anche gli allevamenti annoverati come strutture agricole produttive, di consistenza superiore al limite della classe 1, risultano comunque assoggettati all'applicazione delle distanze minime reciproche di cui alle deliberazioni n. 3178/2004 e n. 329/2010.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Nella tav. 2 *Carta delle invarianti*, vengono individuate le invarianti di natura agricolo-produttiva relative alle “aree ad elevata utilizzazione agricola e di agricoltura consolidata” (individuate ai sensi degli artt. 7 e 10 delle Norme Tecniche del PTRC 2009), alle “aree di produzione di fiori e piante ornamentali” e di “produzione di frutteti”. In proposito si rileva che sono state recepite le indicazioni proposte della tav. C4. Rispetto al territorio agricolo aperto, inoltre, vengono classificati come invarianti di natura storico-monumentale alcuni ambiti ed elementi puntuali, nonché le pile e manufatti idraulici significativi per quanto la loro individuazione non sia supportata dalle analisi del quadro conoscitivo.

Con riferimento alla *Carta delle Fragilità*, si rileva che non vengono delimitate le aree agricole strutturalmente deboli (tema b0304) e le aree agroambientalmente fragili (tema b0305).

Riguardo a quest'ultime, si evidenzia che il Comune in oggetto è interessato dalla presenza di zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 62/2006, 100 Comuni.

“Inoltre, sempre con riferimento alla tutela del territorio agricolo, è stato verificato lo sviluppo degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previsti dall'art. 13 della LR n. 11/2004, nonché l'individuazione di quanto disposto dagli artt. 43 e 44 della medesima legge regionale; pertanto, di seguito, si espongono i seguenti rilievi articolati per punti.

- *Determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) - (art. 13, lett. f)*

In relazione agronomica, ma in particolare all'art. 25 delle Norme tecniche di piano, viene dichiarata una superficie di SAU trasformabile pari a 476.485,00 metri quadrati.

Si prescrive di aggiornare il calcolo della SAU trasformabile in base ai rilievi precedentemente formulati sulla definizione della SAU comunale, che rappresenta il fondamentale dato di partenza del calcolo medesimo.”

- *“Individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui sopra (comma 1, lett. b, dell'art. 43).*

Nelle norme tecniche si trova riscontro, all'art. 13.4, dell'individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove costruzioni e della definizione delle modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti, in particolare quelli con valore storico-ambientale.”

“In conclusione, si esprimono alcuni rilievi e prescrizioni in ordine alle Norme Tecniche del PAT, relativamente all'articolato o parte di esso da rettificare o modificare come di seguito proposto o prescritto.

- *Articolo 8.9 – Allevamenti zootecnici intensivi*

Si ricorda innanzitutto, come riportato al punto 3 delle Prescrizioni, che le distanze minime degli allevamenti reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – stabilite dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, sopra citato si applicano non solamente agli allevamenti intensivi ma



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

anche a quelli con nesso funzionale che hanno una consistenza superiore al limite della classe 1.

Si ritiene, per completezza e chiarezza, che il primo capoverso dell'articolo vada integrato in tal senso.

Alla fine del primo comma delle Prescrizioni, dopo il riferimento normativo "DM 7 aprile 2006" si prescrive l'inserimento delle parole "e sue modifiche e integrazioni, e del vigente Programma di Azione Regionale per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola".

In ordine al disposto del terzo comma *"La fascia di rispetto degli allevamenti è considerata come vincolo dinamico, non cogente ma ricognitivo, la cui ampiezza può variare secondo le condizioni rilevabili al momento, calcolata sulla base dei parametri di legge vigenti al momento dell'intervento"*, si ritiene l'espressione *"rilevabili al momento"* troppo generica; ciò potrebbe dare luogo al riconoscimento delle caratteristiche di un allevamento sulla base di situazioni temporanee e transitorie (per esempio "vuoto sanitario, sospensione dell'attività per motivi legati alla presenza di epidemie, etc.), non definitive e conclusive, che non inficiano in alcun modo la possibilità da parte dell'imprenditore agricolo di riprendere l'attività qualora l'allevamento sia in possesso di idonea autorizzazione igienico sanitaria nonché sia inserito nell'anagrafica dei Servizi veterinari. In proposito, si ritiene che i Comuni debbano procedere all'individuazione degli allevamenti zootecnici presenti nel territorio aperto e alla loro classificazione ai sensi DGR n. 3178/2004 e smi, sulla base della consistenza potenziale degli allevamenti, espressa attraverso la tipologia dell'allevamento e del carico animale allevabile; ciò al fine dell'individuazione e dell'applicazione delle distanze minime reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, sia per gli allevamenti "intensivi" che per gli allevamenti annoverati quali "strutture agricolo-produttive" nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico. Si richiama inoltre l'ultima modifica intervenuta con la DGR n. 856/2012, che esplicitamente prevede che nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore siano riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di "vincolo", anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto. Si prescrive, pertanto, la modifica in tal senso del disposto citato.

Si propone, pertanto, la seguente modifica: "La fascia di rispetto degli allevamenti è considerata come vincolo dinamico, non cogente ma ricognitivo; la cui ampiezza può variare secondo le condizioni rilevabili al momento; tale dato deve inoltre essere aggiornato, sulla base dei parametri di legge vigenti al momento dell'intervento in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto. La situazione degli allevamenti deve essere riferita alla consistenza potenziale, e deve altresì tenere conto di quanto riportato nell'autorizzazione igienico sanitaria nonché nell'anagrafica dei Servizi veterinari.""

• "Articolo 11.2 – Ambiti di edificazione diffusa

Con riferimento alle prescrizioni, si ritiene di proporre lo stralcio della previsione di cui al comma 2, che consente in tali ambiti "la realizzazione dei manufatti che non rientrano nel novero delle strutture agricolo-produttive", in quanto tale espressione potrebbe dare adito ad interpretazioni contrastanti; si consideri, ad esempio, che gli allevamenti intensivi non sono classificati come strutture agricolo-produttive e pertanto, paradossalmente, potrebbero essere autorizzate negli ambiti di edificazione diffusa. Si ritiene, pertanto di stralciare il disposto citato.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

• *Art. 11.4 – Opere incongrue*

Nelle Prescrizioni, al comma 3.¹ deve essere specificato che sono comunque consentiti gli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardante la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2bis, al comma 2, dell'art. 44 della LR n. 11/2004.”

• *“Art. 11.5 - Limiti fisici alla nuova edificazione*

Nella Carta della Trasformabilità e all'art. 73 nelle NT sono stati definiti i “limiti fisici alla nuova edificazione”. Nell'organizzazione delle risorse informatiche si rinviene, tuttavia, la classe b0402112 “limiti fisici all'espansione”.

In proposito, si ricorda che i “limiti fisici all'espansione” (b0402112) si configurano – ai sensi dell'art. 13 della LR n. 11/2004 – come limiti alle espansioni previsti dal PAT. Questi concorrono sia alla tutela dei terreni destinati all'attività agricola in rapporto ai fenomeni di conflittualità urbano-rurale di tipo “quantitativo” (sottrazione dei terreni migliori all'agricoltura, inquinamento dell'acqua destinata alla irrigazione, ecc.), sia alla salvaguardia degli aspetti “qualitativi” del territorio rurale, individuabile nel riferimento alle “caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio”.

Si ricorda altresì che – ai sensi dell'art. 43 della LR n. 11/2004, comma 1, lett. c) – i “limiti fisici alla nuova edificazione” (b0402061) individuano invece ambiti in zona agricola entro i quali è inibita la nuova edificazione così come definita dall'art. 44 della LR n. 11/2004. “

• *“Art. 22 – Il territorio agricolo*

Si prescrive di stralciare al primo capoverso “Il territorio agricolo è definito sulla base dello specifico progetto urbanistico e normato ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 e s.m.i.” l'espressione “è definito sulla base dello specifico progetto urbanistico”, nonché tutto il secondo capoverso², in quanto il territorio agricolo è meglio descritto ai successivi capoversi.

• *Art. 23 – Il territorio agricolo*

¹ 3. Prima dell'approvazione del PI sui fabbricati e le attività individuati come opera incongrua sono ammessi esclusivamente interventi nei limiti di cui alla lett. b), comma 1, art. 3, del DPR 380/2001 e s.m.i., e le opere di adeguamento alle norme di sicurezza, antinfortunistica, igiene pubblica, prevenzione incendi e benessere degli animali: per quanto attiene agli allevamenti zootecnico-intensivi o agricolo-produttivi di cui all'Art. 8.9 - Allevamenti zootecnici intensivi, non sono ammessi interventi che comportino aumenti delle distanze minime fissate per legge tra questi e le abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate)

² Il territorio agricolo è parte integrante del sistema del territorio aperto.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Nelle Prescrizioni, comma 1, primo trattino dell'elenco, si prescrive di sostituire la parola "dichiarazione" con la parola "attestazione".

Nelle Direttive e Compiti del PI si prescrive la riformulazione del comma 2 nel modo seguente:

"Assieme alla schedatura dovrà essere prodotta una attestazione puntuale della non funzionalità delle strutture agricole produttive sulla base di una analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato che contenga almeno le seguenti informazioni:

- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- i riferimenti catastali;
- l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- la tipologia e consistenza degli allevamenti;
- l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei volumi e loro uso;
- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa.

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso delle strutture agricole-produttive non più funzionali alla conduzione del fondo quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel PI, nel caso che la proprietà del fabbricato non sia in alcun modo riconducibile ad un imprenditore agricolo, la suddetta attestazione puntuale potrà avvenire nelle forme di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal proprietario stesso.

Si prescrive inoltre l'integrazione del comma 3 con la seguente espressione: "La valutazione sarà definita altresì da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione".

• *"Art. 24.2 - Miglioramenti fondiari*

Si prescrive il perfezionamento dell'articolo normativo in questione e di rendere il disposto coerente con la LR n. 44/1982, specificando che spetta alla Regione la competenza ad approvare e autorizzare i miglioramenti fondiari con asporto del materiale di risulta entro i 5.000 mc."

• *"Art. 25 - Utilizzo della zona agricola*

Si chiede di rivedere il calcolo delle SAU trasformabili, alla luce dei rilievi precedentemente formulati."

"Infine si prescrive di stralciare la frase "La conversione nell'ambito comunale di un'area in Superficie Agricola Utilizzata (SAU) o in superficie destinata ad Arboricoltura da legno o a Bosco, previa classificazione di un'area avente alla data di adozione del PAT diversa classificazione da queste, consente la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un'analoga superficie, nel rispetto della disciplina di Piano", in quanto di dubbia interpretazione e comunque già trattasi di disposizioni disciplinate dalla LUR e non di competenza del PAT."

Validazione Quadro Conoscitivo

Relativamente all'adeguamento alle specifiche di redazione lett. a) e f) atti di indirizzo approvati con D.G.R.V. n. 3178 dello 08/11/2004, viste le nuove integrazioni documentali inviate, il Direttore Regionale della Sezione Urbanistica con decreto n. 74 del 09/09/2015, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12/12/2006.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Parere della U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV)

La commissione regionale VAS con parere n. 67 del 23/04/2015 ha espresso ai sensi dell'art. 15 del DLGS 152/2006 e, per quanto riguarda la Vinca, della D.G.R. n° 3173/2006 il proprio parere positivo sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Oppeano.

CONSIDERAZIONI

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia, così come richiamata all'Art. 8.3 "Elettrodotti/Fasce di rispetto" delle NTO del PAT in oggetto.

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'*edificazione diffusa* viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie sia gli Ambiti a prevalente destinazione residenziale, relativi ad aree quasi completamente edificate, collocate in zona agricola o comunque fuori dalle aree più propriamente urbanizzate, sia gli Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva, relativi ad aree a destinazioni d'uso principalmente produttiva, alcune derivanti da zone "D1 - completamente produttivo" del PRG vigente nelle quali non sono prevedibili particolari sviluppi strategici data la loro collocazione non a ridosso della Rete viaria principale esistente o di programmazione, integrate con congrui ambiti rilevati dal PAT in cui è riscontrata la presenza di attività produttive esistenti, le più individuate dal PRG vigente quali "Attività produttiva da confermare" o quali attività fuori zona schedate.

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Si condividono in gran parte le proposte di PAT che necessitano comunque di alcune prescrizioni e precisazioni in merito alle proposte pianificatorie del PAT stesso.

Pertanto si prescrive di predisporre estratti cartografici delle aree non confermate dal PAT, da approvare in conferenza di servizi.

Nel merito delle Osservazioni

Complessivamente le osservazioni pervenute sono **27**, di cui **10** fuori termine, identificate con il suffisso “f.t.”, e **4** pervenute nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT, identificate con il prefisso “P.”.

I criteri seguiti per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:

- sono state accolte tutte le Osservazioni, o le parti di Osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;
- sono state accolte le Osservazioni che riguardavano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono state accolte tutte le Osservazioni che, se coerenti con gli obiettivi del documento preliminare, sono relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono state accolte le Osservazioni, pur condivisibili, che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda.

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
P-1	prot. 9228 del 10-06-2014	intero territorio comunale Contenuto: presa d'atto avvenuta adozione e raccomandazione generica	Contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. Il Parere in oggetto consta del riconoscimento di avvenuta adozione del PAT, per altro ribadendo che qualora il PAT comporti opere a carico del Servizio Idrico Integrato, queste per poter essere realizzate devono essere coerenti con quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata di AATO Veronese e con i contenuti del Piano d'Ambito del 2011. Il parere quindi non interviene nel merito dei contenuti del PAT. Pertanto si PRENDE ATTO della comunicazione, rilevando che gli elaborati non necessitano di essere adeguati.
P-2	prot. 9335 del 11-06-2014	intero territorio comunale Contenuto: elenco elettrodotti e normative vigenti	Contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. Il Parere in oggetto consta dell'elenco degli elettrodotti della Terna che interessano il territorio comunale, tutti già individuati nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT, nonché di una sintesi della vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, che trova riscontro con quanto già indicato all'interno



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>dell' Art. 8.3 - Elettrodotti/Fasce di rispetto delle Norme Tecniche del PAT adottato.</p> <p>Il parere quindi trova pieno riscontro con i contenuti del PAT.</p> <p>Pertanto si PRENDE ATTO della comunicazione, rilevando che gli elaborati non necessitano di essere adeguati.</p>
P-3 f.t.	prot. 10007 del 24-06-2014	<p>Polo Siderurgico Vallese (loc. P-3-1) + Boscoriondo (loc. P-3-2) + Centro dell'ospitalità e delle relazioni di Oppeano (loc. P-3-3)</p> <p>Contenuto: varie richieste</p> <p>Punto 1) ridefinizione area urbanizzazione consolidata del Polo Siderurgico sui limiti edificazione esistente, escludendo le aree non edificate e in particolare l'area di espansione produttiva di 42.447 mq classificata come D2 di espansione dalla Variante al PRG di adeguamento al PAQE;</p>	<p>Contributo pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT. Il parere sviluppa la seguente serie di punti distinti:</p> <p>Parere P.3 - Punto 1) Nel merito di tale punto si rileva che il limite del consolidato produttivo indicato dal PAT coincide con quanto presente nel PRG vigente, dato che l'area di 42.447 mq indicata nel parere come D2 di espansione è <u>nel PRG vigente classificata come D1 di completamento</u> come da modifiche introdotte nella variante al PRG relativa al recepimento della variante n. 4 al PAQE a seguito del parere favorevole alla variante reso dal Dirigente Regionale della sezione urbanistica con nota prot. n. 595053 del 21.12.2011.</p> <p>Pertanto si ritiene il parere NON ACCOGLIBILE</p>
		<p>Punto 2) implementazione del Rapporto ambientale, relativamente al Polo Siderurgico, sviluppando un'analisi maggiormente dettagliata dei possibili impatti inquinanti cumulativi e delle potenziali criticità ambientali al fine di prevedere già nel PAT eventuali misure di mitigazione e compensazione;</p>	<p>Parere P.3 - Punto 2) Si rileva che per l'ambito in oggetto il PAT ha individuato nelle tavole di progetto le maggiori criticità esistenti, rilevando quanto indicato nel merito nella pianificazione superiore vigente, ed in particolare: Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: - localizzazione di area a Rischio incidente rilevante di cui all'Art. 8.7; - localizzazione Obiettivi, sistemi, luoghi dei Piani d'Area di cui Art. 7.4; Tav. 3 Carta delle Fragilità: - Area idonea, Area idonea a condizione di cui all'Art. 10.1.1; - Fascia delle risorgive di cui all'Art. 10.4.4; - Sito potenzialmente inquinato di cui all'Art. 10.4.8; Tav. 4.a Carta della Trasformabilità: - Ambiti di programmi complessi di cui all'Art. 11.10.</p> <p>Inoltre, si rileva che il PAT non prevede, per questo ambito consolidato come per altri, misure dirette e puntuali di mitigazione, provvedendo invece di stabilire a livello normativo tutte le varie possibili azioni di mitigazione e compensazione che spetterà poi al PI mettere in campo: vedere a riguardo i contenuti dell' Art. 16 - Azioni di Mitigazione e</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>Compensazione del sistema insediativo, ambientale e paesaggistico delle NT del PAT.</p> <p>Si reputa infatti corretto che il PAT si limiti a predisporre la programmazione strutturale strategica, lasciando al PI le disposizioni operative e la loro localizzazione puntuale; è infatti il PI che, in coerenza e in attuazione del PAT, <i>“individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi ...”</i> come da c.3 art. 12 – Il Piano Regolatore Comunale della L.R. 11/04.</p> <p>In tal senso si rammentano anche i contenuti della lettera g), c. 2, Art. 17 – Contenuti del Piano degli interventi (PI) della L.R. 11/04, che stabilisce che spetta al PI di provvedere ad <i>“individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;”</i></p> <p>Per quanto attiene alle considerazioni relative al <u>Rapporto ambientale</u>, il Valutatore incaricato per la VAS del PAT rileva che non si è ritenuto necessario sviluppare analisi maggiormente dettagliate in quanto tali quantificazioni e localizzazioni sono comunque demandate alla fase attuativa della progettazione degli interventi in quanto, come da secondo comma Art. 37 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) delle NT del PAT, <i>“Le mitigazioni sono definite come misure, contestuali alle azioni di trasformazione, atte a minimizzare gli effetti dell’antropizzazione. In quanto tali, andranno applicate contestualmente ai singoli progetti di trasformazione urbana, ossia solamente dopo la caratterizzazione e stima degli effetti negativi sull’ambiente, solo cioè dopo aver conosciuto l’entità e l’estensione complessiva degli effetti negativi e la loro propagazione ed estensione.”</i></p> <p>A riguardo il Valutatore rileva che il Rapporto Ambientale si è limitato a sviluppare i dati e le pressioni generali, senza sviluppare una valutazione specifica per questa o per altre aree, anche in considerazione che trattasi di ambito di fatto già consolidato, verificando nel contempo che il PAT predisponga per il PI, ai sensi Art. 17, c. 2, lettera g) della L.R. 11/04, gli opportuni strumenti di valorizzazione e sostenibilità ambientale, quali quelli contenuti nell’Art. 16.2 - Compensazione ambientale delle Norme Tecniche del PAT (anche alla luce delle prescrizioni espresse a riguardo di tale articolo nel Parere VAS n. 67 del 23/04/2015). Il Valutatore reputa che, in sede di PI, l’attività attualmente regolarmente in essere potrà essere coinvolta in specifiche valutazioni, attinenti la programmazione urbanistica, nell’ambito di attività di ampliamento per le quali, ai sensi della attuale normativa del PAT, si dovrà effettuare una verifica della necessità di eventuali azioni di miglioramento del tessuto edilizio previa mitigazione degli elementi detrattori o delle situazioni di contrasto tramite adozione di eventuali misure di Mitigazione ambientale delle strutture, o a stabilire l’eventuale attuazione tramite PUA e conseguente verifica di assoggettabilità con le relative eventuali misure di mitigazione/compensazione.</p> <p>Pertanto si ritiene il parere NON ACCOGLIBILE.</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
		<p>Punto 3) prevedere già nel PAT di adeguate fasce di mitigazione in adiacenza alle aree di urbanizzazione consolidata, in particolare nelle aree inserite dai Programmi complessi che possono generare forti pressioni sulle matrici della VAS;</p>	<p>Parere P.3 - Punto 3) Nel merito di tale punto si richiama quanto detto al precedente punto 2), ribadendo che il PAT ha specificatamente optato di non indicare puntualmente dove si debbono collocare tali aree di “mitigazione”, dovendosi limitare ad indicare a livello normativo le aree nelle quali dovranno essere realizzate in sede di PI (vedere a riguardo i contenuti dell’Art. 16 - Azioni di Mitigazione e Compensazione del sistema insediativo, ambientale e paesaggistico e dell’ Art. 16.2 - Compensazione ambientale, anche alla luce delle prescrizioni espresse a riguardo di tale articolo nel Parere VAS n. 67 del 23/04/2015).</p> <p>Per quanto attiene alle considerazioni relative al <u>Rapporto ambientale</u>, il Valutatore incaricato per la VAS del PAT rileva che la valutazione ambientale strategica avviene non solo per singola ATO, ma per intero territorio comunale per cui le misure di compensazione (nello specifico costituite da aree boscate) sono individuate globalmente per l’intero territorio di Oppeano, visto che i benefici indotti sono comunque di livello sovralocale e puntuale. Si evidenzia che in sede di istruttoria è stata prodotta una tavola integrativa con individuazione, sebbene indicativa, delle aree di ricaduta delle fasce di mitigazione ambientale. Tale osservazione trova dunque risposta nella procedura di istruttoria VAS. La definizione delle stesse avverrà contestualmente alla attuazione del P.I. che ne prevederà anche il dimensionamento e la relative modalità di realizzazione. Il parere non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo.</p> <p>Pertanto si ritiene il parere NON ACCOGLIBILE.</p>
		<p>Punto 4) attivazione di concertazioni preliminare con comuni limitrofi e/o PATI tematici, in particolare per gli accordi pubblico-privati art. 6 per i programmi complessi;</p>	<p>Parere P.3 - Punto 4) Nel merito di tale punto, si rileva che il parere fa riferimento o a procedure attinenti al PI (concertazione preliminare agli accordi pubblico-privati art. 6) o a percorsi pianificatori alternativi a quello ora posto in oggetto (PATI tematici). Quindi entrambe le proposte fanno riferimento a fasi temporali e/o attività successive ora non in discussione. Per altro si rammenta che, ai sensi delle normative vigenti, gli Accordi in oggetto devono, oltre a essere conformi alle previsioni urbanistiche contenute nel PAT, essere soggetti alla procedura di cui all’art. 18 della LRV n. 11/2004; infatti ai sensi c. 3 art. 6 L.R. 11/04, “<i>L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.</i>”, e come tale non può che essere soggetto alle forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati, specificatamente previste dalla normativa vigente in fase di <u>adozione del PI</u> (c. 2, art. 18, L.R. 11/04).</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			Pertanto, ai fini del PAT, si ritiene il parere NON PERTINENTE .
		Punto 5) considerati i possibili impatti, che i possibili ampliamenti del Polo Siderurgico, vengano sottoposti ad opportuna Verifica di Assoggettabilità VAS;	<p>Parere P.3 - Punto 5)</p> <p>Nel merito si tratta di un ambito già del tutto attuato, interessato da tre differenti attività in essere, tutte con attività perfettamente funzionanti che, anche recentemente, hanno in buona parte assestato la loro struttura produttiva.</p> <p>Per altro si riscontra che la possibile azione di aumento della struttura esistente – riportata nel PAT come da PRG vigente – è riconducibile ad un 10/12 % dell'area già in uso da parte dell'intero Polo Siderurgico esistente; si tratta quindi più che di una vera e propria azione di “ampliamento/espansione” di un eventuale semplice “consolidamento” dell'esistente.</p> <p>Inoltre si rileva che il PI può sempre decidere motivatamente di assoggettare a PUA anche porzioni di consolidato e quindi – conseguentemente – ad opportuna Verifica di Assoggettabilità VAS, reputando per tanto non necessario indicare in sede di PAT l'obbligo della verifica di assoggettabilità stessa.</p> <p>Infatti, ai sensi dell'Art. 11.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, punto 1 risulta che “Il PI per tali Ambiti di urbanizzazione consolidata: ... disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo (punto 1, lett. c)) ... individua le possibilità di trasformazione (riqualificazione/riordino e/o completamento) del sistema insediativo all'interno o in adiacenza alle aree residenziali e/o produttive consolidate esistenti (punto 1, lett. d)) ... indica, per le parti di territorio da trasformare di cui al punto precedente, gli eventuali strumenti attuativi (punto 1, lett. e))”.</p> <p>Analoghe considerazioni emergono anche alla luce del parere VAS che, a fronte del fatto che il Valutatore nel fascicolo integrativo relativo al PUNTO 2 in tema dei programmi complessi del PAT prevedeva l'assoggettamento sia per l'“attuazione” che per il “completamento” degli ambiti complessi stessi, il Punto 2.2 del parere finale VAS, nel far proprie le suddette conclusioni del fascicolo relativo al PUNTO 2, ha specificatamente previsto l'obbligo dell'assoggettabilità per la sola “attuazione”, inserendo solo la prima delle due categorie indicate dal Valutatore limitandole quindi alle sole aree soggette in sede di PI a Strumento Urbanistico Attuativo (PUA).</p> <p>Ciò premesso, la richiesta sviluppa argomenti che potranno essere compiutamente analizzati solo con la definizione del futuro Piano degli Interventi, attenendo ad una progettazione di dettaglio che non rientra nelle competenze del PAT.</p> <p>Pertanto, ai fini del PAT, si ritiene il parere NON PERTINENTE e da rinviarsi al PI.</p> <p><u>Valutazione ambientale strategica:</u></p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>per quanto attiene al parere P.3 - Punto 5) le considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell' attuale PRG vigente così come indicato al precedente parere P.3 - Punto 1), ripropongono come urbanizzazione consolidata un'area che qualora il PI decida – ai sensi del punto 1, lett. e), DIRETTIVE E COMPITI DEL PI , Art. 11.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata delle NT del PAT – di assoggettare ad uno strumento attuativo sarà nell'ambito del PUA stesso sottoposta a valutazione ambientale strategica puntuale, e in tale sede si verificherà la sostenibilità della trasformazione. Il PAT, ha carattere di programmazione ed in quanto tale domanda ad una fase più operativa (P.I.) la verifica per tali ambiti consolidati della necessità di eventuali PUA, nonché la relativa definizione in termini progettuali (indicazioni e tipologia di destinazione, planivolumetrico...) degli impatti. Se l'ambito sarà assoggettato a PUA, la relativa verifica di assoggettabilità (Dlgs. 152/2006, art 12.) sarà oggetto di valutazione dalla VAS regionale.</p> <p>Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.</p>
		<p>Punto 6) non appropriata l'azione 3-b3-01 di espansione residenziale in loc. Boscoriondo;</p>	<p>Parere P.3 - Punto 6)</p> <p>Nel merito di tale punto si rileva che l'ambito di trasformazione in oggetto indicato dal PAT coincide con quanto già presente nel PRG vigente.</p> <p>Inoltre, per quanto attiene alla vicinanza ad un allevamento intensivo, si rileva che stanti le valutazioni condotte in sede di PAT (vedere la Tavola A.A.C.5 "Allevamenti zootecnici intensivi" e la relativa "Relazione di commento alle analisi agronomiche e ambientali"), ed alle verifiche integrative condotte dallo Studio Benincà, l'ambito in oggetto non ricade in alcuna Fascia di rispetto di allevamento zootecnico intensivo.</p> <p>Infatti nel merito lo Studio Benincà, incaricato per le Analisi Agronomiche del PAT, rileva che, in base alle analisi condotte, alla documentazione fornita dall'amministrazione comunale e sulla base dei dati forniti dai conduttori degli allevamenti situati nella zona limitrofa all'area in oggetto, non emergono, in riferimento ai contenuti dell'osservazione, incompatibilità urbanistiche tra le azioni di piano indicate nella Tavola 4 della Trasformabilità e le aree di rispetto degli allevamenti. Infatti dalla sovrapposizione di queste con l'area di espansione residenziale in loc. Boscoriondo, questa risulta ricadere esternamente alle fasce di rispetto generate dagli allevamenti intensivi. Pertanto per gli allevamenti in oggetto, identificati nelle Analisi Agronomiche come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° allevamento 38 – cod. azienda 055VR096 relativo a "MICHELONI LUCIANO"; - N° allevamento 39 – cod. azienda 055VR072 relativo alla " SOCIETA' AGRICOLA BOSCORIONDO DI PEDRINI MICHELE ED EZIO S.S"; <p>si confermano in pieno i dati già presenti nella Relazione di commento alle analisi agronomiche e ambientali e nella Tavola A.A.C.5 - Allevamenti zootecnici intensivi.</p> <p>Pertanto si ritiene il parere NON ACCOGLIBILE.</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
		<p>Punto 7) chiarimenti sul programma complesso A.9 “Centro dell’ospitalità e delle relazioni di Oppeano” e sua sottoposizione ad opportuna Verifica di Assoggettabilità VAS</p>	<p>Parere P.3 - Punto 7) Nel merito di tale punto si rileva che quanto indicato dal PAT per l’ambito in oggetto coincide con quanto già presente nella vigente Variante di PRG di adeguamento al PAQE, che classifica l’area come “Zona D1 - completamento produttivo”. Nel merito della terminologia utilizzata, si riporta quanto indicato nella Relazione Illustrativa alla suddetta Variante di PRG “<i>Il centro dell’ospitalità e delle relazioni di Oppeano, inizialmente inserito nel novero dell’art. 85 bis Filiera ricreativa dei paesaggi di Oppeano, quale attività prettamente ricettiva e di supporto organizzativo alle importanti realtà produttive limitrofe, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni [al PAQE, N.d.r.] è stata inserita nell’art. 18 bis Filiera di eccellenza di Oppeano, quale realtà volta al produttivo, pur mantenendo la stessa denominazione</i>”.</p> <p>Si richiamano inoltre i contenuti della vigente Convenzione urbanistica registrata al n. 827 del 07.09.2011 tra il Comune di Oppeano e la ditta Faedo, nonché della DGC n. 131 del 05.08.2011 di approvazione dello schema di accordo, entrambe stese in occasione della vigente Variante di PRG di adeguamento al PAQE.</p> <p>Pertanto le funzioni previste e le modalità di intervento in tale ambito coincidono necessariamente con quanto previsto dalle norme del PAT all’ Art. 11.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata e all’ Art. 11.10 - Ambiti di programmi complessi.</p> <p>Inoltre si rileva che il PI può sempre decidere motivatamente di assoggettare a PUA anche porzioni di consolidato e quindi – conseguentemente – ad opportuna Verifica di Assoggettabilità VAS, reputando per tanto non necessario indicare in sede di PAT l’obbligo della verifica di assoggettabilità stessa.</p> <p>Infatti, ai sensi dell’Art. 11.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, punto 1 risulta che “Il PI per tali Ambiti di urbanizzazione consolidata: ... disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo (punto 1, lett. c)) ... individua le possibilità di trasformazione (riqualificazione/riordino e/o completamento) del sistema insediativo all’interno o in adiacenza alle aree residenziali e/o produttive consolidate esistenti (punto 1, lett. d)) ... indica, per le parti di territorio da trasformare di cui al punto precedente, gli eventuali strumenti attuativi (punto 1, lett. e))”.</p> <p>Pertanto, ai fini del PAT, si ritiene il parere NON ACCOGLIBILE.</p> <p><u>Valutazione ambientale strategica:</u> <i>nel merito del parere P.3 - Punto 7 valgono le valutazioni fatte nel caso del precedente Punto 5) medesimo parere P.3, a cui si rimanda. Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.</i></p>
P-4 f.t.	prot. 10127 del 25-08-2014	intero territorio comunale Contenuto: parere favorevole sul PAT, e nota relativa all’Art. 8.4 delle Norme	<p>Contributo pervenuto nell’ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l’adozione del PAT.</p> <p>Il Parere in oggetto consta dell’elenco dei metanodotti Snam che</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
		Tecniche del PAT relativamente alla dimensione delle fasce di rispetto dai gasdotti ed elenco condotte di competenza	<p>interessano il territorio comunale, tutti già individuati nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT, ma con fasce di rispetto lievemente discordi, che possono quindi essere perfezionate già in sede di PAT.</p> <p>Pertanto si ritiene il parere ACCOGLIBILE.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:</p> <p>Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, ridimensionamento delle fasce di rispetto di cui alla voce Gasdotti/Fasce di rispetto D.M. 24/11/1984 Art. 8.4, adeguandone la dimensione ai limiti indicati dal parere.</p> <p>Norme Tecniche, modifica all' Art. 8.4 - Gasdotti/Fasce di rispetto D.M. 24/11/1984 del PAT, PRESCRIZIONI E VINCOLI, secondo punto sostituire il testo “<i>da un minimo di 11 m a un massimo di 11,50 m</i>” con il testo “<i>da un minimo di 8 m a un massimo di 21 m</i>” lasciando invariato il resto dell'articolato.</p>
O-01	prot. 8615 del 28-05-2014	ATO 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: inserimento del proprio allevamento nell'elenco degli allevamenti zootecnici	<p>La richiesta attiene alla segnalazione a Cà degli Oppi Via Pozze di un possibile allevamento zootecnico, non riportato nell'indagine condotta in sede di stesura del PAT, per il quale viene domandata la classificazione quale allevamento zootecnico intensivo da individuarsi in Tavola 1 dal PAT ai sensi dell'omonimo art. 8.9 delle Norme Tecniche.</p> <p>Sulla base delle indicazioni avanzate, lo Studio Benincà ha condotto delle verifiche integrative che hanno confermato solo in parte quanto chiesto dalla osservazione,</p> <p>Infatti nel merito lo Studio Benincà, incaricato per le Analisi Agronomiche del PAT, rileva che a seguito dell'osservazione è stato effettuato il sopralluogo dal quale è emerso che, pur trattandosi di una struttura agricolo-produttiva destinata ad allevamento di manze da carne assente nella precedente indagine condotta in sede di stesura del PAT, ai sensi della DGR 856/2012 non ha una classe dimensionale tale da comportarne l'individuazione quale allevamento zootecnico intensivo.</p> <p>Nel dettaglio trattasi di allevamento in connessione con il fondo agricolo con i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° allevamento: 44 - Codice azienda: 055VR032 - Specie: BOVINI - Denominazione allevamento: Soave Pierino - Classe: 1 - Punteggio: 0-30 - Distanza dai limiti della zona agricola: non intensivo, allevamento in connessione con il fondo agricolo <p>L'allevamento non risulta quindi intensivo e non necessità quindi di essere inserito nella Tavola 1 del PAT ma, come richiesto nell'osservazione,</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>l'allevamento in oggetto dovrà essere comunque riportato nella Relazione di commento alle analisi agronomiche e ambientali, inserendolo nell'elenco degli allevamenti zootecnici presenti sul territorio comunale.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE IN PARTE, nei limiti sopra indicati di solo aggiornamento elenco allevamenti zootecnici.</p>
O-02	prot. 9096 del 06-06-2014	ATO 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: cambio destinazione urbanistica in zona agricola	<p>La richiesta fa riferimento a un'area connessa ad attività agricola con allevamento zootecnico, che il PAT ha inserito all'interno di un Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale, sulla scorta del PRG vigente che classifica l'area come zona B di completamento residenziale. Dai dati riportati nella "Relazione di commento alle analisi agronomiche e ambientali" emerge che il fabbricato è destinato ad allevamento non intensivo di bovini: sulla base delle indicazioni avanzate, lo Studio Benincà ha condotto delle verifiche integrative che hanno confermato quanto già rilevato.</p> <p>Infatti nel merito lo Studio Benincà, incaricato per le Analisi Agronomiche del PAT, rileva che le analisi agronomiche condotte, sulla base dei dati forniti dall'amministrazione comunale e dal proprietario hanno portato a classificare tale allevamento come "struttura agricolo-produttiva" destinata ad allevamento di bovini da carne che, ai sensi della DGR 856/2012, non rientra tra gli allevamenti zootecnici intensivi. Attualmente non vi sono capi in allevamento. Si confermano quindi in pieno i dati già presenti nella Relazione di commento alle analisi agronomiche e ambientali e nella Tavola A.A.C.5 - Allevamenti zootecnici intensivi per l'allevamento in connessione con il fondo agricolo identificato come:</p> <p>- N° allevamento 26 – cod. azienda 055VR041 relativo a "PASINI REMO E MAURIZIO".</p> <p>La variazione di zona richiesta non risulta coerente con le linee progettuali del PAT adottato, in considerazione che il PAT, in coerenza con il PRG, ha individuato nell'abitato di Cà degli Oppi un nucleo insediativo a prevalente destinazione residenziale/produttiva, da sviluppare definendo precisi standard di qualità del vivere e dell'abitare, mentre la richiesta – se accolta – andrebbe ad incrementare ulteriormente le possibilità di una negativa contiguità di tessuti insediativi a funzioni differenti.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE.</p>
O-03	prot. 9098 del 06-06-2014	ATO 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: ampliamento zona D	<p>La richiesta fa riferimento ad un'area inedita posta a margine della SS 434, in parte già in uso alla ditta Usvardi s.r.l., ditta esercitante attività di trattamento rifiuti prevalentemente indirizzata al recupero, raccolta e smaltimento carta da macero. La ditta risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con iscrizione ordinaria alla Categoria 8 (Commercio e intermediazione di rifiuti), potendo pertanto – potenzialmente – trattare tipologia di rifiuti "Pericolosi e Non Pericolosi" provvedendo alla gestione di raccolte differenziate e smaltimento di rifiuti industriali e urbani, così</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>come dichiarato nell'home page della ditta.</p> <p>Attualmente la ditta sviluppa la propria attività nella limitrofa area, identificata nel PAT come consolidato produttivo e nel PRG vigente come zto D, posta in aderenza ad un ambito consolidato residenziale relativo ad una zona di espansione residenziale di recente urbanizzazione presente tra Via Olmo e Via dei Bursi.</p> <p>Ciò premesso, in considerazione della vicinanza dell'area al centro abitato, si reputa che ogni eventuale aumento del carico urbanistico nei limiti dell'attuale dimensionamento dell'ATO di appartenenza dell'ambito non potrà in alcun modo addurre all'introduzione di lavorazioni di trattamento rifiuti diverse da quelle in atto autorizzate, relative in particolare alla sola raccolta e smaltimento carta da macero. Per altro il PI – ai sensi del punto 1, lett. e), DIRETTIVE E COMPITI DEL PI , Art. 11.1 “Ambiti di urbanizzazione consolidata” delle NT del PAT – potrà eventualmente valutare se assoggettare a PUA tale ambito.</p> <p>Per quanto attiene alle considerazioni relative al <u>Rapporto ambientale</u>, il Valutatore incaricato per la VAS del PAT rileva che l'osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo in quanto le considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell'attuale strumento (dimensionamento dell'ATO in termini di m²/m³ e SAU) non altera le valutazioni dei sistemi ambientali analizzati dal rapporto ambientale. Nel caso che il PI preveda di assoggettare l'ambito a PUA, l'attuazione di tale area sarà assoggettata a relativa verifica di assoggettabilità (Dlgs. 152/2006, art 12.), in quanto allo stato attuale non è dettagliata in termini progettuali (indicazioni e tipologia di destinazione, planivolumetrico...). Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.</p> <p>Si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE, nei limiti suddetti di un ampliamento del limitrofo Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale ma condizionato al divieto di introdurre lavorazioni di trattamento rifiuti diverse da quelle in atto autorizzate.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:</p> <p>Tavola 4.a - Carta della Trasformabilità, ampliamento del limitrofo Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale di cui all' Art. 11.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata del PAT, nei limiti definiti dalla richiesta.</p> <p>Norme Tecniche, inserimento all' Art. 11.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata del PAT, PRESCRIZIONI, dopo il punto 6, di un nuovo punto 7 con il seguente testo:</p> <p>“7. Per quanto attiene alla ditta Usvardi s.r.l. presente in un Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<i>commerciale a Cà degli Oppi, eventuali aumenti del carico urbanistico dell'ambito non potranno in alcun modo addurre all'introduzione di lavorazioni di trattamento rifiuti diverse da quelle già in atto autorizzate, relative in particolare alla sola raccolta e smaltimento carta da macero.”</i> .
O-04	prot. 9099 del 06-06-2014	ATO 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: cambio di destinazione d'uso da consolidata produttiva e commerciale a residenziale	<p>La richiesta fa riferimento ad alcuni fabbricati residenziali connessi alla limitrofa attività produttiva “Gruppo Manara” che il PAT ha inserito all'interno di un Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva, sulla scorta del PRG vigente che classifica l'area come zona D1 di completamento produttivo.</p> <p>La variazione di zona richiesta non risulta coerente con le linee progettuali del PAT adottato, in considerazione che il PAT, in coerenza con il PRG, ha individuato nell'abitato di Cà degli Oppi un nucleo insediativo a prevalente destinazione residenziale/produttivo, da sviluppare definendo precisi standard di qualità del vivere e dell'abitare, mentre la richiesta – se accolta – andrebbe ad incrementare ulteriormente le possibilità di una negativa contiguità di tessuti insediativi a funzioni differenti.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE</p>
O-05	prot. 9556 del 16-06-2014	ATO 3 – loc. Ponte dell'Ebreo Contenuto: chiede ampliamento zona servizi	<p>La richiesta avanzata dalla Fondazione Giovani Amici Veronesi GAV, onlus, operante nel settore Sociale e Socio-sanitario per l'accoglimento in Comunità Alloggio o in Gruppi Appartamento di soggetti portatori di handicap psichico, fa riferimento all'area di Via Lino Lovo sviluppata presso il Centro Scuola Agricola “Gambaro Ivancich”.</p> <p>Il PAT ha individuato tale area quale Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti o di programmazione, sulla scorta della Variante al PRG di “Adeguamento Piano Regolatore Generale alla variante n. 4 al PAQE” che – sulla base della segnalazione nella Tavola 1b del Piano d'Area PAQE della “Scuola dell'agricoltura” – ha classifica l'area come zona F-Servizi pubblici. Si segnala inoltre l'incidenza sull'area esistente della fascia di rispetto di un elettrodotto di proprietà di Terna S.p.a. (Linea 380 kv a terna singola “Dugale – Nogarole Rocca” cod. 21.358), che passa a nord dell'edificio, così come riportato nella Tav. 1 del PAT.</p> <p>Ciò premesso, la variazione di zona richiesta risulta in buona parte già contenuta nell'ambito possibile, eccettuato un modesto allineamento dell'area a nord dell'edificio ai limiti di proprietà, in area che risulta classificata nel PAT quale zona agricola.</p> <p>Nel merito della presenza della fascia di rispetto elettrodotto, si ritiene - ai fini della sicurezza - del tutto sufficiente il contenuto dell'Art. 8.3 - Elettrodotti/Fasce. In particolare si rileva che ai sensi del punto 3, lettera b) delle PRESCRIZIONI, in tali fasce gli interventi sono assentibili “purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto”.</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>Inoltre, sempre nelle PRESCRIZIONI, è specificato che l'indicazione grafica delle fasce di rispetto sulle tavole del PAT ha valore di massima di "area di attenzione" in cui, ai fini dell'applicazione del DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i., andrà verificato sul campo il rispetto dei limiti massimi di esposizione stabiliti dalla legislazione vigente in materia: per gli edifici esistenti ricadenti nell'"area di attenzione" ed in cui non è garantito il rispetto dei limiti massimi di esposizione stabiliti dalla legislazione vigente in materia, sono sempre ammessi tutti gli interventi previsti dalle relative norme di zona ma, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di quattro ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e s.m.i.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE, nei termini sopra esposti di modesto riallineamento dell'area a servizi alla proprietà, rilevando che già gli elaborati prevedono in buona parte quanto richiesto.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:</p> <p>Tavola 4.a - Carta della Trasformabilità, ampliamento dell'area a Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti o di programmazione di cui all'Art. 11.9 e dell'Ambito di Programma complesso A.11 - Scuola dell'agricoltura di cui all'Art. 11.10, a discapito di area di tutela agricola di cui all' Art. 12.9, nei limiti definiti dalla richiesta.</p>
O-06	prot. 9748 del 18-06-2014	ATO 1 – Oppeano - Vallese Contenuto: chiede stralcio della tutela prevista ed individuazione zona di degrado	<p>La richiesta fa riferimento a un fabbricato che il PAT ha catalogato come "Complesso a valore testimoniale, architettonico-culturale esterno ad ambiti tutelati", in alternativa alla individuazione a Centro Storico presente nel PRG vigente, avendo valutato – alla luce dell'analisi dell'edificio condotta – che l'ambito di tutela areale andava escluso in quanto non più pertinente al contesto storico.</p> <p>Ciò premesso data la collocazione, e a fronte della documentazione sullo stato di dell'edificio presentata, la richiesta di eliminare ogni tutela dal fabbricato pare accoglibile, mentre non risulta necessaria l'individuazione di una specifica zona di riqualificazione date le modeste volumetrie esistenti nell'area; l'ambito nel PI andrà quindi classificato come zona residenziale di completamento.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE IN PARTE, nei termini sopra indicati di sola eliminazione dell'indicazione di "Complesso a valore testimoniale, architettonico-culturale esterno ad ambiti tutelati".</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:</p> <p>Tavola 4.a - Carta della Trasformabilità, eliminazione dell'indicazione di "Complesso a valore testimoniale, architettonico-culturale esterno ad ambiti tutelati" in oggetto.</p> <p>Tavola 4.b - Carta della Trasformabilità – azioni di piano, eliminazione</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			dell'azione locale c1.2-01 conseguentemente alle modifiche introdotte nella Tav. 4.a (eliminazione dell'indicazione di "Complesso a valore testimoniale, architettonico-culturale esterno ad ambiti tutelati" sopra descritti).
O-07	prot. 9749 del 18-06-2014	ATO 1 – Oppeano - Vallesse Contenuto: chiede che venga tolta la segnalazione di viabilità	<p>La richiesta agli atti fa riferimento ad una viabilità esistente – indicata dal richiedente ad uso riservato – che il PAT ha segnalato nella Tav. 1 – Carta dei vincoli quale viabilità potenzialmente soggetta a fascia di rispetto, e nella Tav. 4.a – Carta della Trasformabilità quale Percorsi pedonali/ciclopeditoni - rete locale, anche sulla scorta di analoga previsione di percorso ciclabile contenuta nel “Piano del Verde” fatto proprio nel 2007 dall’Amministrazione comunale.</p> <p>Nel merito dei rilievi mossi si richiamano i contenuti dell’ Art. 8.2 - Viabilità/Fasce di rispetto, da cui emerge che i vincoli individuati nella Tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo, potendo il PI provvedere a recepirli e aggiornarli senza che ciò costituisca variante al PAT, e dell’Art. 14.6 - Percorsi pedonali/ciclopeditoni, rete locale e rete intercomunale, che stabilisce che l’attuazione delle previsioni del PAT è legata alla definizione del progetto definitivo delle opere a cura degli Enti e Organismi promotori, potendo comunque il PI precisarne il tracciato senza che ciò comporti variante al PAT, garantendo la funzione ad essi attribuita.</p> <p>Ciò premesso, la richiesta sviluppa argomenti che potranno essere analizzati solo con la definizione del futuro Piano degli Interventi, attenendo ad una progettazione di dettaglio che non rientra nelle competenze del PAT.</p> <p>Pertanto, ai fini del PAT, si ritiene l’osservazione NON PERTINENTE e da rinviarsi al PI.</p>
O-08	prot. 9762 del 19-06-2014	ATO 1 – Oppeano - Vallesse Contenuto: eliminazione nucleo di antica origine per ampliamento stalle bovini (vedere anche osservazioni O.10 - Punto 2) limitrofa alla presente e ad analogo Contenuto)	<p>Nel merito di tale punto si rileva che l’ambito in oggetto, nel PRG vigente classificato come Zona A1 - centri storici minori, risulta classificato nel PAT come “Complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale esterni ad ambiti tutelati” soggetti all’art. 12.2 delle Norme Tecniche del PAT, avendo valutato - alla luce dell’analisi dell’edificio condotta – che l’ambito di tutela areale andava escluso in quanto non più pertinente. L’ambito nel PI andrà quindi classificato come zona agricola creando pertanto le condizioni per poter eventualmente ampliare l’allevamento in oggetto, mentre il manufatto andrà comunque soggetto ad un grado di tutela.</p> <p>Infatti, per quanto attiene alle considerazioni sul fabbricato in se, si rileva che la vetustà ed il livello di degrado di un edificio non necessariamente denotano l’assenza di valore testimoniale, architettonico-culturale dello stesso, e pertanto il manufatto è da considerarsi bene culturale soggetto a particolare tutela, costituendo invariante del PAT.</p> <p>Pertanto si ritiene l’osservazione ACCOGLIBILE, pur rilevando che gli elaborati prevedono già quanto richiesto.</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
O-09	prot. 9822 del 19-06-2014	ATO 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: modifica all'art. 11.2 delle NT del PAT	<p>La richiesta fa riferimento ai contenuti dell'Art. 11.2 - Ambiti di edificazione diffusa, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, punto 2, lettera b) Volumetria consentita per la nuova edificazione, sottopunto 2. produttiva, in cui viene stabilito che per gli Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva, ambito di cui è interessato il lotto del richiedente, l'eventuale ampliamento e/o la nuova edificazione potrà essere previsto dal PI secondo la specifica di "1600 mc per ciascuna unità risolta unitariamente con lotto minimo di 1200 mq"; l'osservazione in oggetto richiede che tale limite venga espresso con un rapporto di copertura a mq/mq – secondo il consueto parametro in uso per le zone produttive pure – invece che con un rapporto volumetrico di mc/mq.</p> <p>Nel merito si rileva che tale specifica, direttamente legata alla particolarità degli Ambiti di edificazione diffusa in questione, è legata all'analoga specifica fissata dalla norma in questione per gli Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale, dove il limite all'ampliamento e/o nuova edificazione è di "800 mc per ciascuna unità abitativa risolta unitariamente con lotto minimo di 600 mq"; quindi in entrambi i casi l'indice fondiario risulta invariato ($800/600=1600/1200$), mentre cambia solo la dimensione del lotto minimo, permettendo in tal modo una futura uniformità edilizia e di trattamento, incentivando una maggior attenzione sulle modalità di edificazione con contenimento delle altezze massime. Si ricordi infatti che, come da c. 3 Art. 11.2 in oggetto, "Il PAT prevede il contenimento dell'edificazione presente in tali ambiti oltre ad una loro complessiva riqualificazione urbanistico-edilizia e ambientale".</p> <p>Per altro, nella fattispecie dell'area oggetto di richiesta che nel PRG vigente è classificata come Zona D1 - completamento produttivo, si richiamano i contenuti della medesima lettera b) Volumetria consentita per la nuova edificazione, sottopunto 2. produttiva, in cui viene stabilito che "Per gli ambiti classificati dal PRG vigente come ZTO produttive sono ammessi interventi di nuova edificazione nel rispetto degli indici originali dello stesso PRG".</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE.</p>
O-10	prot. 9853 del 20-06-2014	ATO 1 – Oppeano - Vallese Contenuto: varie richieste Punto 1) la stalla non è un allevamento zootecnico intensivo ma funzionale al fondo	<p>La richiesta sviluppa una serie di osservazioni riferite all'ambito agricolo aziendale, nel dettaglio:</p> <p>Osservazione O.10 - Punto 1) Sulla base delle indicazioni avanzate, lo Studio Benincà ha condotto delle verifiche integrative che hanno accertato l'effettiva sussistenza delle condizioni oggettive poste dalla domanda in oggetto,</p> <p>Infatti nel merito lo Studio Benincà, incaricato per le Analisi Agronomiche del PAT, rileva che le verifiche integrative condotte sulla base dei dati</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>forniti dall'Amministrazione e dal richiedente, hanno stabilito in particolare che l'allevamento non ha una classe dimensionale tale da comportarne l'individuazione quale allevamento zootecnico intensivo e vada invece classificato come "struttura agricolo-produttiva" destinata ad allevamento di bovini da latte ai sensi della DGR 856/2012, rispondente ai seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° allevamento: 16 - Codice azienda: 055VR071 - Specie: BOVINI - Denominazione allevamento: BENATI LUIGINO - Classe: 1 - Punteggio: 0-30 (invece di 31/60) - Distanza dai limiti della zona agricola: non intensivo, allevamento in connessione con il fondo agricolo (invece di 150 m) <p>Quindi, come richiesto nell'osservazione, per l'allevamento in oggetto dovranno essere corretti i dati già riportati nella Relazione di commento alle analisi agronomiche e ambientali e dovrà esserne tolta dalla Tavola A.A.C.5 - Allevamenti zootecnici intensivi la localizzazione e relativa fascia di rispetto. Conseguentemente potrà esserne tolta dalla Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, il simbolo di Allevamenti zootecnici intensivi.</p> <p>Ciò premesso, data la richiesta avanzata ed i riscontri effettuati, si reputa corretto perfezionare il PAT ai suddetti dati aggiornati, pur richiamando i contenuti delle Norme Tecniche del PAT che all'Art. 8.9 - Allevamenti zootecnici intensivi, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, primo punto stabilisce che "Il PI potrà recepire ed aggiornare l'individuazione degli Allevamenti zootecnici intensivi, comunali ed extracomunali, verificando la persistenza di quelli riportati nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale o la presenza di nuovi allevamenti, senza che questo comporti variante al PAT".</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE, nei limiti sopra indicati dell'esclusione per l'allevamento in questione della classificazione ad allevamento zootecnico intensivo.</p> <p>Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, eliminazione del simbolo Allevamenti zootecnici intensivi ai sensi Art. 8.9 relativo all'allevamento in oggetto.</p>
		<p>Punto 2) chiede che sia tolta la corte rurale) (vedere anche osservazioni O.08 limitrofa alla presente e ad analogo Contenuto)</p>	<p>Osservazione O.10 - Punto 2) Nel merito di tale punto si rileva che l'ambito in oggetto, nel PRG vigente effettivamente classificato come Zona A1 - centri storici minori, non risulta classificato nel PAT come Corte Rurale – come erroneamente indicato nell'osservazione – ma solo come "Complessi a valore testimoniale, architettonico-culturale esterni ad ambiti tutelati" soggetti all'art. 12.2 delle Norme Tecniche del PAT, avendo valutato – alla luce dell'analisi dell'edificio condotta – che l'ambito di tutela areale andava escluso in quanto non più pertinente.</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>Per quanto attiene invece alle considerazioni sul fabbricato in se, si rileva che la vetustà ed il livello di degrado di un edificio non necessariamente denotano l'assenza di valore testimoniale, architettonico-culturale dello stesso, e pertanto il manufatto è da considerarsi bene culturale soggetto a particolare tutela, costituendo invariante del PAT. L'ambito nel PI andrà classificato come zona agricola, mentre il manufatto andrà comunque soggetto ad un grado di tutela.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE IN PARTE, nei termini sopra indicati di sola eliminazione della Zona A1 - centri storici minori, rilevando che già gli elaborati prevedono già quanto richiesto. Pertanto gli elaborati non richiedono di essere adeguati.</p>
		Punto 3) modifica art. 4.2.1 NTA PRG	<p>Osservazione O.10 - Punto 3)</p> <p>Nel merito di tale punto si rileva che la norma citata è riferita al PRG vigente ed attiene quindi ad argomenti non pertinenti al PAT adottato. Per altro i riferimenti normativi presenti nell'articolo di PRG citato sono da intendersi superati dall'introduzione della L.R. 11/04 che ha completamente modificato l'edificazione in zona agricola, compresa quella relativa agli allevamenti intensivi: si richiamano in tal senso i contenuti dell' Art. 24.4 – Allevamenti delle Norme Tecniche del PAT.</p> <p>Ciò premesso, la richiesta sviluppa argomenti che potranno essere compiutamente risolti solo con la definizione del futuro Piano degli Interventi, che vedrà l'aggiornamento delle Norme tecniche operativi vigenti sul territorio.</p> <p>Pertanto, ai fini del PAT, si ritiene l'osservazione NON PERTINENTE e da rinviarsi al PI.</p>
O-11	prot. 9913 del 23-06-2014	<p>ATO 1 – Oppeano – Vallese</p> <p>ATO 2 – Ca' degli Oppi</p> <p>Contenuto: varie richieste</p> <p>Punto 1) implementazione del Rapporto ambientale, relativamente al Polo Siderurgico, da considerarsi tra le fonti di pressione sviluppando un'analisi maggiormente dettagliata dei possibili impatti inquinanti cumulativi e delle potenziali criticità ambientali;</p>	<p>La richiesta sviluppa una serie di osservazioni attinenti a vari contenuti del PAT e del Rapporto Ambientale, le più riconducibili – per ammissione della stessa osservazione – al Parere P3 del Comune di San Giovanni Lupatoto pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT, nel dettaglio:</p> <p>Osservazione O.11 - Punto 1)</p> <p>Nel merito di tale punto si rileva che il Rapporto Ambientale ha analizzato tale ambito con la destinazione che ne deriva dall'attuale PRG e ne calcola i dati e le pressioni specifiche, ciò in quanto trattasi di ambito di fatto già consolidato per il quale il PAT non detta specifiche azioni progettuali. Lo stesso PAT tuttavia ha considerato l'area come attività esistente e rilevando, unitamente al valutatore, misure di compensazione per le attività aggiuntive, che rientrano nel bilancio complessivo del rapporto ambientale e nelle norme di carattere ambientale già individuate nel PAT adottato, come contenute nell'Art. 16.2 - Compensazione ambientale delle Norme Tecniche del PAT, anche alla luce delle prescrizioni espresse a riguardo di tale articolo nel Parere VAS n. 67 del 23/04/2015.</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>Si rileva inoltre che per l'ambito in oggetto il PAT ha individuato nelle tavole di progetto le maggiori criticità esistenti, rilevando quanto indicato nel merito nella pianificazione superiore vigente, ed in particolare:</p> <p>Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - localizzazione di area a Rischio incidente rilevante di cui all'Art. 8.7; - localizzazione Obiettivi, sistemi, luoghi dei Piani d'Area di cui Art. 7.4; <p>Tav. 3 Carta delle Fragilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area idonea, Area idonea a condizione di cui all'Art. 10.1.1; - Fascia delle risorgive di cui all'Art. 10.4.4; - Sito potenzialmente inquinato di cui all'Art. 10.4.8; <p>Tav. 4.a Carta della Trasformabilità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambiti di programmi complessi di cui all'Art. 11.10 <p>Per quanto attiene alle considerazioni relative al <u>Rapporto ambientale</u>, il Valutatore incaricato per la VAS del PAT rileva che il Rapporto Ambientale ha considerato l'attività ed gli impatti della medesima attività rilevando la necessità di proporre delle misure di compensazione per l'atmosfera che saranno attuate per le nuove attività o per l'ampliamento delle stesse, come contenute nell'Art. 16.2 - Compensazione ambientale delle Norme Tecniche del PAT (anche alla luce delle prescrizioni espresse a riguardo di tale articolo nel Parere VAS n. 67 del 23/04/2015), aree per le quali, in sede di istruttoria VAS legata al rapporto ambientale, è stata prodotta una cartografia con indicate le localizzazioni delle potenziali aree di compensazione.</p> <p>Per altro il Valutatore specifica che il PAT, ha carattere di programmazione ed in quanto tale demanda ad una fase più operativa (P.I.) la verifica per tali ambiti consolidati della necessità di eventuali PUA, nonché la relativa definizione in termini progettuali (indicazioni e tipologia di destinazione, planivolumetrico...) degli impatti. Se l'ambito sarà assoggettato a PUA, la relativa verifica di assoggettabilità (Dlgs. 152/2006, art 12.) sarà oggetto di valutazione dalla VAS regionale.</p> <p>A titolo di chiarimento il Rapporto Ambientale non valuta solo il traffico ma anche tutte le attività sia agricole che produttive ed il loro relativo contributo per l'inquinamento in atmosfera. Tali valutazioni sono esplicitate per i diversi scenari all'interno della trattazione del sistema aria. L'osservazione non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo.</p> <p>Infine, vedere anche quanto scritto dal Valutatore incaricato per la VAS del PAT per il parere autorità ambientale P-3 - Punto 2) attinente a simile argomento.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE</p>
		Punto 2) prevedere già nel PAT di adeguate fasce di mitigazione in adiacenza alle aree di urbanizzazione consolidata, in particolare	<p>Osservazione O.11 - Punto 2)</p> <p>La richiesta sviluppa una serie di osservazioni del tutto analoghe a quanto sollevato nel parere autorità ambientale del Comune di San Giovanni Lupatoto (vedere P-3 - Punto 3)), a cui si rimanda per le valutazioni ivi sviluppate.</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
		nelle aree inserite dai Programmi complessi;	Pertanto, richiamando quanto detto al citato P-3 - Punto 3) , si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE .
		Punto 3) ridefinizione area urbanizzazione consolidata del Polo Siderurgico sui limiti edificazione esistente, escludendo le aree non edificate e in particolare l'area di espansione produttiva D2 di PRG;	Osservazione O.11 - Punto 3) La richiesta sviluppa una serie di osservazioni del tutto analoghe a quanto sollevato nel parere autorità ambientale del Comune di San Giovanni Lupatoto (vedere P-3 - Punto 1)), a cui si rimanda per le valutazioni ivi sviluppate. Pertanto, richiamando quanto detto al citato P-3 - Punto 1) , si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE .
		Punto 4) chiarimenti sul programma complesso A.9 "Centro dell'ospitalità e delle relazioni di Oppeano" ;	Osservazione O.11 - Punto 4) La richiesta sviluppa una serie di osservazioni del tutto analoghe a quanto sollevato nel parere autorità ambientale del Comune di San Giovanni Lupatoto (vedere P-3 - Punto 7)), a cui si rimanda per le valutazioni ivi sviluppate. Pertanto, richiamando quanto detto al citato P-3 - Punto 7) , si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE . <i>Valutazione ambientale strategica: nel merito dell'osservazione O.11 - Punto 4) valgono le valutazioni fatte nel caso del precedente parere P.3 - Punto 7) e 5), a cui si rimanda. Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale-</i>
		Punto 5) non appropriata l'azione 3-b3-01 di espansione residenziale in loc. Boscoriondo.	Osservazione O.11 - Punto 5) La richiesta sviluppa una serie di osservazioni del tutto analoghe a quanto sollevato nel parere autorità ambientale del Comune di San Giovanni Lupatoto (vedere P-3 - Punto 6)), a cui si rimanda per le valutazioni ivi sviluppate. Pertanto, richiamando quanto detto al citato P-3 - Punto 6) , si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE .
O-12	prot. 9916 del 23-06-2014	ATO 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: chiede la modifica della classe dell'allevamento intensivo	La richiesta fa riferimento ad un allevamento zootecnico intensivo siglato come "AVA Cooperativa Agricola A.R.L." che, stanti le Analisi Agronomiche svolte in sede di PAT risulta individuato quale allevamento agricolo intensivo appartenente alla classe di punteggio 2, punteggio reclamato dal richiedente che reclama una classe dimensionale maggiore. Le verifiche integrative condotte nel merito dallo Studio Benincà, incaricato per le Analisi Agronomiche del PAT, sulla base dei nuovi dati forniti dall'amministrazione e del progetto approvato, hanno accertato l'effettiva sussistenza delle condizioni oggettive poste dalla domanda in



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>oggetto, ed hanno portato quindi alla seguente nuova classificazione ai sensi della L.R. 11/2004 DGR 856/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe dimensionale: 3 - Punteggio: 31 - 60 - Distanze dai ZTO agricola: 500 m <p>Si dovranno quindi aggiornare in tal senso i dati già presenti nella Relazione di commento alle analisi agronomiche e ambientali e nella Tavola A.A.C.5 - Allevamenti zootecnici intensivi per l'allevamento zootecnico intensivo identificato come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° allevamento 41 – cod. azienda 055VR001 relativo a “AVA COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L.”; <p>Non sono comunque richieste modifiche alla Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, in quanto per l'allevamento in oggetto è già presente in tavola il simbolo di Allevamenti zootecnici intensivi.</p> <p>Si richiamano comunque i contenuti delle Norme Tecniche del PAT che all'Art. 8.9 - Allevamenti zootecnici intensivi, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, primo punto stabilisce che “<i>Il PI potrà recepire ed aggiornare l'individuazione degli Allevamenti zootecnici intensivi, comunali ed extracomunali, verificando la persistenza di quelli riportati nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale o la presenza di nuovi allevamenti, senza che questo comporti variante al PAT</i>”. La richiesta sviluppa quindi argomenti che potranno comunque essere ulteriormente approfonditi con la definizione del futuro Piano degli Interventi.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE, nei limiti sopra indicati di modifica dei dati dell' allevamento N° 41 dell'elenco allevamenti zootecnici.</p>
O-13	prot. 9919 del 23-06-2014	ATO 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: chiede di classificare l'area come di completamento residenziale, in alternativa alla zona di espansione residenziale prevista dal PRG e dal PAT	<p>La richiesta è riferita ad un'area che il PAT ha classificato come area di trasformazione residenziale in considerazione che per l'area non è stata ancora convenzionato il PUA previsto come obbligatorio dal PRG, che classifica l'area come zona C2 – residenziale di espansione.</p> <p>Pur condividendo in parte la valutazione urbanistica dell'ambito che – data la presenza delle principali opere di urbanizzazione – si presterebbe potenzialmente a semplici interventi di completamento edilizio, si rileva che stanti gli atti di indirizzo fornite dalla Regione Veneto, l'ambito nel PAT deve mantenere tale classificazione.</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE.</p>
O-14	prot. 9937 del 23-06-2014	ATO 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: chiede zona di espansione produttiva	<p>La richiesta fa riferimento ad un'area parzialmente edificata posta tra la SS 434 e Via Olmo, interessata nel PAT da un Ambito di edificazione diffusa residenziale quale zona E4 di PRG; parte dell'ambito di edificazione diffusa è in uso alla ditta Faustini Claudio mobili che, quale Insediamento</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>oggetto di Variante ex L.R. 11/87 riconosciuta dal PRG, ha recentemente realizzato un ampliamento degli spazi produttivi; la rimanente parte di edificazione diffusa posta lungo Via Olmo è invece interessata da un edificato a prevalente valenza residenziale.</p> <p>Ciò premesso si reputa che, sebbene sia escluso l'inserimento di una nuova direttrice di crescita produttiva in considerazione sia della vicinanza dell'area al centro abitato di Cà degli Oppi sia della ampia dotazione di aree di espansione già previste dal PAT adottato, è peraltro ammissibile che la destinazione prevalente dell'ambito di edificazione diffusa già presente nell'area in oggetto venga cambiata portandola da residenziale a produttiva, ampliandone l'ambito fino all'area della limitrofa richiesta O - 15 questo in considerazione della vicinanza dell'area alla SS434 e ad Ambiti di urbanizzazione consolidata produttiva, permettendo in tal modo eventuali maggiori sviluppi all'attività esistente.</p> <p>Per quanto attiene alle considerazioni relative al Rapporto ambientale, il Valutatore incaricato per la VAS del PAT rileva che l'osservazione sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo in quanto le considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell'attuale strumento (dimensionamento dell'ATO in termini di m²/m³ e SAU) non altera le valutazioni dei sistemi ambientali analizzati dal Rapporto Ambientale. Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.</p> <p>Si ritiene quindi l'osservazione ACCOGLIBILE IN PARTE, nei limiti sopra esposti della mutazione dell'Ambito esistente in Ambito di edificazione diffusa a destinazione produttiva con ampliamento dell'ambito di edificazione diffusa previo spostamento del limite ovest fino all'area della richiesta O -15 e traslazione del limite nord fino alla SS 434 nei limiti di proprietà.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:</p> <p>Tavola 4.a - Carta della Trasformabilità, variazione dell'Ambito di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale esistente in Ambito di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva con ampliamento nei limiti sopra descritti.</p> <p>Tavola 4.b - Carta della Trasformabilità – azioni di piano, varie modifiche:</p> <p>1) variazione del perimetro azione locale in oggetto conseguentemente alle modifiche introdotte nella Tav. 4.a con suo ampliamento nei limiti sopra descritti;</p> <p>2) variazione del tipo di Azione locale di piano prevista dal PAT per tale ambito da “residenziale” (colore giallo) a “produttivo” (colore rosa), e concorde cambio della specifica dell'Azione di piano stessa da b1.3-11 (Ambiti di edificazione diffusa residenziale) a b1.4-6 (Ambiti di edificazione diffusa produttiva).</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
O-15	prot. 9939 del 23-06-2014	ATO 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: chiede zona espansione produttiva	<p>La richiesta fa riferimento ad un'area ineditata posta a margine della SS 434, attualmente ad uso agricolo, posta a margine della SS 434 e a ridosso di una zona di espansione residenziale di recente urbanizzazione.</p> <p>Si segnala che per le aree adiacenti ad ovest e ad est sono state avanzate due analoghe distinte proposte di conversione ai fini produttivi (vedere osservazioni O-03 e O-14), in considerazione che per entrambe le richieste trattasi di area già interessate da attività produttive esistenti (ditta Usvardi s.r.l. e ditta Faustini Claudio mobili), relative a terreni a bassissimo rilievo agricolo vocati ad una integrazione con il sistema produttivo comunale.</p> <p>Ciò premesso si reputa che, sebbene sia escluso l'inserimento di una nuova direttrice di crescita produttiva in considerazione sia della vicinanza dell'area al centro abitato di Cà degli Oppi sia della ampia dotazione di aree di espansione già previste dal PAT adottato, in considerazione della mutazione delle destinazioni d'uso delle aree limitrofe conseguenti all'accoglimento delle richieste avanzate dalle osservazioni O-03 e O-14, è peraltro ammissibile l'individuazione di un ampliamento del limitrofo Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale, pur condizionato – come nel caso dell'osservazione O-03 - al divieto di introdurre lavorazioni di trattamento rifiuti diverse da quelle in atto autorizzate nelle aree limitrofe.</p> <p>Per quanto attiene alle considerazioni relative al <u>Rapporto ambientale</u>, il Valutatore incaricato per la VAS del PAT rileva che l'osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo, in quanto le considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell'attuale strumento (dimensionamento dell'ATO in termini di m2/m3 e SAU) non altera le valutazioni dei sistemi ambientali analizzati dal rapporto ambientale. Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.</p> <p>Si ritiene quindi l'osservazione ACCOGLIBILE IN PARTE, nei limiti suddetti di un ampliamento del limitrofo Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale, pur condizionato – come nel caso dell'osservazione O-03 - al divieto di introdurre lavorazioni di trattamento rifiuti diverse da quelle in atto autorizzate nelle aree limitrofe.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:</p> <p>Tavola 4.a - Carta della Trasformabilità, ampliamento del limitrofo Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale di cui all' Art. 11.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata del PAT, nei limiti definiti dalla richiesta, e in considerazione di quanto stabilito per il caso dell'osservazione O-03.</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
O-16 f.t.	prot. 9971 del 24-06-2014	ATO 1 – Oppeano – Vallese Contenuto: chiede che l'area sia riclassificata come urbanizzazione consolidata	La richiesta è riferita ad un'area che il PAT ha classificato come area di trasformazione residenziale in considerazione che per l'area non è stata ancora convenzionato il PUA previsto dal PRG, che classifica l'area come C2 – residenziale di espansione con relativa viabilità di progetto, relativa alla complanare interna all'abitato residenziale di Vallese, nonché alla prosecuzione delle opportune barriere acustiche in relazione alla vicinanza alla SS434. Si rileva quindi che, stanti gli atti di indirizzo fornite dalla Regione Veneto, l'ambito nel PAT deve mantenere tale classificazione. Pertanto si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE
O-17 f.t.	prot. 9978 del 24-06-2014	ATO 1 – Oppeano – Vallese Contenuto: chiede di poter demolire e ricostruire mantenendo gli stessi volumi	La richiesta fa riferimento a un fabbricato rurale non più in uso che il PAT ha lasciato in zona agricola. Si richiamano nel merito i contenuti del punto d) Riqualificazione ambientale, Art. 24 - Edificabilità del territorio agricolo delle Norme Tecniche del PAT, in cui viene specificatamente previsto per il PI che, ai sensi della L.R. 11/04, “Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente o per motivi statici ed igienici; in questo ultimo caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito.”. Andrà evidentemente fatto salvo il rispetto delle fasce di tutela dalla strada e dal canale, comunque incidenti sull'ambito. Ciò premesso, la richiesta sviluppa argomenti che potranno essere analizzati solo con la definizione del futuro Piano degli Interventi, attenendo ad una progettazione di dettaglio che non rientra nelle competenze del PAT. Pertanto, ai fini del PAT, si ritiene l'osservazione NON PERTINENTE e da rinviarsi al PI.
O-18 f.t.	prot. 10033 del 24-06-2014	ATO 1 – Oppeano – Vallese Contenuto: chiede conversione dei mappali da zona F a zona B	La richiesta fa riferimento a un'area che il PRG vigente classifica come Zona F – servizi pubblici, e che il PAT ha inserito nel Ambito di urbanizzazione consolidata residenziale corrispondente all'abitato di Oppeano costituente l'insieme delle aree urbane a destinazione prevalentemente residenziale, esistenti o in fase di realizzazione, nonché le aree relative ai servizi di interesse comune esistenti o meno se non altrimenti specificatamente individuate ai sensi dell'Art. 11.9 - Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti o di programmazione. Si richiamano nel merito i contenuti della lettera a), primo punto, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, Art. 11.1 - Ambiti di urbanizzazione consolidata, in cui viene specificatamente previsto che il PI, per tali Ambiti di urbanizzazione consolidata, “precisa il perimetro degli Ambiti indicati dal PAT e definisce ambiti insediativi a specifica disciplina”.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>Ciò premesso, la richiesta sviluppa argomenti che potranno essere analizzati solo con la definizione del futuro Piano degli Interventi, attenendo ad una progettazione di dettaglio che non rientra nelle competenze del PAT.</p> <p>Pertanto, ai fini del PAT, si ritiene l'osservazione NON PERTINENTE e da rinviarsi al PI.</p>
0-19 f.t.	prot. 10046 del 24-06-2014	ATO 3 – Villafontana - Mazzantica Contenuto: chiede il ripristino dei terreni edificabili stralciati	<p>La richiesta fa riferimento ad un'area inediticata di circa 9.800 mq posta a margine della zona produttiva di Villafontana.</p> <p>L'area in oggetto, assieme ad un vasto ambito limitrofo, è catalogata nel PRG vigente quale ZTO "D" - Industriale, artigianale e commerciale e specificatamente "Zona CP - piani particolareggiati" soggetto a PUA, frutto del recepimento nel PRG delle direttive previste dalla Variante 3 del PAQE per l'attuazione della Galleria di Villafontana.</p> <p>In sede di PAT il Comune di Oppeano, riscontrate molteplici richieste di stralcio dell'area di espansione industriale prevista dal PRG, ha tolto buona parte dell'ambito di trasformazione, non considerando erroneamente che – per il lotto in oggetto – non era stata manifestata l'intenzione di rinunciare a tale possibilità di trasformazione.</p> <p>Si configura quindi la necessità di re-integrare le previsioni vigenti di PRG, inserendo l'area in oggetto quale ambito di trasformazione produttivo, con ampliamento dell'analoga area già presente a sud dell'area nel PAT; in concomitanza si dovrà anche provvedere ad ampliare il perimetro di "Ambito di programmi complessi: A.10 Galleria di Villafontana".</p> <p>Ad ogni modo andrà mantenuto inalterato il carico insediativo aggiuntivo Industriale e artigianale dell'ATO 3 già stabilito dal PAT adottato.</p> <p>Per quanto attiene alle considerazioni relative al <u>Rapporto ambientale</u>, il Valutatore incaricato per la VAS del PAT rileva che l'osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo in quanto, preso atto delle considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell'attuale strumento (dimensionamento dell'ATO in termini di m²/m³ e SAU), la stessa osservazione non altera le valutazioni dei sistemi ambientali analizzati dal rapporto ambientale. Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.</p> <p>Ciò premesso, si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE, nei limiti sopra esposti.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:</p> <p>Tavola 4.a - Carta della Trasformabilità, ampliamento del perimetro di "Ambito di programmi complessi: A.10 Galleria di Villafontana", inglobando l'area in oggetto di richiesta.</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			Tavola 4.b - Carta della Trasformabilità – azioni di piano , ampliamento dell'Azione locale "Azione di carattere insediativo: produttivo" n° 3-b4.1-03 inglobando l'area in oggetto di richiesta, conseguentemente alle modifiche introdotte nella Tav. 4.a.
0-20 f.t.	prot. 14960 del 19-09-2014	ATO 3 – Villafontana - Mazzantica Contenuto: chiede che le aree di sua proprietà indicate vengano inserite come zona agricola	<p>La richiesta fa riferimento ad un insieme di aree inedificate di complessivi 104.600 mq circa poste a margine e saturazione della zona produttiva di Villafontana.</p> <p>Le aree in oggetto, assieme ad un vasto ambito limitrofo, sono catalogate nel PRG vigente quale ZTO "D" - Industriale, artigianale e commerciale e specificatamente in parte quale "Zona D1 – Completamento produttivo e in parte quale "Zona CP - piani particolareggiati" soggetto a PUA, frutto del recepimento nel PRG delle direttive previste dalla Variante 3 del PAQE per l'attuazione della Galleria di Villafontana.</p> <p>In sede di PAT il Comune di Oppeano, riscontrate alcune richieste di stralcio dell'area di espansione industriale, ha tolto buona parte dell'ambito di trasformazione previsto dal PRG, mantenendo comunque alcune aree tra le quali quelle oggetto della richiesta.</p> <p>Pur condividendo in parte la richiesta avanzata di ulteriore stralcio, si reputa necessario selezionare le aree indicate, in considerazione che alcune di queste risultano strategiche ad un armonico sviluppo dell'area produttiva esistente, poste a naturale ampliamento dell' "Ambito di programmi complessi: A.10 Galleria di Villafontana" previsto dal PAQE. In particolare si reputa necessario che permangano la porzione di espansione produttiva prevista su Via Villafontana (mappale 612 fg. 24) e la porzione più a sud del consolidato produttivo che risulta racchiusa su tre lati da ambiti già edificati (cioè la parte del mappale 659 fg. 24 oggetto di richiesta), programmazioni previste dal PRG che si intende quindi confermare con il PAT.</p> <p>Per le parti non ritenute strategiche andrà invece modificato il disegno della Tavola 4 del PAT, stralciando le porzioni di consolidato produttivo o di espansione produttiva previste e modificando di conseguenza il perimetro dell'Ambito di programmi complessi.</p> <p>Ad ogni modo andrà mantenuto inalterato il carico insediativo aggiuntivo Industriale e artigianale dell'ATO 3 già stabilito dal PAT adottato.</p> <p>Per quanto attiene alle considerazioni relative al <u>Rapporto ambientale</u>, il Valutatore incaricato per la VAS del PAT rileva che l'osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo in quanto comporta solo l'esclusione di aree già previste in trasformazione dal PAT adottato, comportando il mantenimento invariato delle considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell'attuale strumento (dimensionamento dell'ATO in termini di m²/m³ e SAU), la stessa osservazione non altera le valutazioni dei sistemi ambientali analizzati dal rapporto ambientale. Tale valutazione non altera o modifica</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.</p> <p>Ciò premesso, si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE IN PARTE, nei limiti sopra esposti dello stralcio delle aree definite dalla richiesta ad esclusione dell'area strategica di espansione produttiva prevista su Via Villafontana (mappale 612 fg. 24) e dell'area strategica di consolidato produttivo racchiusa su tre lati da ambiti già edificati (cioè la parte del mappale 659 fg. 24 oggetto di richiesta)</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:</p> <p>Tavola 4.a - Carta della Trasformabilità, varie modifiche:</p> <p>1 – eliminazione delle porzioni di “Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale” e di “Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d’uso” oggetto di richiesta ma con esclusione delle aree strategiche sopra identificate;</p> <p>2 – ricollocazione del simbolo di “Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d’uso: produttivo” posto dal PAT adottato sul mappale 537 fg. 24, trasladandolo ad una nuova posizione interna all’area di trasformazione non interessata dalla richiesta;</p> <p>3 – modifica del perimetro di “Ambito di programmi complessi: A.10 Galleria di Villafontana”, escludendo le aree stralciate.</p> <p>Tavola 4.b - Carta della Trasformabilità – azioni di piano, risagomatura dell’Azione locale “Azione di carattere insediativo: produttivo” n° 3-b4.1-01 e n° 3-b4.1-02 conseguentemente alle modifiche introdotte nella Tav. 4.a alle “Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d’uso” di cui all’Art. 11.9.</p>
0-21 f.t.	prot. 15148 del 23-09-2014	<p>Ato 1 – Oppeano – Vallese</p> <p>Contenuto: apporto collaborativo per area a servizi per bacino di laminazione sullo scolo Piganzolo</p>	<p>L’apporto collaborativo del Responsabile Area Tecnica Comune di Oppeano chiede di allargare l’area a “Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti o di programmazione” prevista dal PAT a Cà del Ferro quale futuro bacino di laminazione sullo Scolo Piganzolo, portandola a coincidere con l’area denominata “V2” prevista in tal senso nel progetto esecutivo denominato “Interventi di sistemazione idraulica della rete idrografica minore nei Comuni di Oppeano e Isola Rizza” steso nel 2011 dal competente Consorzio di Bonifica Veronese.</p> <p>Si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE, nei limiti esposti dalla stessa.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:</p> <p>Tavola 4.a - Carta della Trasformabilità, ampliamento dell’ambito di Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti o di programmazione già previsto dal PAT nei limiti indicati dall’osservazione stessa.</p> <p>Tavola 4.b - Carta della Trasformabilità – azioni di piano, variazione</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			dell'azione locale b5.2-03 conseguentemente alle modifiche introdotte nella Tav. 4.a (ampliamento Servizi esistenti o di programmazione).
0-22 f.t.	prot. 21044 del 23-12-2014	Ato 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: chiede inserimento area ad edificazione diffusa al fine della riconversione dell'attività esistente da agriturismo a attività ricettiva ordinaria	<p>La richiesta fa riferimento a un nucleo rurale che il PAT ha lasciato in zona agricola: i fabbricati sono in parte destinati ad agriturismo e B&B; l'area è posta a margine della SS 434 e nel PAT risulta limitrofa ad un ambito di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva relativo parte ad una attività Fuori Zona già schedata dal PRG vigente e parte ad un consistente edificio destinato a ristorante-pizzeria.</p> <p>A livello prettamente urbanistico, nel merito della possibilità di convertire l'attività agrituristica esistente in attività alberghiera, si richiamano i contenuti dell'Art. 23 - Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti, b) Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI punto 3 delle NT del PAT, in cui viene stabilito che <i>“Nei limiti indicati dal PAT, il PI attribuisce a ciascun “Edificio non più funzionale alle esigenze del fondo” le destinazioni d'uso ammesse, fatto salvo che sono comunque ammesse tutte le destinazioni d'uso compatibili con la residenza, i servizi di interesse pubblico, le attività turistico-ricettive e della ristorazione ...”</i>. Le destinazioni turistico-ricettiva e di ristorazione richieste potranno quindi essere riconosciute in sede di PI previa rispetto delle indicazioni contenute al punto b) Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo citato.</p> <p>Ciò premesso, la richiesta sviluppa argomenti che potranno essere analizzati solo con la definizione del futuro Piano degli Interventi, attenendo ad una progettazione di dettaglio che non rientra nelle competenze del PAT.</p> <p>Pertanto, ai fini del PAT, si ritiene l'osservazione NON PERTINENTE e da rinviarsi al PI.</p>
0-23 f.t.	prot. 542 del 14-01-2015	ATO 3 – Villafontana - Mazzantica Contenuto: modifica alla destinazione urbanistica ed al Contenuto delle NT del PAT, al fine di poter dislocare una attività di lavorazione prodotti vegetali vari punti richiesti Punto 1) eliminazione dell'indicazione di Opera Incongrua individuata dal PAT sul manufatto edilizio	<p>La richiesta fa riferimento ad un'area interessata da una attività produttiva dismessa che il PAT ha catalogato come "Area e interventi di riqualificazione e riconversione residenziale" in alternativa alla classificazione a zona produttiva di completamento presente nel PRG vigente, in considerazione sia della cessata attività che della possibile appetibilità dell'area posta in adiacenza alla recente zona di espansione residenziale di Mazzantica ed ai campi sportivi frazionali esistenti; a tal fine il PAT ha inoltre individuato i volumi produttivi esistenti quale Opera incongrua, e la parte di proprietà non interessata dai fabbricati produttivi quale area per Servizi di interesse comune di maggior rilevanza.</p> <p>Ciò premesso a fronte ora della richiesta di insediare un'azienda che prevede – in un ambito altrimenti dismesso, possibile fonte di degrado e marginalità – l'impiego delle volumetrie esistenti per una attività ortofrutticola poco impattante, e vista comunque la possibilità del raggiungimento dell'obiettivo del PAT dell'ampliamento dei campi</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
		<p>Punto 2) trasformazione dell'ambito in oggetto in "area di riqualificazione e riconversione: produttivo"</p> <p>Punto 3) correzione di un testo di carattere generale contenuto a pag. 38 nella Relazione di Progetto, altresì riferito erroneamente alle Norme Tecniche</p> <p>Punto 4) di consentire, negli ambiti di riqualificazione di cui all'Art. 11.3 del PAT, anche prima del PUA interventi di cui alla lett. d), c. 1 art. 3 DPR 380/2001</p> <p>Punto 5) di consentire nell'ambito in oggetto invece delle attività residenziali previste dal PAT "Attività produttive e compatibili con il produttivo commerciali direzionali servizi"</p> <p>Punto 6) di eliminare il volume in oggetto tra quelli elencati dal PAT nel repertorio Opere incongrue e nella stima carico Credito Edilizio residenziale</p> <p>Punto 7) di modificare la dizione dell'Azione di piano in "Nuova area di riqualificazione per attività produttive e compatibili con il produttivo, commerciali direzionali. servizi. ex laboratorio artigianale via del Crear"</p>	<p>sportivi esistenti – limitandosi la richiesta alla parte direttamente pertinente ai fabbricati produttivi, tanto che non è richiesto alcun ampliamento delle volumetrie produttive già esistenti –, la richiesta di modificare la destinazione d'uso prevista dal PAT pare condivisibile, sebbene non pienamente accoglibile nei termini indicati dalla richiesta.</p> <p>Nel dettaglio risultano <u>pienamente accoglibili</u> i Punti 1), 2) e 6) che – a fronte della richiesta di una destinazione d'uso produttiva – confermano l'individuazione di una area di riqualificazione e riconversione da realizzarsi tramite Piano Urbanistico Attuativo (PUA) permettendo quindi un controllo pubblico dell'intervento.</p> <p>Nel merito delle altre richieste puntuali, serve invece precisare che:</p> <p>a. risultano <u>parzialmente accoglibili</u> i Punti 5) e 7), per i quali necessita specificare che le attività ammesse sono quelle di "attività di lavorazione, trasformazione e distribuzione prodotti ortofrutticoli e compatibili, commerciali direzionali e servizi" rispondendo a quanto richiesto;</p> <p>b. risulta <u>non accoglibile</u> il Punto 4) che richiede "di estendere la possibilità di effettuare anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001" con modifica generale dei contenuti delle NT del PAT, Art. 11.3, PRESCRIZIONI, punto 3 lettera a), in quanto così facendo si inficia l'azione di salvaguardia e di controllo attesa dal PAT per l'applicazione delle direttive e compiti previsti per il PI, nonché in considerazione che alla lettera b) medesimo punto è comunque ammessa "l'approvazione di PUA di cui all'art. 19, LRV 11/2004 e s.m.i., nel rispetto delle direttive enunciate nelle presenti Norme";</p> <p>c. risulta <u>non pertinente</u> il Punto 3) in quanto le correzioni indicate – comunque, nella sostanza, sussidiarie alle modifiche accolte – non sono riconducibili al testo delle Norme Tecniche ma a quello della Relazione di Progetto che nella fattispecie assume valenze sussidiarie scarsamente significative.</p> <p>Si ritiene inoltre che l'attuazione dell'intervento dovrà comunque comportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che gli interventi di valorizzazione dell'ambiente e del territorio avanzati dalla osservazione siano in sede di PI da ricondursi direttamente all'ampliamento del campo sportivo esistente, con coinvolgimento quindi della parte di proprietà non interessata dai fabbricati produttivi ed individuata dal PAT quale area per Servizi di interesse comune di maggior rilevanza, o previo impiego di un Programma Integrato ai sensi art. 19, c. 1, lett. f) della LRV 11/2004 e s.m.i. già previsto all'Art. 11.3, PRESCRIZIONI, punto 1, ovvero tramite stipula di Accordo tra i soggetti pubblici e privati in relazione ai contenuti Art. 11.3, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI punto 4; - la previsione in ambito di PUA di opportune valutazioni in merito ai contenuti Art. 11.3, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, punto 6 lettere c) relativamente alla riduzione degli impatti ambientali, con riferimento alle Azioni di Mitigazione;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>- la previsione in ambito di PUA di opportune valutazioni in merito ai contenuti Art. 16.1.5 - Mitigazione per le acque reflue di scarico delle NT del PAT, potendo arrivare nel caso di mancato collettamento alla rete pubblica, a prescrivere “la realizzazione di idonei impianti di trattamento dei reflui, per gli eventuali insediamenti civili, produttivi ed agroindustriali non collettati, in conformità alla vigente normativa nazionale” di cui alla lett. d) Art. 16.1.5 citato;</p> <p>- infine, alla luce delle prescrizioni espresse nel Parere VAS n. 67 del 23/04/2015 a riguardo dell’Art. 11.3 “Aree e interventi di riqualificazione e riconversione”, occorre precisare che in tali ambiti i nuovi PUA, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai Sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013 e s.m.i.</p> <p>Per quanto attiene alle considerazioni relative al <u>Rapporto ambientale</u>, il Valutatore incaricato per la VAS del PAT rileva che l’osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo.</p> <p>Il Valutatore reputa che l’accoglimento parziale dell’osservazione unitamente alle prescrizioni proposte consente di considerare sostenibile la richiesta non alterando le valutazioni espresse nel rapporto ambientale il quale attribuisce dei punteggi positivi alle azioni che in tali aree consentono una riduzione degli impatti sul sistema aria e acqua. Per garantire l’invarianza della valutazione condotta nel Rapporto Ambientale dovranno essere comunque rispettati tali indirizzi del rapporto ambientale. Pertanto per garantire ciò l’area, già soggetta a PUA sarà assoggettata a relativa verifica di assoggettabilità (Dlgs. 152/2006, art 12.), in quanto allo stato attuale non è sufficientemente dettagliata in termini progettuali (indicazioni e tipologia di destinazione, planivolumetrico...) nel rispetto delle suddette prescrizioni. Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.</p> <p>Pertanto si ritiene l’osservazione ACCOGLIBILE IN PARTE, con modifica della destinazione d’uso da residenziale a produttiva nei termini e limiti sopra indicati.</p> <p>Gli elaborati dovranno essere adeguati come sotto specificato:</p> <p>Tavola 4.a - Carta della Trasformabilità, eliminazione per i fabbricati insistenti nell’ambito in oggetto dell’apposizione del simbolo di Opere Incongrue di cui all’Art. 11.4, lasciando invariato quanto altro indicato in Tavola per l’ambito in oggetto.</p> <p>Tavola 4.b - Carta della Trasformabilità – azioni di piano, variazione dell’Azione locale di piano prevista dal PAT per tale ambito da “residenziale” (colore giallo) a “produttivo” (colore rosa), e concorde cambio della specifica dell’Azione di piano stessa da b2.1-01 (Aree di riqualificazione e riconversione: residenziale) a b2.2-01 (Aree di riqualificazione e riconversione: produttivo).</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR
			<p>Norme Tecniche, varie modifiche:</p> <p>1) inserimento all' Art. 11.3 "Aree e interventi di riqualificazione e riconversione", PRESCRIZIONI, dopo il punto 3, di un nuovo punto 4. con il seguente testo:</p> <p>"4. Nell'area di riqualificazione e riconversione presente nell'Ato 3 Villafontana-Mazzantica, identificata nella Tav. 4.b "Carta della Trasformabilità – azioni di piano" con l'Azione di piano b2.2-01, ogni intervento finalizzato all'utilizzo dell'area è assoggettato o ad un Programma Integrato di cui al precedente punto 1 o ad un Accordo tra soggetti pubblici e privati di cui al seguente punto 4 DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, dovendo comunque prevedersi un congruo ampliamento del campo sportivo esistente limitrofo all'area in oggetto; parimenti, in tale area ogni intervento finalizzato al suo utilizzo ai fini produttivi è assoggettato a prevedere opportune valutazioni in merito sia alla riduzione degli impatti ambientali, con riferimento alle Azioni di Mitigazione e ai contenuti di cui al seguente DIRETTIVE E COMPITI DEL PI punto 6 lettere c), sia alla mitigazione delle acque reflue di scarico, potendo arrivare nel caso di mancato collettamento alla rete pubblica a prescrivere quanto previsto alla lett. d) <u>Art. 16.1.5 - Mitigazione per le acque reflue di scarico delle presenti Norme.</u>"</p> <p>2) nella TAB. 5 - REPERTORIO AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE, parte relativa all'Ato 3 Villafontana-Mazzantica, rigo "Mazzantica, laboratorio artigianale di Via Crear", vengano modificati i testi delle seguenti celle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella cella relativa al "Volume potenziale indicativo" sostituire il testo presente con il testo "INVARIATO", aggiornando di conseguenza i totali riportati nella Tab. 5 stessa; - nella cella relativa alla "Presenza di opere incongrue" sostituire il testo presente con il testo "NO"; - nella cella relativa alle "Destinazioni d'uso indicative e n° Azione di piano" sostituire il testo presente con il testo "attività di lavorazione, trasformazione e distribuzione prodotti ortofrutticoli e compatibili, commerciali direzionali e servizi (Azione di piano 3-b2.2-01)"; <p>3) nella TAB. 6 - REPERTORIO OPERE INCONGRUE E PRIMA STIMA CARICO CREDITO EDILIZIO RESIDENZIALE, parte relativa all'Ato 3 Villafontana-Mazzantica, eliminare del tutto il rigo riferito a "Mazzantica, laboratorio artigianale di Via Crear Tipo zona PAT: "Aree e interventi di riqualificazione e riconversione"", aggiornando di conseguenza i totali riportati nella Tab. 6 stessa;</p> <p>4) nella TAB. 9 - REPERTORIO PRINCIPALI AZIONI DI PIANO INDIVIDUATE, sottotabella Ato 3 Villafontana-Mazzantica, sostituire integralmente il rigo identificato con 3-b2.1-01 con il seguente testo: "3-b2.2-01 Nuova area di Riqualificazione per attività di lavorazione, trasformazione e distribuzione prodotti ortofrutticoli e compatibili, commerciali direzionali e servizi, posta a Mazzantica, ex laboratorio artigianale di Via Crear Tipo zona PAT: "Aree e interventi di riqualificazione e riconversione"".</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Oss. N°	protocollo/data	localizzazione ATO – contenuto sintetico	Valutazione VTR

Osservazioni pervenute direttamente in Regione.

Con prot. 471350 del 18.11.2015, è pervenuta direttamente in Regione Veneto un'osservazione tardiva proposta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Oppeano.

Con tale osservazione, considerata quale apporto collaborativo, si chiede di segnalare come “Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale – Art. 11.1” due aree individuate nel PRG vigente come zona “D2 – Espansione produttiva” e che risultano ad oggi in fase di realizzazione ovvero con strumento urbanistico attuativo approvato e convenzionato.

Un'area è relativa al P.U.A. produttivo presentato dalla ditta BPW ITALIA s.r.l. posto in località Cadeglioppi, P.U.A. approvato con D.C.C. n. 21 del 18.03.2008, soggetto a convenzione siglata il 27.05.2008, Rep n. 99.692.

La seconda area è relativa al P.U.A. produttivo presentato da Munari F.lli s.n.c. – Immobiliare Galvan s.r.l. – Spagnolo Daniela e Lunardi Antonio posto in località Cadeglioppi, P.U.A. approvato con D.G.C. n. 148 del 23.07.2012, soggetto alla convenzione siglata il 25.06.2013 Rep. N. 1592.

Si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione, composta dai due punti sopra elencati.

In riferimento al parere espresso dalla Provincia di Verona

In merito al parere espresso dalla Provincia di Verona, si prende atto della deliberazione n. 181 del 23.10.2015, pervenuta presso la Regione Veneto in data 13.11.2015, prot. n. 463220. Forma parte integrante della citata delibera la Valutazione tecnica provinciale n. 4 del 29.09.2015 unitamente al suo allegato denominato “Parere del Comitato tecnico Provinciale n. 4 del 29.09.2015”.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo sottoscritto tra l'ente Regione Veneto e la Provincia di Verona in data 30.04.2015, è la Regione l'ente che approva i provvedimenti relativi agli strumenti urbanistici comunali che sono in avanzata fase istruttoria e che sono elencati al punto 3) della tabella allegata all'accordo, previo parere della Provincia contenente l'esame di conformità al PTCP dello strumento urbanistico stesso.

Il PAT di Oppeano ricade all'interno del suddetto elenco.

La Provincia, tuttavia, ha inserito nel citato parere alcune prescrizioni che non attengono aspetti di “conformità” come previsto dall'accordo del 30.04.2015.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Inoltre si rileva, che le sole norme del PTCP con contenuto prescrittivo e quindi avente contenuto immediatamente operativo, sono quelle contrassegnate con la lettera (P).

Alcuni punti, contenuti nel parere della Provincia sopra citato, rientrano tra le direttive del PTCP e pertanto non danno esito a modifiche degli elaborati di piano.

Si rileva inoltre che nel documento avente per oggetto "Esame delle osservazioni e approvazione delle controdeduzioni al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato con deliberazione di Consiglio n. 52 del 27.06.2013", relativamente all'osservazione P.038.Z presentata dal Comune di Oppeano, in data 20.09.2013, si legge, come risposta all'osservazione, che "Il PTCP fa salva tutta la pianificazione comunale vigente al momento dell'adozione".

Si rileva infine, che il Piano di Area Quadrante Europa, prevale sui singoli PAT comunali, come per il caso del PAT di Oppeano. A tal scopo si richiama l'ultimo comma dell'art. 103 "Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici" del Piano d'Area Quadrante Europa approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 69 del 20.10.1999.

Il comma richiamato è il seguente "In caso di contrasto con i contenuti di strumenti urbanistici territoriali e di settore degli enti locali adottati, prevalgono le disposizioni di cui al presente piano di area."

Pur tuttavia, si invita il Comune a valutare opportunamente le considerazioni esposte dalla Provincia di Verona.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato, previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi e favorevoli

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Oppeano (VR), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, e come composto da:

Relazioni

- REL TE - RELAZIONE TECNICA contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
- REL PR - RELAZIONE DI PROGETTO con i principali contenuti progettuali e il dimensionamento;
- REL SI - RELAZIONE SINTETICA per l'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PAT.

Norme Tecniche

- NT - Norme Tecniche.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Elaborati grafici progettuali

- Tav. 1 - CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, in scala 1:10.000
- Tav. 2 - CARTA DELLE INVARIANTI, in scala 1:10.000
- Tav. 3 - CARTA DELLE FRAGILITA', in scala 1:10.000
- Tav. 4.a - CARTA DELLA TRASFORMABILITA', in scala 1:10.000 contenente le Azioni strategiche, Valori e Tutele e il Sistema Relazionale
- Tav. 4.b - CARTA DELLA TRASFORMABILITA' - Azioni di Piano, in scala 1:10.000 contenente l'individuazione delle azioni di piano.

IL SEGRETARIO

f.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE

f.to VINCENZO FABRIS

Il presente parere si compone di 74 pagine

PAT DEL COMUNE DI OPPEANO (VR)

**Nota puntuale in merito ai punti sollevati in
sede della VTR n. 75 del 16/12/2015**

In merito ai punti sollevati in sede di Valutazione Tecnica Regionale (VTR) n. 75 del 16.12.2015 ad argomento "Comune di Oppeano (VR) Piano di Assetto del Territorio Art. 15 LR 11/2004" si riporta quanto segue:

A - DATI RESIDUO DI PRG

Nel merito della richiesta dell'*"inserimento nel dimensionamento del PAT dei volumi residui derivati da PRG in ambito residenziale e delle superfici residue da PRG in ambito produttivo"*, presente nel Parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 4 in data 29 settembre 2015 allegato alla Deliberazione n. 181 del 23 ottobre 2015 del Presidente della Provincia di Verona, richiamate le specifiche in tal senso sviluppate in sede di VTR, pur rilevando che non si tratta di prescrizioni cogenti contenute nelle Norme Tecniche del PTCP, sulla base delle indicazioni emerse dalla VTR, si riscontra la necessità di portare alla luce tali dati, comunque sottesi al dimensionamento del PAT, specificando che, nel rispetto di quanto già indicato all'Art. 28 "Dimensionamento insediativo" delle Norme Tecniche del PAT adottato, nella quota di carico insediativo già prevista dal PAT vanno considerati i volumi o superfici derivanti dalle sole aree di espansione non attuate previste dal PRG vigente, non dovendosi invece considerare a tal fine l'edificabilità legata ad ambiti di urbanizzazione consolidata residenziale non soggetta a PUA, ovvero legata a strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati in via di realizzazione, che – come da indicazioni avute in sede di VTR – vanno comunque a costituire il monte del CARICO COMPLESSIVO FINALE residenziale o produttivo: vedere in tal senso in **Allegato A)** alla presente nota le nuove Tabelle 10 e 11:

- **Tabella 10** - Volumi residenziali e superfici produttive residue di PRG da considerare nel carico insediativo aggiuntivo del PAT di Oppeano, ai sensi Art. 28 "Dimensionamento insediativo" delle Norme Tecniche del PAT;
- **Tabella 11** - Altri volumi residenziali e superfici produttive residue di PRG da non considerare nel carico insediativo aggiuntivo del PAT di Oppeano, ai sensi Art. 28 "Dimensionamento insediativo" delle Norme Tecniche del PAT;

nonché le conseguenti modifiche alle Tabelle 1 e 3 già presenti nel PAT adottato;

- **Tabella 1** - Riepilogo fabbisogno complessivo comunale di edilizia residenziale;
- **Tabella 3** - Riepilogo carico aggiuntivo attività produttive;

tutte tabelle che – negli elaborati finali adeguati – andranno riportate nell'"Allegato 2 - Schede direttive degli ATO e Tabelle riepilogative" delle Norme Tecniche del PAT.

Studio Ing. Mario Medici

Piano di Assetto del Territorio PAT
Comune di Oppeano

Occorre specificare che – come riportato anche in una nota alla Tabella 3 – i dati finali si discostano lievemente da quanto indicato in precedenza (vedere *"Nota puntuale in merito alla deliberazione del Presidente della Provincia n. 181 del 23/10/2015"* a prot. 21508 del 15.12.2015, inviata in Regione alla stessa data via PEC prima della VTR), dovendosi considerare lo stralcio in sede di VTR di una porzione di zona di trasformazione a Villafontana (vedere Osservazione 0-20 f.t.) avendo la VTR stessa *"mantenuto inalterato il carico insediativo aggiuntivo Industriale e artigianale dell'ATO 3 già stabilito dal PAT adottato"*, calando quindi conseguentemente la voce *"superfici residue di PRG di trasformazione nel PAT (vedi Tab. 10.2)"* di Tabella 3 ed aumentando la voce *"aree non confermate dal PAT - totale produttive"* di Tabella 11.

B – AREE NON CONFERMATE DI PRG

Sulla scorta delle indicazioni avute in sede di VTR, nonché alla luce dei dati indicati nella Tabella 11 di cui al punto precedente, si provvede ad individuare cartograficamente le aree di espansione residenziale o produttiva di PRG non confermate dal PAT, come riportate in **Allegato B)** alla presente nota, tramite estratti che – negli elaborati finali adeguati – andranno riportati nello specifico **"Allegato alla Tab. 11 – Estratti cartografici aree non confermate dal PAT"** delle Norme Tecniche del PAT, come assimilate alle aree non pianificate di cui ai commi 2 e 3 art. 33 della LR 11/2004 e s.m.e.i.

Verona 21/12/2015, in fede

Ing. Mario Medici



Arch. Nicola Grazioli



ALLEGATI:

- all. A) *"Tabella 10 - Volumi residenziali e superfici produttive residue di PRG da considerare nel carico insediativo aggiuntivo del PAT di Oppeano, ai sensi Art. 28 "Dimensionamento insediativo" quale nuova tabella da inserirsi nelle NT del PAT;*
- "Tabella 11 - Altri volumi residenziali e superfici produttive residue di PRG da non considerare nel carico insediativo aggiuntivo del PAT di Oppeano, ai sensi Art. 28 "Dimensionamento insediativo" quale nuova tabella da inserirsi nelle NT del PAT;*
- "Tabella 1 - Riepilogo fabbisogno complessivo comunale di edilizia residenziale" con le modifiche da apportare alla analoga tabella già presente all'interno nelle NT del PAT adottato all'"Allegato 2 - Schede direttive degli ATO e Tabelle riepilogative";*
- "Tabella 3 - Riepilogo carico aggiuntivo attività produttive" con le modifiche da apportare alla analoga tabella già presente all'interno nelle NT del PAT adottato all'"Allegato 2 - Schede direttive degli ATO e Tabelle riepilogative";*
- all. B) *"Allegato alla Tab. 11 - Estratti cartografici aree non confermate dal PAT" quale nuove pagine da inserirsi nelle NT del PAT.*

Allegato A)

TAB. 10 - VOLUMI RESIDENZIALI E SUPERFICI PRODUTTIVE RESIDUE DI PRG
DA CONSIDERARE NEL CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO DEL PAT DI OPPEANO,
ai sensi Art. 28 "Dimensionamento insediativo" delle Norme Tecniche del PAT

TAB. 10.1 - VOLUMI RESIDENZIALI RESIDUI	
aree di trasformazione nel PAT C2 - Espansione residenziale ancora da attuare	VOLUME EDIFICABILE RESIDUO DI PRG
	119.000
	aree di espansione di PRG ancora da attuarsi confermate dal PAT
totale	
119.000 mc	
TAB. 10.2 - AREE PRODUTTIVE E COOMERCIALI RESIDUE	
aree di trasformazione nel PAT D2 - Espansione produttiva da attuare CP - piani particolareggiati ancora da attuare	SUPERFICIE EDIFICABILE RESIDUA DI PRG
	1.010.000 102.000
	aree di espansione di PRG ancora da attuarsi confermate dal PAT aree di espansione di PRG ancora da attuarsi confermate dal PAT
totale produttive	
1.112.000 mq	
aree di trasformazione nel PAT D2 - Espansione produttiva da attuare - Aree commerciali	di espansione di PRG ancora da attuarsi confermate dal PAT
	122.000
totale commerciali	
122.000 mq	

TAB. 11 - ALTRI VOLUMI RESIDENZIALI E SUPERFICI PRODUTTIVE RESIDUE DI PRG
DA NON CONSIDERARE NEL CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO DEL PAT DI OPPEANO,
ai sensi Art. 28 "Dimensionamento insediativo" delle Norme Tecniche del PAT

TAB. 11.1 - ALTRI VOLUMI RESIDENZIALI RESIDUI (stima)		ALTRO VOLUME EDIFICABILE RESIDUO DI PRG
aree consolidate nel PAT		
lotti liberi ineditificati in zona B - Completamento residenziale PR - piani attuativi residenziali in corso (solo residuo da edificare) C2 Espansione residenziale attuata non ancora individuata dal PRG come PH (solo residuo da edificare)		edificabilità legata ad ambiti di urbanizzazione consolidata residenziale, non soggetta a PUA
		57.000
		143.000
		55.000
totale		255.000 mc
aree non confermate dal PAT *		
C2 - Espansione residenziale non attuata e non confermate		edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, ovvero approvati e convenzionati
		173.000
totale		173.000 mc

* N.B.: vedere dettagli nel seguente "Allegato alla Tab. 11 – ESTRATTI CARTOGRAFICI AREE NON CONFERMATE DAL PAT"

TAB. 11.2 - ALTRE AREE PRODUTTIVE RESIDUE (stima)

TAB. 11.2 - ALTRE AREE PRODUTTIVE RESIDUE (stima)		ALTRA SUPERFICIE EDIFICABILE RESIDUA DI PRG
aree consolidate nel PAT		
stima lotti non edificati in sito D1 PS - piani attuativi produttivi in corso D2 - Espansione produttiva attuata, non ancora individuata dal PRG come PS (solo residuo da edificare)		edificabilità legata ad ambiti di urbanizzazione consolidata produttiva non soggetta a PUA
		291.000
		178.000
		80.000
totale produttive		549.000 mq
aree non confermate dal PAT *		
CP - piani particolareggiati non attuati e non confermati dal PAT		edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, ovvero approvati e convenzionati
		235.000
totale produttive		235.000 mc

* N.B.: vedere dettagli nel seguente "Allegato alla Tab. 11 – ESTRATTI CARTOGRAFICI AREE NON CONFERMATE DAL PAT"

TAB. 1 - RIEPILOGO FABBISOGNO COMPLESSIVO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE

TAB. 1.1 - Comune di OPPEANO

TAB. 1.1 - Comune di OPPEANO

	nuovi alloggi totali	con volume medio per alloggio pari a	TOT FABBISOGNO VOLUME RESIDENZIAL E PER NUOVI NUCLEI FAMILIARI	TOT FABBISOGNO VOLUME PER ATTIVITÀ COMPATIBILI CON LA RESIDENZA 20% volume residenziale	TOT FABBISOGNO VOLUME RESIDENZIAL E COMPLESSIV O INTEGRATO
Comune	1	da elaborazione dati ISTAT 2	3=1x2	4	5=3+4
OPPEANO	734	404	296.720	59.344	356.063
totali			296.720 mc	59.344 mc	356.063 mc
di cui:			volumi residenziali residui di PRG di trasformazione nel PAT (vedi Tab. 10.1)		
Totali finali			carico insediativo aggiuntivo Pat		
			in aree di trasformazione nel PAT		
			altri volumi residenziali residui di PRG in aree consolidate nel PAT (vedi Tab. 11.1)		
			CARICO COMPLESSIVO RESIDENZIALE FINALE		
			119.000 mc		
			356.063 mc		
			237.063 mc		
			255.000 mc		
			611.063 mc		

TAB. 3 - RIEPILOGO CARICO AGGIUNTIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TAB. 3.1 - Comune di OPPEANO




ATO Ambito		Aree di trasformazione produttive mq 1	Aree di trasformazione commerciale mq 2
1	Oppeano-Vallese	282.095	76.385
2	Ca degli Oppi	737.705	47.680
3	Villafontana-Mazzantica	134.966	
totali		1.154.767 mq	124.066 mq
di cui:		1.112.000 mq	superfici residue di PRG di trasformazione nel PAT (vedi Tab. 10.2)
		42.767 mq	carico insediativo aggiuntivo Pat *
Totali finali			
		1.154.767 mq	in aree di trasformazione nel PAT
		549.000 mq	altre superfici residue di PRG consolidate nel PAT (vedi Tab. 11.2)
		1.703.767 mq	CARICO COMPLESSIVO PRODUTTIVO FINALE

* N.B.: pur non avendo il PAT previsto nuove "Linee preferenziali di sviluppo insediativo produttivo o commerciale" rispetto al PRG vigente, si riscontra una difformità tra i "totali" delle aree di trasformazione del PAT e il dato "superfici residue di PRG di trasformazione nel PAT (vedi Tab. 10.2)" come emerge dal "carico insediativo aggiuntivo PAT"; per le aree produttive tale difformità è dovuta essenzialmente allo stralcio in sede di approvazione finale di una porzione di zona di trasformazione a Villafontana (vedere Osservazione 0-20 tt.) avendo la VTR "mantenuto inalterato il carico insediativo aggiuntivo Industriale e artigianale dell'ATO 3 già stabilito dal PAT adottato"; per le aree commerciali la difformità è invece dovuto sostanzialmente alla diversa scala di dettaglio nonché alle metodologie di individuazione usate dai due strumenti PRG e PAT (in particolare si riscontra il conteggio nel PAT di un'area F2 prevista dal PRG come inclusa nel PUA di un ambito commerciale).

Studio Ing. Mario Medici


Piano di Assetto del Territorio
Comune di Oppeano

PAT


Allegato B)**Allegato alla Tab. 11 – ESTRATTI CARTOGRAFICI AREE NON CONFERMATE DAL PAT**limitatamente a quelle assimilabili alle aree non pianificate di cui ai commi 2 e 3 art. 33 della LR 11/2004 e s.m.e.i.**Area 1 - "Area tridente" a sud di Vallese**Zona C2 - Espansione residenziale di PRG
non attuata e non confermata dal PATArea 1 - Estratto PRG vigenteArea 1 - Tavola PAT adottataArea 1 - Estratto da tav. 4 adottata con individuazione area assimilabile a quelle art. 33 LR 11/2004 e s.m.e.i.


Area 2 - area produttiva a Villafontana

Zone CP - piani particolareggiati, Zona PS - piani attuativi produttivi in atto (erroneo),
Zona D1 - completamento produttivo,
porzioni non attuate e non confermate dal PAT


Area 2 - Estratto PRG

Area 2 - Tavola PAT adottata









Area 2 - Estratto da tav. 4 adeguata al Parere VTR

Area 2 - Estratto da tav. 4 adottata con individuazione area assimilabile a quelle art. 33 LR 11/2004 e s.m.e.i.








Estratto legenda PRG

(attenzione: le campiture risultano ruotate rispetto agli estratti in precedenza riportati)

ZTO "C2" - Residenziali di espansione nuova	
	Zona C2 - espansione residenziale
	Zona PR - piani attuativi residenziali in atto
ZTO "D" - Industriale, artigianale e commerciale	
	Zona D1 - completamento produttivo
	Zona D2 - espansione produttiva
	Zona CP - piani particolareggiati
	Zona PS - piani attuativi produttivi in atto

Estratto legenda tav. 4

	Limiti fisici alla nuova edificazione	Art. 11.5
	Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale	Art. 11.6
	Linee preferenziali di sviluppo insediativo per servizi di interesse comune	Art. 11.7
	Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso	Art. 11.8
	Produttivo	 Commerciale



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**PARERE MOTIVATO**
n. 67 del 23 Aprile 2015

OGGETTO: Comune di Oppeano (VR)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Oppeano ha approvato con DGC n.142 del 06.06.2008 il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.
 - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

concertazione. Con DCC n.32 del 9.04.2014 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.2004.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.45 del 24.04.2014, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "L'Arena" e "Il Corriere di Verona" del 24.04.2014.

- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono n.21 delle quali n.5 attinenti a questioni ambientali.

DATO ATTO che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. n.143 del 02.12.2008, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Oppeano (VR) con indirizzi e prescrizioni che dovevano essere ottemperati in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- prot. n. 6125 del 17.04.2014
- prot. n. 19335 del 24.11.2014
- prot.n. 4284 del 17.03.2015
- prot. n. 5711 del 10.04.2015

ESAMINATI i pareri pervenuti da parte degli Enti aventi competenza in materia Ambientale consultati.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza n.73/2015 del 22 Aprile 2015 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni.

VISTA la relazione istruttoria tecnica esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 23/04/2015 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV della suddetta struttura.


VISTA la dichiarazione formulata dal dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Oppeano, relativamente all'adozione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Oppeano, avvenuta il 09/04/2014 con delibera di C.C. n. 32, che si riporta:

- a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale del Piano di Assetto del Territorio complessivamente sono pervenute n° 23 osservazioni (n° 8 delle quali fuori termine ma comunque oggetto di istruttoria di valutazione);

- di tali osservazioni n° 13 sono state "accolte" o "accolte in parte", mentre n° 10 sono state ritenute "non accolte" o "non pertinenti" come da D.G.C. n. 230 dell'11/11/2014 ad oggetto "Conclusione della fase di concertazione/consultazione sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio (Pat) del Comune di Oppeano ai sensi della Dgr n. 791 del 31 marzo 2009" successivamente intergrata con D.G.C. n. 10 del 29/01/2015 ad oggetto "Conclusione della fase di concertazione/consultazione sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T. – Integrazione DGC n. 230/2014";

- complessivamente sono state considerate rilevanti o di qualche interesse ambientale solo n° 6 osservazioni, ed in particolare la O-03, O-11, O-14, O-19, O-20 e O-23.

In riferimento a queste ultime osservazioni viene di seguito riportato un riepilogo di quanto espresso nel parere urbanistico e dal Valutatore per le singole osservazioni; l'esame delle stesse evidenzia che non vengono alterati gli esiti del Rapporto Ambientale.



giunta regionale

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	Localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
O-03	Zordan Francesca leg. rapp. Usvardi s.r.l.	9098 del 06- 06-2014	Localizzazione: ATO 2 – Ca' degli Oppi Completamento ampliamento zona D	non significativa	non significativa	Art. 10.1.1 - Area idonea a condizione	non significativa	non significativa	La richiesta fa riferimento ad un'area inedita posta a margine della SS 434, in parte già in uso alla ditta Usvardi s.r.l., ditta esercitante attività di trattamento rifiuti prevalentemente indirizzata al recupero, raccolta e smaltimento carta da macero. La ditta risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con iscrizione ordinata alla Categoria 8 (Commercio e intermediazione di rifiuti), potendo pertanto – potenzialmente – trattare tipologia di rifiuti "Pericolosi e Non Pericolosi" provvedendo alla gestione di raccolte differenziate e smaltimento di rifiuti industriali e urbani, così come dichiarato nell'home page della ditta. Attualmente la ditta sviluppa la propria attività nella limitrofa area, identificata nel PAT come consolidato produttivo e nel PRG vigente come zona D, posta in aderenza ad un ambito consolidato residenziale relativo ad una zona di espansione residenziale di recente urbanizzazione presente tra Via Olmo e Via dei Bursi. Ciò premesso, in considerazione delle vicinanza dell'area al centro abitato, si reputa che ogni eventuale aumento del carico urbanistico nei limiti dell'attuale dimensionamento dell'ATO di appartenenza dell'ambito non potrà in alcun modo addurre all'introduzione di lavorazioni di trattamento rifiuti diverse da quelle in atto autorizzate, relative in particolare alla sola raccolta e smaltimento carta da macero. Per altro il PI – ai sensi del punto 1, lett. e), DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, Art. 11.1 "Ambiti di urbanizzazione consolidata" delle NT del PAT – potrà eventualmente valutare se assoggettare a PUA tale ambito. Si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE , nei limiti suddetti di un ampliamento del limitrofo Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale ma condizionato al divieto di	ACCOGLIBILE



giunta regionale

REGIONE DEL VENETO

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMMISSIONE REGIONALE VAS


OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Prctoco llo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta della Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabi lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma bilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO NE OSSERVAZIONE
									introdurre lavorazioni di trattamento rifiuti diverse da quelle in atto autorizzate. <i>Valutazione ambientale strategica:</i> l'osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo in quanto le considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell'attuale strumento (dimensionamento dell'ATO in termini di m ² /m ³ e SAU) non altera le valutazioni dei sistemi ambientali analizzati dal rapporto ambientale. Nel caso che il PI preveda di assoggettare l'ambito a PUA, l'attuazione di tale area sarà assoggettata a relativa verifica di assoggettabilità (Dlgs. 152/2006, art. 12.), in quanto allo stato attuale non è dettagliata in termini progettuali (indicazioni e tipologia di destinazione, planivolumetrico...) Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.	
O-11	Marchi Serena, Marafetti Claudio	9913 del 23- 06-2014	Localizzazione: ATO 1 – Oppeano – Valliese ATO 2 – Ca' degli Oppli Contenuto: varie richieste Punto 1) implementazioni e del Rapporto ambientale, relativamente al Polo Siderurgico, da considerarsi tra	Art. 8.7 - Rischio incidente rilevante Art. 7.4 – Obiettivi, sistemi, luoghi dei Piani d'Area	non significativa	Art. 10.1.1 - Area idonea, Area idonea a condizio ne Art. 10.4.4 - Fascia	Art. 11.1 - Consolidato produttivo Art. 11.10 - Ambiti di programmi complessi	non significativa	La richiesta sviluppa una serie di osservazioni attinenti a vari contenuti del PAT e del Rapporto Ambientale, le più riconducibili – per ammissione della stessa osservazione – al Parere P3 del Comune di San Giovanni Lupatoto pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT, nel dettaglio: Osservazione O.11 - Punto 1) Nel merito di tale punto si rileva che il Rapporto Ambientale ha analizzato tale ambito con la destinazione che ne deriva dall'attuale PRG e ne calcola i dati e le pressioni specifiche, ciò in quanto trattasi di ambito di fatto già consolidato per il quale il PAT non detta specifiche azioni progettuali. Lo stesso PAT tuttavia ha considerato l'area come attività esistente e rilevando, unitamente al valutatore, misure di	NON ACCOGLIBILE



giunta regionale

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA


OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e Planificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabi- lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma- bilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO- NE OSSERVAZIONE
			le fonti di pressione sviluppando un'analisi maggiore dell'attività dei possibili impatti inquinanti cumulativi e delle potenziali criticità ambientali;			delle risorse Art. 10.4.8 - Sito potenzial- mente inquinato			compensazione per le attività aggettive, che rientrano nel bilancio complessivo del rapporto ambientale e nelle norme di carattere ambientale già individuate nel PAT adottato, come contenute nell'Art. 16.2 - Compensazione ambientale delle Norme Tecniche del PAT. Si rileva inoltre che per l'ambito in oggetto il PAT ha individuato nelle tavole di progetto le maggiori criticità esistenti, rilevando quanto indicato nel merito nella planificazione superiore vigente, ed in particolare: Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Planificazione Territoriale: - localizzazione di area a Rischio incidente rilevante di cui all'Art. 8.7; - localizzazione Obiettivi, sistemi, luoghi dei Piani d'Area di cui Art. 7.4; TAV. 3 - Carta delle Fragilità: - Area idonea, Area idonea a condizione di cui all'Art. 10.1.1; - Fascia delle risorse di cui all'Art. 10.4.4; - Sito potenzialmente inquinato di cui all'Art. 10.4.8; TAV. 4.a - Carta della Trasformabilità - Ambiti di programmi complessi di cui all'Art. 11.10 Infine, vedere anche quanto valutato per il parere autorità ambientale P-3 - Punto 2) attinente a simile argomento. Pertanto si ritiene il parere NON ACCOGLIBILE . <i>Valutazione ambientale strategica:</i> l'osservazione 0.11 - Punto 1) interviene nel merito dei contenuti Rapporto Ambientale. Tuttavia lo stesso rapporto ambientale ha considerato l'attività ed gli impatti della medesima attività rilevando la necessità di proporre delle misure di compensazione per l'atmosfera che saranno attuate per le nuove attività o per l'ampliamento delle stesse, come contenute nell'Art.	



giunta regionale

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4 a Carta della Trasformabi lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma bilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO NE OSSERVAZIONE
									16.2 - Compensazione ambientale delle Norme Tecniche del PAT, aree per le quali, in sede di istruttoria VAS legata al rapporto ambientale, è stata prodotta una cartografia con indicate le localizzazioni delle potenziali aree di compensazione. Per altro il PAT, ha carattere di programmazione ed in quanto tale domanda ad una fase più operativa (P.I.) la verifica per tali ambiti consolidati della necessità di eventuali PUA, nonché la relativa definizione in termini progettuali (indicazioni e tipologia di destinazione, planivolumetrico...) degli impatti. Se l'ambito sarà assoggettato a PUA, la relativa verifica di assoggettabilità (Dlgs. 152/2006, art 12.) sarà oggetto di valutazione dalla VAS regionale. A titolo di chiarimento il rapporto ambientale non valuta solo il traffico ma anche tutte le attività sia agricole che produttive ed il loro relativo contributo per l'inquinamento in atmosfera. Tali valutazioni sono esplicitate per i diversi scenari all'interno della trattazione del sistema aria. L'osservazione non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo.	
			Punto 2) prevedere già nel PAT di adeguate fasce di mitigazione in adiacenza alle aree di urbanizzazione consolidata, in particolare nelle aree inserite dai Programmi complessi.	-	-	-	-	-	Osservazione O.11 - Punto 2) La richiesta sviluppa una serie di osservazioni del tutto analoghe a quanto sollevato nel parere autorità ambientale del Comune di San Giovanni Lupatoto (vedere P-3 - Punto 3)), a cui si rimanda per le valutazioni ivi sviluppate. Pertanto, richiamando quanto detto al citato P-3 - Punto 3) , si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE . <i>Valutazione ambientale strategica:</i> nel merito dell'osservazione O.11 - Punto 2) valgono le valutazioni fatte nel caso del precedente parere P-3 - Punto 3) , a cui si rimanda. L'osservazione non altera le valutazioni espresse dal	NON ACCOGLIBILE



giunta regionale

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE REGIONALE VAS
COMMISSIONE REGIONALE VAS
per la VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta della Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabi lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma bilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO NE OSSERVAZIONE
									<i>Rapporto medesimo.</i>	
			Punto 3) ridefinizione area urbanizzazione consolidata del Polo Siderurgico sui limiti edificazione esistente, escludendo le aree non edificate e in particolare l'area di espansione produttiva D2 di PRG;	non significativa	non significativa	non significati va	Art. 11.1 - Consolidato produttivo	non significativa	Osservazione O.11 - Punto 3) La richiesta sviluppa una serie di osservazioni del tutto analoghe a quanto sollevato nel parere autorità ambientale del Comune di San Giovanni Lupatoto (vedere P.3 - Punto 1)), a cui si rimanda per le valutazioni ivi sviluppate. Pertanto, richiamando quanto detto al citato P.3 - Punto 1) , si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE . <i>Valutazione ambientale strategica:</i> nel merito dell'osservazione O.11 - Punto 3) valgono le valutazioni fatte nel caso del precedente parere P.3 - Punto 1) , a cui si rimanda. L'osservazione non altera le valutazioni espresse dal <i>Rapporto medesimo.</i>	NON ACCOGLIBILE
			Punto 4) chiarimenti sul programma complesso A.9 "Centro dell'ospitalità e delle relazioni di Oppeano";	non significativa	non significativa	Art. 10.4.4 - Fascia delle risorgive	Art. 11.1 - Consolidato produttivo Art. 11.10 - Ambiti di programmi complessi	non significativa	Osservazione O.11 - Punto 4) La richiesta sviluppa una serie di osservazioni del tutto analoghe a quanto sollevato nel parere autorità ambientale del Comune di San Giovanni Lupatoto (vedere P.3 - Punto 7)), a cui si rimanda per le valutazioni ivi sviluppate. Pertanto, richiamando quanto detto al citato P.3 - Punto 7) , si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE . <i>Valutazione ambientale strategica:</i> nel merito dell'osservazione O.11 - Punto 4) valgono le valutazioni fatte nel caso del precedente parere P.3 - Punto 7) e 5), a cui si rimanda. Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della	NON ACCOGLIBILE



giunta regionale

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA


OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta della Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabi- lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma- bilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO NE OSSERVAZIONE
									<i>proposta di Rapporto Ambientale.</i>	
			Punto 5) non appropriata l'azione 3-b3-01 di espansione residenziale in loc. Boscoriordo.	non significativa	non significativa	Art. 10.4.4 - Fascia delle risorse (parte)	Art. 11.6 – Espansione residenziale	Azione n. 3-b3-01	Osservazione O.11 - Punto 5) La richiesta sviluppa una serie di osservazioni del tutto analoghe a quanto sollevato nel parere autorità ambientale del Comune di San Giovanni Lupatoto (vedere P-3 - Punto 6)), a cui si rimanda per le valutazioni ivi sviluppate. Pertanto, richiamando quanto detto al citato P-3 - Punto 6), si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE . <i>Valutazione ambientale strategica: per quanto attiene all'osservazione O.11 - Punto 5) valgono le valutazioni fatte nel caso del precedente parere P-3 - Punto 6), a cui si rimanda. L'osservazione non interviene nel merito dei contenuti Rapporto Ambientale e non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo.</i>	NON ACCOGLIBILE
O-14	Marchiotto Cesare	9937 del 23- 06-2014	Localizzazione: ATO 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: chiede zona di espansione produttiva	non significativa	non significativa	Art. 10.1.1 - Area idonea a condizione	Art. 11.2 – Diffusa residenziale	Azione n. 2-b1.3-11 – diffusa residenziale	La richiesta fa riferimento ad un area parzialmente edificata posta tra la SS 434 e Via Oimo, interessata nel PAT da un Ambito di edificazione diffusa residenziale quale zona E4 di PRG; parte dell'ambito di edificazione diffusa è in uso alla ditta Faustini Claudio mobili che, quale insediamento oggetto di Variante ex L.R. 11/87 riconosciuta dal PRG, ha recentemente realizzato un ampliamento degli spazi produttivi; la rimanente parte di edificazione diffusa posta lungo Via Oimo è invece interessata da un edificio a prevalente valenza residenziale. Ciò premesso si reputa che, sebbene sia escluso l'inserimento di una nuova direttrice di crescita produttiva in considerazione sia della vicinanza dell'area	ACCOGLIBILE IN PARTE



giunta regionale

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	localizzazione ATO - contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabi lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma bilità - azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO NE OSSERVAZIONE
0-19 f.t.	Florini Sergio	10046 del 24- 06-2014 (fuori termine)	Localizzazione: ATO 3 - Villafontana - Mazzantica Contenuto: chiede il ripristino dei	non significativa	non significativa	Art. 10.1.1 - Area idonea	non significativa	non significativa	La richiesta fa riferimento ad un'area inedita di circa 9.800 mq posta a margine della zona produttiva di Villafontana. L'area in oggetto, assieme ad un vasto ambito limitrofo, è catalogata nel PRG vigente quale ZTO "D" - Industriale, artigianale e commerciale e specificatamente "Zona CP - piani particolareggiati"	ACCOGLIBILE



giunta regionale

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
			terreni edificabili straiciati						<p>soggetto a PUA, frutto del recepimento nel PRG delle direttive previste dalla Variante 3 del PAQE per l'attuazione della Galleria di Villafranca.</p> <p>In sede di PAT il Comune di Oppiano, riscontrate molteplici richieste di stralcio dell'area di espansione industriale prevista dal PRG, ha tolto buona parte dell'ambito di trasformazione, non considerando erroneamente che – per il lotto in oggetto – non era stata manifestata l'intenzione di rinunciare a tale possibilità di trasformazione.</p> <p>Si configura quindi la necessità di re-integrare le previsioni vigenti di PRG inserendo l'area in oggetto quale ambito di trasformazione produttivo, con ampliamento dell'analoga area già presente a sud dell'area nel PAT: in concomitanza si dovrà anche provvedere ad ampliare il perimetro di "Ambito di programmi complessi: A.10 Galleria di Villafranca".</p> <p>Ad ogni modo andrà mantenuto inalterato il carico insediativo aggiuntivo Industriale e artigianale dell'ATO 3 già stabilito dal PAT adottato.</p> <p>Ciò premesso, si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE, nei limiti sopra esposti.</p> <p><i>Valutazione ambientale strategica:</i> l'osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo in quanto, preso atto delle considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell'attuale strumento (dimensionamento dell'ATO in termini di m²/m³ e SAU), la stessa osservazione non altera le valutazioni dei sistemi ambientali analizzati dal rapporto ambientale.</p> <p>Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della</p>	



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Prctoco ilo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabi lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma bilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO NE OSSERVAZIONE
0-20 f.t.	Bertoli Merelli Giovanni	14960 del 19- 09-2014 (fuori termine)	Localizzazione: ATO 3 – Villafontana - Mazzantica Contenuto: chiede che le aree di sua proprietà indicate vengano inserite come zona agricola	non significativa	non significativa	Art. 10.1.1 - Area idonea	Art. 11.1 – Consolidato produttivo (parte) Art. 11.8 – Espansione produttiva (parte) Art. 11.10 - Ambiti di programmi complessi	Azione n. 3-b4.1-01 e n. 3- b4.1-02 - area di trasformaz ione produttivo (parte)	La richiesta fa riferimento ad un insieme di aree inedificate di complessivi 104.600 mq circa poste a margine e saturazione della zona produttiva di Villafontana. Le aree in oggetto, assieme ad un vasto ambito limitrofo, sono catalogate nel PRG vigente quale ZTO "D" - Industriale, artigianale e commerciale e specificatamente in parte quale "Zona D1 - Completamento produttivo e in parte quale "Zona CP - piani particolareggiati" soggetto a PUA, frutto del recepimento nel PRG delle direttive previste dalla Variante 3 del PAQE per l'attuazione della Galleria di Villafontana. In sede di PAT il Comune di Oppiano, riscontrate alcune richieste di stralcio dell'area di espansione industriale, ha tolto buona parte dell'ambito di trasformazione previsto dal PRG, mantenendo comunque alcune aree tra le quali quelle oggetto della richiesta. Pur condividendo in parte la richiesta avanzata di ulteriore stralcio, si reputa necessario selezionare le aree indicate, in considerazione che alcune di queste risultano strategiche ad un armonico sviluppo dell'area produttiva esistente, poste a naturale ampliamento dell'Ambito di programmi complessi: A.10 Galleria di Villafontana" previsto dal PAQE. In particolare si reputa necessario che permangano la porzione di espansione produttiva prevista su Via Villafontana (mappale 612 fg. 24) e la porzione più a sud del consolidato produttivo che risulta racchiusa su tre lati da ambiti già edificati (parte del mappale 659 fg. 24), programazioni previste dal PRG che si intende quindi confermare con il PAT. Per le parti non ritenute strategiche andrà invece modificato il disegno della Tavola 4 del PAT, stralciando le porzioni di consolidato produttivo o di espansione	ACCOGLIBILE IN PARTE



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta della Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabi- lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma- bilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO- NE OSSERVAZIONE
0-23 f.t.	Morando Graziano	542 del 14-01- 2015 (fuori termine)	Localizzazione: ATO 3 – Villafontana - Mazzantica Contenuto: modifica alla destinazione urbanistica ed al contenuto	Art. 8.2 - Viabilità/Fas- ce di rispetto (parte) Art. 6.1 - Vincolo paesaggistic o D.Lgs. 42/2004 -	non significativa	Art. 10.1.1 - Area idonea	Art. 11.3 - Area e interventi di riqualificazio- ne e ricomversione (parte) Art. 11.9 -	Azione n. 3-b2.1-01 – Aree di riqualificaz- ione e ricomversio- ne: residenzial e	La richiesta fa riferimento ad un'area interessata da una attività produttiva dismessa che il PAT ha catalogato come "Area e interventi di riqualificazione e riconversione residenziale" in alternativa alla classificazione a zona produttiva di completamente presente nel PRG vigente, in considerazione sia della cessata attività che della possibile appetibilità dell'area posta in adiacenza alla recente zona di espansione residenziale di	produttiva previste e modificando di conseguenza il perimetro dell'Ambito di programmi complessi. Ad ogni modo andrà mantenuto inalterato il carico insediativo aggiuntivo Industriale e artigianale dell'ATO 3 già stabilito dal PAT adottato. Ciò premesso, si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE IN PARTE , nei limiti sopra esposti dello stralcio di alcune porzioni non strategiche di consolidato produttivo o di espansione produttiva incluse nel PAT adottato identificate con campitura nera nell'estratto seguente. <i>Valutazione ambientale strategica:</i> l'osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo in quanto comporta solo l'esclusione di aree già previste in trasformazione dal PAT adottato, comportando il mantenimento invariato delle considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell'attuale strumento (dimensionamento dell'ATO in termini di m ² /m ³ e SAU), la stessa osservazione non altera le valutazioni dei sistemi ambientali analizzati dal rapporto ambientale. Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.

SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV) 12



giunta regionale

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabi lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma bilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO NE OSSERVAZIONE
			delle NT del PAT, al fine di poter dislocare una attività di lavorazione prodotti vegetali	Corsi d'acqua (parte)			Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti o di programma zione (parte) Art. 11.4 - Opere incongrue	(parte)	Mazzantica ed ai campi sportivi frazionali esistenti; a tal fine il PAT ha inoltre individuato i volumi produttivi esistenti quale Opera incongrua, e la parte di proprietà non interessata dai fabbricati produttivi quale area per Servizi di interesse comune di maggior rilevanza. Ciò premesso a fronte ora della richiesta di insediare un'azienda che prevede – in un ambito altrimenti dismesso, possibile fonte di degrado e marginalità – l'impiego delle volumetrie esistenti per una attività ortofrutticola poco impattante, e vista comunque la possibilità del raggiungimento dell'obiettivo del PAT dell'ampliamento dei campi sportivi esistenti – limitandosi la richiesta alla parte direttamente pertinenziale ai fabbricati produttivi, tanto che non è richiesto alcun ampliamento delle volumetrie produttive già esistenti –, la richiesta di modificare la destinazione d'uso prevista dal PAT pare condivisibile, sebbene non pienamente accoglibile nei termini indicati dalla richiesta. Nel dettaglio, con riferimento alle richieste puntuali di modifiche al Piano di Assetto del Territorio formulate dalla osservazione a pag. 4, risultano pienamente accoglibili i punti 1), 2) e 6) che – a fronte della richiesta di una destinazione d'uso produttiva – confermano l'individuazione di una area di riqualificazione e riconversione da realizzarsi tramite Piano Urbanistico Attuativo (PUA) permettendo quindi un controllo pubblico dell'intervento. Nel merito delle altre richieste puntuali, serve	



giunta regionale
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMMISSIONE REGIONALE VAS

OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabi- lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma- bilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO NE OSSERVAZIONE
									<p>invece precisare che:</p> <p>a. risultano parzialmente accoglibili i punti 5) e 7), per i quali necessita specificare che le attività ammesse sono quelle di "attività di lavorazione, trasformazione e distribuzione prodotti ortofrutticoli e compatibili, commerciali direzionali e servizi" rispondendo a quanto richiesto;</p> <p>b. risulta non accoglibile il punto 4) che richiede "di estendere la possibilità di effettuare anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001" con modifica generale dei contenuti delle NT del PAT, Art. 11.3, PRESCRIZIONI, punto 3 lettera a), in quanto così facendo si inficia l'azione di salvaguardia e di controllo attesa dal PAT per l'applicazione delle direttive e compiti previsti per il PI, nonché in considerazione che alla lettera b) medesimo punto è comunque ammessa "l'approvazione di PUA di cui all'art. 19, LRV 11/2004 e s.m.i., nel rispetto delle direttive enunciate nelle presenti Norme";</p> <p>c. risulta non pertinente il punto 3) in quanto le correzioni indicate – comunque, nella sostanza, sussidiarie alle modifiche accolte – non sono riconducibili al testo delle Norme Tecniche.</p> <p>Si ritiene inoltre che l'attuazione dell'intervento dovrà comunque comportare:</p> <ul style="list-style-type: none">- che gli interventi di valorizzazione dell'ambiente e del territorio avanzati dalla osservazione siano in fase attuativa da ricondursi all'ampliamento	



AUTORITÀ AMBIENTALE REGIONALE VAS
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Planificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabi lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma bilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO NE OSSERVAZIONE
									<p>del campo sportivo esistente, con coinvolgimento quindi della parte di proprietà non interessata dai fabbricati produttivi ed individuata dal PAT quale area per Servizi di interesse comune di maggior rilevanza, o previo impiego di un Programma Integrato ai sensi art. 19, c. 1, lett. f) della LRV 11/2004 e s.m.i. già previsto all'Art. 11.3, PRESCRIZIONI, punto 1, ovvero tramite stipula di Accordo tra i soggetti pubblici e privati in relazione ai contenuti Art. 11.3, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI punto 4;</p> <p>- la previsione di opportune valutazioni in merito ai contenuti Art. 11.3, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, punto 6 lettere c) relativamente alla riduzione degli impatti ambientali, con riferimento alle Azioni di Mitigazione;</p> <p>- la previsione di opportune valutazioni in merito ai contenuti Art. 16.1.5 - Mitigazione per le acque reflue di scarico delle NT del PAT, dove alla lett. d) è prescritta "... la realizzazione di idonei impianti di trattamento dei reflui, per gli eventuali insediamenti civili, produttivi ed agroindustriali non collettati, in conformità alla vigente normativa nazionale".</p> <p>Pertanto si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE IN PARTE, con modifica della destinazione d'uso da residenziale a produttiva nei termini e limiti sopra indicati.</p> <p><i>Valutazione ambientale strategica: l'osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene</i></p>	



giunta regionale

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta della Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabi lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma bilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO NE OSSERVAZIONE
									<p>attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo.</p> <p>L'accoglimento parziale dell'osservazione unitamente alle prescrizioni proposte consente di considerare sostenibile la richiesta non alterando le valutazioni espresse nel rapporto ambientale il quale attribuisce dei punteggi positivi alle azioni che in tali aree consentono una riduzione degli impatti sul sistema aria e acqua. Per garantire l'invarianza della valutazione condotta nel Rapporto Ambientale dovranno essere comunque rispettati tali indirizzi del rapporto ambientale. Pertanto per garantire ciò l'area, già soggetta a PUA sarà assoggettata a relativa verifica di assoggettabilità (Dgs. 152/2006, art. 12), in quanto allo stato attuale non è sufficientemente dettagliata in termini progettuali (indicazioni e tipologia di destinazione, pianivolumetrico...) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la limitazione alla sola attività di "lavorazione, trasformazione e distribuzione prodotti ortofrutticoli e compatibili, commerciali direzionali e servizi" al fine di perseguire comunque l'obiettivo di riqualificare e ridurre gli impatti di una zona produttiva; - l'attuazione di tale previsione in ambito di PUA dovrà contenere uno specifico elaborato relativo alle misure di mitigazione e attenuazione degli impatti; - per le acque reflue di scarico dovrà essere previsto, in uno specifico elaborato, il collegamento alla rete 	



giunta regionale

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

COMMISSIONE REGIONALE VAS

OSSE RVAZ IONE N°	RICHIEDEN TE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione e Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabi lità	TAV. 4.b Carta della Trasforma bilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIO NE OSSERVAZIONE
									pubblica o dovranno essere adottati idonei impianti di trattamento dei reflui, per gli eventuali insediamenti civili, produttivi ed agroindustriali non collettati, in conformità alla vigente normativa nazionale". Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.	



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

CONSIDERATO che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia, ancorché di natura qualitativa e applicata alle azioni che potenzialmente potrebbero generare effetti negativi sul territorio, risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano. Alla luce delle integrazioni richieste e dei documenti integrativi forniti durante l'iter istruttorio è stato possibile approfondire gli aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni possono ritenersi completamente valutate.
- In sede istruttoria sono stati richiesti alcuni chiarimenti relativamente alla presenza nel territorio di numerosi allevamenti zootecnici intensivi, individuati nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e considerati correttamente quale criticità nel Rapporto Ambientale. Il Valutatore attraverso un approfondimento cartografico confrontato con le Norme Tecniche, ha concluso che le trasformazioni inerenti agli allevamenti sono soggette a continue verifiche con l'obiettivo di individuare e successivamente prevederne un corretto inserimento nel territorio tale da ridurre gli effetti negativi o nel caso di impossibilità si ricorrerà agli strumenti del Credito edilizio e degli Accordi pubblico-privato; le trasformazioni delle aree è pertanto subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla riduzione della classe dimensionale degli stessi. E' stata inoltre richiesta una verifica di coerenza rispetto alla DGR 856/2012 che tratta nello specifico gli allevamenti intensivi, dalla quale è emerso che le azioni strategiche di tipo produttivo che ricadono all'interno delle attuali fasce di rispetto, risultano essere compatibili; per tutte le altre attività l'attuazione nelle suddette aree è vincolata all'eliminazione o riduzione del vincolo e pertanto sarà necessario sottoporle alla Verifica di Assoggettabilità. Il Valutatore propone l'integrazione dell'art.8.9 delle NT con il seguente testo da aggiungere al paragrafo delle prescrizioni: *"L'attuazione dei suddetti nuovi sviluppi insediativi o delle trasformazioni urbanistiche resta peraltro totalmente subordinata al rispetto delle distanze minime reciproche citate al precedente punto 2 come fissate dalle disposizioni sovra comunali vigenti e s.m.e i."*
- Data la presenza sul territorio di due aziende la cui attività è suscettibile di causare incidenti rilevanti, in sede istruttoria sono stati forniti dei chiarimenti in riferimento alle azioni strategiche previste nel PAT. Non avendo dati certi sull'ampiezza delle fasce di rispetto ed allo scopo di salvaguardare la salute umana, il Valutatore individua della fasce precauzionali, proponendo delle specifiche integrazioni all'art. 8.7 delle Norme Tecniche. Inoltre l'attuazione del Programma Complesso A9 l'ambito della suddetta fascia di rispetto precauzionale, dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità di cui al D.Lgs 152/2006.
- Dall'analisi della Carta della Trasformabilità è stata evidenziata la presenza di numerosi ambiti di programmi complessi, molti dei quali di dimensioni rilevanti, che insistono su aree prive di edificazione o in ambiti ad urbanizzazione consolidata, anche con più funzioni al proprio interno, ricadendo in corrispondenza delle risorgive, filari alberati e siepi campestri, ambiti di natura ambientale, adiacenza a contesti figurativi dei complessi monumentali, corridoi ecologici principali. Il Valutatore ha fornito delle integrazioni, verificando la congruità con i temi sopra richiamati e



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

proponendo di sottoporre a Verifica di Assoggettabilità ai sensi del D.Lgs 152/2006 i Programmi Complessi denominati A1, A3, A5, A8, A9, A10.

- In merito alle opere di compensazione individuate nel Rapporto Ambientale, al fine di ridurre la CO₂, è prevista la creazione di aree boscate per una superficie complessiva di mq 60'000; essendo un'azione strategica di importante valenza ambientale e sociale, in sede istruttoria è stato richiesto di individuare la collocazione delle suddette aree. Il Valutatore ha cartografato le aree di possibile compensazione del territorio comunale di Oppeano che ammontano complessivamente a mq 293.335. La realizzazione delle aree boscate dovrà essere proporzionale all'attuazione delle azioni strategiche e pertanto il Valutatore propone un'integrazione dell'art.16.2, in particolare: *"La previsione in sede di PI dell'attuazione di interventi di trasformazione di suolo agricolo soggetti a PUA conseguenti alle Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziali o per specifiche destinazioni d'uso, ovvero la realizzazione di infrastrutture di maggior rilevanza ritenute particolarmente impattanti a livello di consumo del suolo, comporterà – mediante l'applicazione dei meccanismi di Perequazione Ambientale di cui all'Art. 17 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della Perequazione urbanistica o di Accordi di cui all'Art. 33 – Criteri per la stipula di Accordi tra soggetti pubblici e privati – l'individuazione di Aree da destinarsi a interventi di Compensazione ambientale da localizzarsi sulla scorta della documentazione presentata a riguardo in sede di integrazioni tecnico amministrative alla Proposta di Rapporto Ambientale, differenziando le quote da attuare proporzionalmente alla estensione delle azioni di piano sulla base della quantità di SAU consumata".*
- Considerando che alcune linee preferenziali di sviluppo insediativo con specifiche funzioni produttive convergono con quelle residenziali, si dovranno prevedere delle ampie fasce arboree a mitigazione delle nuove edificazioni.
- Il Rapporto Ambientale integrato conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NT, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, ai piani urbanistici dei comuni contermini.
- Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.
- Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione. Il Piano di Monitoraggio è inserito nelle NT del Piano.

RITENUTO che dalle analisi e valutazioni espresse nel Rapporto Ambientale integrato, si ritiene che con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati e con l'osservanza di tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, per lo stesso possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Bonavigo (VR), a condizione che si ottemperi alle seguenti

PRESCRIZIONI

Prima dell'approvazione del Piano:

1. Le Norme Tecniche dovranno essere integrate e/o sostituite con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con quanto individuato dal Valutatore nel



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Rapporto Ambientale e nelle successive integrazioni, in particolare integrando gli articoli 8.7, 8.9 e 16.2.

2. Vengano integrati i seguenti articoli delle Norme Tecniche:

2.2 Art.11.10 relativo ad "Ambiti di programmi complessi" venga aggiunto il seguente comma nelle Prescrizioni: "L'attuazione dei programmi complessi precedentemente denominati A1, A3, A5, A8, A9, A10 dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006".

2.3 Art.11.8 relativo alle "Linee preferenziali di Sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso" venga aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006".

2.4 L'art.11.3 relativo alle "Aree ed interventi di riqualificazione e riconversione" venga aggiunto il seguente comma nelle Prescrizioni: "Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".

2.5 L'art.11.6 relativo alle "Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale" e l'art.11.7 relativo a "Linee preferenziali di sviluppo insediativo per servizi di interesse comune" vengano integrati con il seguente comma nelle Prescrizioni: "Nel caso in cui le linee preferenziali di sviluppo ricadano anche parzialmente all'interno delle fasce di rispetto individuate per gli allevamenti intensivi, gli interventi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006".

3. Relativamente alla VINCA, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce e, si prescrive:

3.1 relativamente all'ART. 2 – ELABORATI DEL PAT

alla lettera d), l'elaborato "VAS-Ail. 04 – Vinca – Azioni di Piano e Rete Natura 2000", venga sostituito il riferimento "D.G.R.V. 3173/2009", con il corretto riferimento: D.G.R.V. 3173/2006,

3.2 relativamente all'ART. 7.1 - RETE NATURA 2000 – SIC E ZPS IT3210014

la rubrica venga modificata in: ART. 7.1 – RETE NATURA 2000 - IT3210014 PALUDE DEL FENILETTO – SGUAZZO DEL VALLESE,
nella parte relativa a PRESCRIZIONI:

- il comma 1. venga riformulato come segue:

1. Ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti, l'area individuata come IT3210014 Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese è soggetta alle direttive europee Habitat 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce, al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. ed alle disposizioni regionali in materia.

- il comma 2. venga riformulato come segue:

2. Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e ss.mm.ii., delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- il comma 3. venga riformulato come segue:
 - 3. Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno mai essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
- vengano stralciati i commi 4., 5. e 6.
- il comma 7. venga sostituito con il seguente comma 4:
 - 4. Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".
- il comma 8. venga rinumerato in comma 5.
- venga stralciato il comma 9.
- il comma 10 venga sostituito con il seguente comma 6:
 - 6. Eventuali interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche.
- il comma 11. venga rinumerato in comma 7.
- il comma 12. venga rinumerato in comma 8.
- il comma 13. venga rinumerato in comma 9.
- venga aggiunto il seguente comma 10:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

10. Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle presenti N.T., sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007 e ss.mm.ii.

nella parte relativa a DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

- venga stralciato il comma 1.
- il comma 2. venga rinumerato in comma 1.

3.3 relativamente all'ART. 12.10 –AREE NUCLEO (CORE AREAS)

- la parte compresa tra (...) *“Il PAT individua nella Palude del Feniletto l'area nucleo..”* (...) e (...) *“..nuovi habitat esterni sia della matrice agraria che urbana circostante.”* (...), venga sostituita come segue:

Il PAT individua nella Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallesè, l'area nucleo, in coerenza con quanto previsto dalle Norme Tecniche del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT3210014 “PALUDE DEL FENILETTO – SGUAZZO DEL VALLESE”.

- venga stralciata la parte compresa tra (...) *“Ai fini della tutela e valorizzazione del territorio..”* e (...) *“..interventi d fruizione ambientale ed ecologica.”* (...);

nella parte relativa a PRESCRIZIONI

- il comma 2. venga riformulato come segue:
 - 2. L'ambito dell'area nucleo corrisponde al sito della rete Natura 2000, IT3210014 Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallesè; si rimanda pertanto ai contenuti ed alla disciplina dell'Art. 7.1 - Rete Natura 2000 – IT3210014 Palude del Feniletto – Sguazzo del Vallesè.

3.4 relativamente all'ART. 12.11 – ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES)

- la parte compresa tra (...) *“Il PAT individua, quali componenti strutturanti al Rete Ecologica comunale..”* (...) e (...) *“..consentire lo spostamento/scambio d'individui delle specie presenti.”* (...), venga sostituita come segue:

Il PAT individua le isole ad elevata naturalità – *Stepping stones*, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale; viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

nella parte relativa a PRESCRIZIONI

- il comma 2. venga riformulato come segue
 2. Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".
- venga stralciato il comma 3.

3.5 relativamente all' ART. 12.12 – AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONES)

la parte compresa tra (...) *"Delle aree di connessione naturalistica."* (...) e (...) *"..limitando gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro."* (...), venga sostituita come segue:

Il PAT definisce le "Aree di connessione naturalistica" quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

3.6 relativamente all'ART. 12.13 – CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI E SECONDARI

la parte compresa tra (...) *"I corridoi ecologici."* (...) e (...) *"..le specie presenti aumentando il grado di biodiversità."* (...), venga sostituita come segue:

Il PAT definisce i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

nella parte relativa a PRESCRIZIONI

- il comma 1. venga riformulato come segue:

SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1. In corrispondenza dei corridoi ecologici:

- è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica,
- sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.

nella parte relativa a COMPITI DEL PI

- il comma 2. venga riformulato come segue:
 2. Eventuali interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche.

3.7 relativamente all'ART. 12.14 – BARRIERE INFRASTRUTTURALI

nella parte relativa a COMPITI DEL PI

- venga aggiunta la seguente lettera e) comma 1.
 1. e) Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare nuova barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".

3.8 relativamente all'Art. 16.2 – COMPENSAZIONE AMBIENTALE



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- all'ultima lettera c) dell'ultimo capoverso, dopo le parole (...) "*..12.14 – Barriere infrastrutturali.*" (...), venga aggiunto quanto segue
Tali interventi di compensazione ambientale dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche.
 - venga aggiunta la seguente lettera d):
 - d) Dovrà comunque essere sempre prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
4. In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:
- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
 - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
 - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
 - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
 - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
 - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
 - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
 - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
5. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
6. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione a quanto sopra esposto nonché con quanto integrato in sede istruttoria.
- Dopo l'approvazione del piano:**
7. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

8. Il Comune di Oppeano deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nei pareri degli Enti competenti in materia, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

In sede di attuazione del Piano:

9. L'attuazione delle *"linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche funzioni destinazioni d'uso"* previste in prossimità con quelle residenziali, dovranno prevedere ampie fasce arboree a mitigazione delle nuove edificazioni.
10. L'attuazione delle azioni strategiche che ricadono all'interno della fascia delle risorgive identificata nella "Carta della Fragilità", dovranno garantire l'equilibrio geologico ed idraulico prevedendo inoltre opportune fasce di filtro boscate in corrispondenza delle acque superficiali e tra il territorio agricolo e quello urbanizzato.
11. Gli interventi di compensazione ambientale definiti nell'art.16.2 delle Norme Tecniche, integrato con le prescrizioni proposte dal Valutatore, dovranno essere attuati almeno in proporzione della realizzazione delle azioni strategiche di sviluppo insediativo.
12. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
13. I perimetri degli *"Ambiti a edificazione diffusa"* individuati sull'elaborato Tav.4 "Carta della Trasformabilità" devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.
14. L'attuazione delle azioni strategiche dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle NT, nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nella "Carta delle Invarianti" e nella "Carta delle Fragilità".
15. L'eventuale perequazione urbanistica o il credito edilizio generato dalle azioni di riqualificazione e riconversione, dovranno essere attuate in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo individuate nella Carta della trasformabilità o in zona agricola esclusivamente nel caso vengano rispettati i criteri previsti al Titolo V della LR 11/2004.
16. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
17. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, saranno preventivamente sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 3 Ottobre 2013.
18. L'attuazione della realizzazione dei "Corridoi per infrastrutture di maggiore rilevanza principali", sarà preventivamente sottoposta a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
19. L'attuazione delle *"linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e per servizi di interesse comune"* individuate anche parzialmente all'interno delle fasce di rispetto degli allevamenti intensivi individuati nell'elaborato "VAS C 1" prodotto in sede di integrazione, dovranno preventivamente essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, in modo da poter valutare lo stato ambientale dei luoghi a seguito della rimozione o riduzione delle citate fasce di rispetto, rispettando quanto previsto dalla DGR 856/2012.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

20. Relativamente alla VINCA, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce e si prescrive:
- 20.1 nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PAT, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
 - 20.2 piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del presente PAT, dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;
 - 20.3 nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T. del presente PAT ricadente all'interno degli ambiti della rete ecologica (ARTT.: 12.10 - AREE NUCLEO, 12.11 - ISOLE A ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES), 12.12 - AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE), 12.13 - CORRIDOI ECOLOGICI), oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti;
 - 20.4 nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T. del presente PAT ricadente all'interno degli ambiti della rete ecologica (ARTT.: 12.10 - AREE NUCLEO, 12.11 - ISOLE A ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES), 12.12 - AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE), 12.13 - CORRIDOI ECOLOGICI), eventuali interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;
21. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere si compone di 27 pagine